



BANCA PASSADORE & C.

FONDATA NEL 1888 - GENOVA

SERVIZI DI INVESTIMENTO - DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche “**Documento**”), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Banca Passadore & C. S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “**Banca**”) è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove necessario per il livello di approfondimento dell’informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del Cliente.

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito della Banca www.bancapassadore.it ed è inoltre disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico. La Banca porta a conoscenza di Clienti e potenziali Clienti le modifiche rilevanti del presente documento.

INDICE	pag.
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO	2
II - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA	6
III – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI RISCHI	7
IV – INFORMAZIONE SUI COSTI E SUGLI ONERI	22
V - INFORMATIVA SULLA POLITICA PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA E DELL’APPROPRIATEZZA	28
ALLEGATO A – INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	30
ALLEGATO B - INFORMATIVA SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	31
ALLEGATO C - INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI	34
ALLEGATO D - INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI	40
ALLEGATO E - INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RECLAMI	42
ALLEGATO F - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI	42
ALLEGATO G - PARAMETRI CHE COSTITUISCONO IL BENCHMARK DELLE LINEE DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	43
ALLEGATO H - NORMATIVA CONTRATTUALE	44
A) NORMATIVA CONTRATTUALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI DIVERSI DAL SERVIZIO	44
B) DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	44
NORMATIVA CONTRATTUALE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	57
APPENDICE - GLOSSARIO	67

A) DATI IDENTIFICATIVI DELLA BANCA

Denominazione	Banca Passadore & C.
Forma giuridica:	Società per azioni
Sede legale ed amministrativa:	Via E. Vernazza, 27 16121 GENOVA - ITALIA
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:	1094
Codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova:	00316380104
Partita IVA:	00316380104
Codice ABI:	3332
Codice swift:	PASBITGG
Numero di telefono:	+ 39 010 53931
E-mail:	info@bancapassadore.it
Sito internet:	www.bancapassadore.it

B) AUTORIZZAZIONI

Banca Passadore & C S.p.A. è autorizzata da Banca d'Italia (Filiale competente per territorio Genova) alla prestazione dei Servizi di Investimento disciplinati dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria") all'art. 1 c. 5, così come modificato dal Decreto Legislativo 17 settembre 2007 n. 164.

Recapito delle Autorità di Vigilanza

BANCA D'ITALIA
Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
Tel. +39 06 47921 (centralino)
Sito internet: www.bancaditalia.it
Filiale di Genova
Via Dante, 3 16121 Genova
Tel. +39 010 54911 (centralino)

CONSOB
Via G.B. Martini, 3 00198 Roma
Tel. +39 0684771 (centralino)
Sito internet: www.consob.it
Sede secondaria operativa
Via Broletto, 7 - 20121 Milano
Tel. +39 02 724201 (centralino)

In particolare, la Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti Servizi di Investimento:

a) Negoziazione per conto proprio

Il servizio consiste nell'attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei Clienti, movimentando il proprio portafoglio titoli. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari la Banca esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. La remunerazione della Banca è rappresentata dalla differenza ("spread") tra il prezzo di carico del titolo ed il prezzo praticato al Cliente.

b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Il servizio consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito dell'ordine ricevuto dal cliente, lo esegue ricercando una controparte sulle diverse sedi di esecuzione e facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è rappresentata dalle commissioni applicate al cliente. Rientra nel servizio di esecuzione di ordini la conclusione di operazioni di sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, al momento della loro emissione.

c) Assunzione e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c-bis) Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi. L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con impegno irrevocabile); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo). L'attività dell'intermediario si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario abbia ricevuto apposito incarico da

parte delle società emittenti. Il presente servizio comporta anche un'attività di assistenza al cliente successiva al collocamento iniziale.

L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche, nonché servizi di investimento propri e di terzi.

d) Gestione di portafogli

Il servizio consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai Clienti.

L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di tradurre dette valutazioni in operazioni, salvo la facoltà del cliente di impartire ordini o istruzioni vincolanti.

e) Ricezione e trasmissione di ordini

Il servizio consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine di investimento/disinvestimento impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. A fronte della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca riceve una commissione ad hoc dal Cliente.

Mera esecuzione di ordini ("execution only")

I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, possono essere prestati, ad iniziativa del cliente, in modalità di "mera esecuzione"; in questo caso, la Banca si limita ad eseguire disposizioni impartite di propria iniziativa dal cliente, il quale rinuncia a ricevere dalla Banca qualsiasi tipo di valutazione dell'ordine. La modalità dell'*execution only* è consentita esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti 4 condizioni:

- l'ordine sia impartito ad iniziativa del Cliente;
- abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:
 - azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;
 - obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio associato;
 - strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio associato;
 - azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 583/2010;
 - depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza;
 - altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall'articolo 57 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.
- il Cliente o potenziale Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni;
- la Banca rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

f) Consulenza in materia di investimenti

Consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

La Normativa di Riferimento prevede due tipologie di consulenza: la consulenza indipendente e quella non indipendente. La consulenza indipendente prevede la remunerazione diretta del servizio da parte del Cliente, a fronte di un perimetro di offerta costituito da una congrua gamma diversificata di strumenti finanziari che non siano limitati a prodotti emessi o forniti dall'impresa di investimento o da entità che abbiano con essa legami o rapporti legali ed economici. Inoltre all'intermediario non è consentito percepire onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari da terzi.

La consulenza non indipendente consente invece all'intermediario di percepire una remunerazione dalle società con cui ha stipulato accordi di distribuzione, nella misura comunicata al cliente in occasione di ogni proposta di consulenza.

La Banca offre un servizio di consulenza su base non indipendente caratterizzato da un'ampia e diversificata offerta di prodotti di terzi con l'obiettivo di perseguire sempre il migliore interesse del Cliente. La Banca, ritenendo la diversificazione il migliore fattore per la mitigazione dei rischi di investimento in prodotti finanziari, predilige formulare le proprie raccomandazioni utilizzando prodotti del risparmio gestito, diversificati per loro natura.

g) Servizi accessori

Oltre ai predetti servizi, La Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria all'art. 1 c. 6, e in particolare:

- la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi: si sostanzia nella custodia e/o amministrazione, per conto del cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati;

- la concessione di finanziamenti agli investitori: consiste nella concessione di finanziamenti al cliente per consentirgli di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento;

- la ricerca in materia di investimenti: si tratta dell'analisi finanziaria o di altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;

- il servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento, consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni altra forma di mediazione avente ad oggetto valuta, laddove collegata alla prestazione di servizi di investimento.

- le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

C) AGENTI COLLEGATI

La Banca qualora svolga attività di offerta fuori sede si avvale di Agenti collegati, quali definiti dall'art. 31 d.lgs. n. 58/98, iscritti all'apposito Albo tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Gli agenti collegati sono obbligati ad attenersi alle regole del citato Regolamento Consob n. 20307/2018 di cui è riportato un estratto nell'allegato F "Comunicazione Informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" del presente Documento Informativo.

D) LINGUE

La lingua con la quale il cliente può comunicare con la Banca e ricevere da quest'ultima documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

E) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dal Cliente alla Banca in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, ove non diversamente previsto, devono essere fatte pervenire alla Filiale presso la quale è aperto il deposito titoli, il diverso contratto o la posizione contabile sulla quale sono depositati/registratori/evidenziati/riconducibili i Prodotti Finanziari ai quali le comunicazioni si riferiscono ovvero presso la Filiale ove sono stati sottoscritti i servizi di investimento tramite la Banca.

L'invio della Documentazione delle operazioni eseguite e di lettere, le eventuali notifiche e qualunque dichiarazione o comunicazione della Banca è effettuata al Cliente con pieno effetto all'indirizzo o recapito risultante dal contratto che disciplina il "Deposito Titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione" o altro rapporto ovvero individuato nell'ambito della posizione contabile al quale la comunicazione si riferisce ovvero all'indirizzo fatto conoscere successivamente per iscritto.

Qualora il Cliente abbia attivato la funzione "Documenti on-line" del servizio di Internet Banking, le comunicazioni della Banca relative al contratto previste nel servizio in oggetto sono effettuate nella sezione riservata del sito internet della Banca.

Accedendo al sito www.bancapassadore.it sono inoltre disponibili gli indirizzi ed i recapiti telefonici di tutte le Filiali della Banca.

F) CONFERIMENTO DEGLI ORDINI

Gli ordini sono conferiti dal Cliente di norma per iscritto mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove

il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA (soluzione di firma elettronica avanzata), a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca. Ai sensi della normativa vigente, gli ordini possono essere conferiti telefonicamente; in tale caso detti ordini saranno documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente operate dalla Banca. Gli ordini inoltre possono essere impartiti, da parte dei Clienti abilitati in virtù di apposito contratto, mediante la specifica funzione "Trading on Line" nell'ambito del servizio di Internet Banking prestato dalla Banca (attraverso tale funzione si possono inserire esclusivamente ordini su mercati azionari gestiti da Borsa italiana). Le disposizioni che regolano le modalità di conferimento degli ordini sopra descritte sono riportate nei contratti relativi ai vari Servizi.

G) DOCUMENTAZIONE FORNITA ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

G1) Informazioni sulla natura, frequenza, calendario delle relazioni sull'esecuzione

La Banca, con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio, consulenza in materia di investimenti, deposito, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari:

a) all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al Cliente - se del caso - un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al Cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/non appropriatezza/non coerenza dell'operazione cui si riferisce l'ordine nonché l'apposita documentazione su costi/eventuali incentivi; nel caso di operatività telefonica, i dati identificativi dell'ordine sono comunicati telefonicamente.

b) in caso di mancata esecuzione di un ordine la Banca ne darà comunicazione al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca stessa ne abbia preso notizia;

c) quanto prima, e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha ricevuto da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso la conferma dell'esecuzione dell'ordine, invia al Cliente apposita rendicontazione;

d) nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;

e) la Banca non è tenuta ad inviare la rendicontazione di cui ai punti c) e d) laddove le informazioni di cui sopra siano inviate al cliente da un soggetto terzo;

f) nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca consegna al Cliente un documento esplicativo della raccomandazione personalizzata fornita;

g) la Banca inoltre almeno una volta l'anno verifica l'adeguatezza del portafoglio del cliente ed invia un documento contenente l'esito di tale analisi;

h) invia al Cliente, secondo la periodicità concordata e comunque almeno trimestralmente, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti presso la Banca medesima, contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto;

i) nel caso in cui il Cliente al dettaglio detenga in deposito posizioni in Prodotti Finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, così come definiti dalla Normativa di Riferimento o dalle competenti Autorità di Vigilanza di settore, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascun Prodotto subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è inviata dalla Banca entro la fine del giorno lavorativo nel quale la Banca, sulla base delle procedure adottate, abbia verificato che la soglia è superata o, qualora ciò avvenga in un giorno non lavorativo, entro la fine del primo giorno lavorativo successivo.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, la Banca:

a) invia al Cliente un rendiconto trimestrale o mensile qualora il portafoglio sia caratterizzato da effetto leva;

b) invia un apposito avviso nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio in gestione, subisca un deprezzamento del 10% e, successivamente, di multipli del 10%, entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. La modalità di calcolo della perdita è determinata secondo le previsioni della Normativa di Riferimento.

G2) Modalità di fornitura delle informazioni

In virtù del D.Lgs.31/2023, che ha recepito quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo (c.d. "Quick Fix"), tutti i documenti informativi connessi alla prestazione dei servizi di investimento - incluso il presente Documento - sono forniti gratuitamente alla Clientela in formato elettronico

(supporto durevole non cartaceo). In particolare, la Banca assolve ai propri obblighi informativi attraverso la messa a disposizione della documentazione all'interno dell' "Area Riservata", intendendo con tale termine la sezione riservata del Servizio di Internet Banking del Cliente (ove sottoscritto l'apposito contratto) o di altro servizio fornito dalla Banca e utilizzabile dal Cliente stesso per la mera ricezione e visualizzazione di documentazione.

Il Cliente, se classificato come cliente al dettaglio ai sensi della normativa di riferimento, ha la facoltà di richiedere per iscritto alla Banca che le suddette comunicazioni siano trasmesse su supporto cartaceo.

H) SISTEMI DI INDENNIZZO/GARANZIA

Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000,00 euro nel caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca.

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

I) SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con tutte le disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari. Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda alla sezione II del presente documento.

L) CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei servizi di investimento tra la Banca stessa ed il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nell'Allegato B "Informativa sulla politica di gestione dei conflitti di interesse". Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

M) INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Le caratteristiche di gestione, entro le quali la Banca è tenuta ad operare, il conferimento minimo iniziale, i tipi di strumenti finanziari, i tipi di operazioni che possono essere realizzate, il livello di rischio entro il quale la Banca può esercitare la propria discrezionalità, il parametro di riferimento ("benchmark") adottato, la leva finanziaria, l'obiettivo d'investimento, nonché altri parametri significativi atti a delineare le caratteristiche proprie della linea di gestione sono specificatamente descritti nella normativa contrattuale.

La Banca agisce conformemente alle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta dal Cliente, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa, senza necessità di autorizzazione o consenso per ogni atto gestorio e con la facoltà di compiere tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento utili alla gestione, nei limiti previsti nel Contratto e nella Normativa di Riferimento. Resta ferma la facoltà del Cliente di impartire ordini o istruzioni vincolanti.

La Banca non può, salvo diversa previsione contenuta nella normativa contrattuale, compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del patrimonio gestito.

Il Cliente ha facoltà di impartire alla Banca, nell'ambito della linea di investimento sottoscritta, ordini ed istruzioni vincolanti in relazione a singole operazioni da compiere, a condizione che siano conformi alla Linea di gestione prescelta. Gli ordini possono essere conferiti per iscritto o per telefono, con formalizzazione tempestiva per iscritto. Le istruzioni vincolanti possono essere conferite alla Banca esclusivamente per iscritto.

La Banca sarà tenuta a conformarsi a tali disposizioni compatibilmente con i tempi tecnici delle operazioni eventualmente in corso, salva in ogni caso la facoltà di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 1727 c.c..

La Banca si asterrà dall'eseguire le operazioni richieste dal Cliente che risultino non adeguate al suo profilo di rischio, dandone comunicazione immediata allo stesso ed esponendo le ragioni, restando la Banca sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell'istruzione.

Target market linee di gestione di portafogli

La Banca identifica il target market di riferimento per ogni linea di gestione. Con riferimento alla tipologia di clientela, tutte le linee di gestione sono destinate sia alla clientela al dettaglio che professionale.

Criteri di valutazione del patrimonio gestito

Il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente sono rispondenti alla Normativa di riferimento. La valorizzazione degli stessi è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), o in sistemi organizzati di negoziazione (OTF) il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui al punto successivo;

b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati o nelle sedi di cui alla lettera

a) il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione viene effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");

c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i titoli negoziati sui mercati o nelle sedi di cui al punto a) e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;

g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;

h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

Parametri di riferimento

Il parametro di riferimento rappresenta un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere, pertanto, ritenuto indicativo del rendimento minimo o comunque garantito della gestione stessa. Tale parametro non costituisce inoltre un indicatore di risultati futuri e non vi è alcun obbligo da parte della Banca di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal metodo di valutazione e comparazione.

I parametri di riferimento che la Banca ha adottato per il raffronto del rendimento del portafoglio del Cliente sono disponibili con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali come Bloomberg e Reuters.

Ad ogni linea di gestione può essere associato un parametro di riferimento (c.d. "benchmark") o una combinazione di singoli parametri. Le caratteristiche degli stessi sono dettagliate nell'allegato "G- Parametri che costituiscono il benchmark delle linee di gestione di portafogli".

Tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente

I tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente sono:

- titoli rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio
- titoli di debito
- OICR multi-asset
- OICR UCITS a strategie alternative
- Hedge funds

Ai fini dell'operatività tali tipologie sono dettagliate in sede contrattuale.

Nell'ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:

- la valuta di denominazione
- la negoziazione in mercati regolamentati
- le aree geografiche di investimento
- le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sovranazionali, emittenti societari)
- le caratteristiche di liquidità
- i fattori di sostenibilità (ESG)
- la diversificazione per settori industriali
- la possibilità di investire in strumenti finanziari a complessità molto elevata
- la possibilità di investire in strumenti finanziari soggetti a bail-in

Gli strumenti finanziari derivati possono essere sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione sia per una più efficiente gestione del patrimonio purché nei limiti della leva finanziaria prevista.

Per il dettaglio dei pesi con cui tali strumenti finanziari sono inseriti nelle linee di gestione, si rimanda alla normativa contrattuale.

Tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti

Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

- le compravendite a pronti e a termine;
- i collocamenti
- le sottoscrizioni, rimborsi e switch di quote e/o azioni di OICR nonché acquisto e vendita per OICR ammessi a quotazione sui mercati
- operazioni che implicano rischio cambio, esercizio di qualsiasi diritto, anche accessorio di carattere patrimoniale
- i pronti contro termine.

Per il dettaglio delle operazioni che possono essere realizzate sugli strumenti finanziari e per quanto riguarda la definizione puntuale dei limiti di investimento, si rimanda alla normativa contrattuale.

Obiettivi principali delle linee, diversificati in base al grado di rischio:

In generale le linee di gestione si prefiggono l'obiettivo di conseguire un incremento del capitale conferito commisurato all'andamento dei mercati azionari, obbligazionari, monetari e valutari. Le informazioni di dettaglio relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nella normativa contrattuale.

N) INFORMAZIONI RELATIVE AL CODICE LEI

Il nuovo Regolamento MiFIR (*Markets in Financial Instruments Regulation*) e il Regolamento Delegato 2017/590 prevedono che, ai fini di una maggiore tutela dei clienti e trasparenza del sistema finanziario, tutti i soggetti qualificati come *Legal Entities* che operano in strumenti finanziari siano identificati da un codice identificativo denominato LEI (Legal Entity Identifier). In base a tale disciplina, in vigore dal 3 gennaio 2018, gli intermediari finanziari che, come la Banca, prestano servizi di investimento negoziando per conto dei propri clienti strumenti finanziari quotati - quali azioni, obbligazioni, ETF, ecc - devono utilizzare il codice LEI per identificare il soggetto operante all'interno delle segnalazioni giornaliere all'Autorità di Vigilanza. Anche alcune operazioni di trasferimento sono oggetto di segnalazione in base alla normativa.

In caso contrario, a partire dal 3 gennaio 2018 la Banca non può dar corso alle operazioni richieste in strumenti finanziari oggetto di segnalazione e/o non potrà prestare il mandato conferito nell'ambito di un rapporto di gestione di portafogli.

La richiesta di codice Lei può essere avanzata ad una delle organizzazioni preposte e autorizzate al suo rilascio (consultabili al sito <https://www.gleif.org/en/lei-focus/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>).

Il codice Lei è inoltre necessario al fine di permettere alla Banca la segnalazione, su delega del Cliente, delle operazioni su strumenti finanziari derivati OTC a soggetti

autorizzati dalle Autorità di Vigilanza (c.d. Trade Repositories) ai sensi della normativa EMIR.

O) INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La Banca assicura che il personale che presta consulenza in materia di investimenti o fornisce ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori possiede idonee conoscenze ed esperienze secondo quanto specificato dalla Normativa di Riferimento. A tale fine la Banca, oltre a verificare la presenza dei necessari requisiti da parte di ogni soggetto prima dell'assunzione del ruolo, effettua periodicamente una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione del personale ed attua appropriati programmi di formazione professionale, sia periodicamente sia in occasione di cambiamenti nel modello di servizio, dell'offerta di nuovi prodotti o di cambiamenti di posizione o della Normativa di Riferimento. La prestazione di consulenza in materia di investimenti o la fornitura di informazioni da parte di membri del personale privi dei necessari requisiti avviene unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale che possiede conoscenze e competenze idonee, il quale si assume la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita nel caso di prestazione del servizio di consulenza. La circostanza che il servizio è prestato da un soggetto che opera sotto supervisione è riportata, ove pertinente, nella documentazione consegnata al cliente.

P) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE DEI FATTORI E RISCHI DI SOSTENIBILITÀ ('ESG' – ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE)

Nell'adozione delle decisioni di investimento nell'ambito del servizio di gestione di portafogli e nella prestazione della consulenza in materia di investimenti la Banca prende in considerazione i fattori basati su impatti ambientali, sociali e di *governance* (c.d. 'ESG', *Environmental, Social, Governance*). Ciò avviene mediante una selezione degli strumenti finanziari basata su filtri ESG, impiegando a tale fine le evidenze fornite da primari *data providers* specializzati in materia e i principi stabiliti nell'ambito del quadro internazionale e normativo di riferimento, che valutano un emittente, un titolo o un fondo in relazione ai fattori ESG. In particolare, la selezione:

a) tiene conto dell'eventuale classificazione entro le tre categorie previste dalla normativa di riferimento (Direttiva MiFID II) dei prodotti / strumenti finanziari: i) che presentano un allineamento alla Tassonomia Europea delle attività eco-sostenibili di cui al Regolamento UE n. 2020/852 (cc.dd. lett. a); ii) che presentano un allineamento alla sostenibilità definita dal Regolamento UE n. 2019/2088 – c.d. 'SFDR' (cc.dd. lett. b); iii) che considerano i Principali Effetti Negativi (PAI) nelle decisioni di investimento (cc.dd. lett. c);

b) include le tematiche di *product involvement*, ossia l'eventuale esposizione di un determinato prodotto o strumento finanziario a settori di attività che, per loro natura, possono incidere negativamente sui Fattori ESG, allo scopo di prevedere penalizzazioni e/o esclusioni di prodotti o strumenti con un livello di esposizione a detti settori al di sopra di soglie determinate;

c) considera i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che si pongono come obiettivo la promozione dei fattori ESG allo scopo di identificare emittenti in grado di generare flussi di cassa elevati e maggiormente sostenibili nel tempo;

d) tiene conto degli indicatori cc.dd. PAI (*Principal Adverse Impacts*), in accordo con la propria politica di prioritizzazione e considerazione degli stessi (cfr. lett. q della presente Sezione);

e) nella valutazione dei fattori di sostenibilità combina le evidenze quantitative, relative all'analisi oggettiva dei rischi di sostenibilità, con le informazioni circa la natura, la strategia e gli obiettivi in materia ESG degli strumenti finanziari.

Q) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSIDERAZIONE DEI PRINCIPALI ADVERSE IMPACTS (PAI)

La Banca, ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 2019/2088 (c.d. SFDR), considera i principali effetti negativi nell'adozione delle decisioni di investimento e nella consulenza in materia di investimenti. Le modalità con cui avviene tale considerazione e gli specifici indicatori PAI individuati e 'prioritizzati' dalla Banca sono presenti nell'apposita sezione del sito web, cui si rinvia per tutti gli approfondimenti.

La Banca, in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento, sia riceve in deposito i beni della Clientela (disponibilità liquide e strumenti finanziari), sia provvede al sub-deposito degli stessi (strumenti finanziari), ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela. Nel caso in cui i beni (strumenti finanziari) della Clientela siano sub-depositati presso soggetti terzi, la Banca seleziona i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio. La Banca mantiene evidenze contabili distinte degli strumenti finanziari e delle somme di denaro del Cliente che Le sono affidati in custodia. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate con evidenza dei sub-depositari degli strumenti finanziari. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto pervenuti dai sub-depositari ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la Banca presta il Servizio di custodia ed amministrazione. La Banca mantiene evidenza, con riferimento alle singole operazioni relative ai beni della Clientela, della data dell'operazione, della data di regolamento prevista dal contratto e della data di effettivo regolamento.

La Banca adotta misure organizzative per minimizzare il rischio di perdita, sottrazione dei beni della Clientela derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza. La Banca, conformemente alla normativa di riferimento, ha nominato al proprio interno un Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni della Clientela.

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.

Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali di una specifica struttura centrale (ufficio "Caveau") protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l'accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.

Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi.

In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad Essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accessi della Banca stessa presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente subdepositati presso i sub-depositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni Cliente la denominazione del subdepositario, l'eventuale appartenenza del subdepositario al gruppo della Banca e la nazionalità del subdepositario.

Ove possibile la Banca effettua il subdeposito presso soggetti regolamentati e vigilati, insediati in Paesi il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività.

Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, e in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli presso soggetti insediati in Paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il Cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei Clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario. La Banca in tali casi provvede al subdeposito solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di Clienti professionali e Questi abbiano acconsentito al subdeposito presso un

soggetto insediato in un Paese che non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari; o b) la natura degli strumenti finanziari a essi connessi ne impone il subdeposito presso quel soggetto. Le medesime condizioni sono rispettate qualora il subdeposito degli strumenti della Clientela è delegato dal subdepositario a un altro soggetto.

Per alcuni OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse, pertanto la titolarità delle parti dell'OICR può risultare da registrazioni extracontabili tenute da agenti incaricati dell'OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario. In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Titoli riflettono le evidenze rilasciate dall'agente dell'OICR.

La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena e assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.

Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima.

La Banca procede con la periodicità stabilita dalla normativa alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.

La Banca, salvo indicazione contraria degli azionisti, comunica nei casi previsti:

- alle Società emittenti quotate, che ne facciano richiesta, i dati identificativi degli azionisti ed il relativo numero di azioni possedute;

- al "promotore" della sollecitazione di deleghe di voto, che ne faccia richiesta, i dati identificativi dei soggetti cui spetta il diritto di voto e il relativo numero di azioni.

La Banca, salvo indicazione contraria degli obbligazionisti, comunica all'emittente obbligazioni, i dati identificativi degli obbligazionisti e il relativo numero di obbligazioni possedute.

È fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi. Nei casi di non titolarità degli strumenti finanziari, il divieto di comunicazione dei dati identificativi da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

Fermo restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere depositati, previo consenso del Cliente presso i soggetti di seguito elencati ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata, indicati nelle comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente inviate al Cliente.

ALLFUNDSBANK - Spagna
 BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - Italia
 BANCO BPM SPA. - Italia
 BNP PARIBAS S.A. - Francia
 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Francia
 BNP PARIBAS- SECURITIES SERVICES MILAN BRANCH - Italia
 BNP PARIBAS-LUX - Lussemburgo
 CACEIS BANK - Italia
 CHASE MANHATTAN BANK AG - Germania
 CREDIT AGRICOLE ISBL - Lussemburgo
 CREDIT EUROPEEN S.A. (CEL) - Lussemburgo
 CREDITO EMILIANO - Italia
 INTESA SANPAOLO - Italia
 INTESA SAN PAOLO BANK LUXEMBOURG - Lussemburgo
 SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICES -Italia
 STATE STREET BANK S.P.A. - Italia
 UBS SA ZURIGO - Svizzera

Le tipologie di prodotti e strumenti finanziari che possono essere trattati dalla Banca nell'ambito dei servizi di investimento prestatati alla Clientela sono illustrate di seguito unitamente alle principali caratteristiche delle stesse e a una rappresentazione dei risultati di ciascun tipo di strumento/prodotto finanziario in diverse condizioni di mercato, sia positive che negative. I rischi specifici connessi a ciascuna tipologia di strumento/prodotto finanziario sono descritti nella Parte 2 del presente documento. Laddove opportuno, ulteriore informativa verrà fornita in sede di specifica operazione.

1.1 TITOLI DI DEBITO

L'emissione di *titoli di debito* rappresenta una delle forme di finanziamento cui ricorrono società ed enti. Tali titoli, che normalmente prevedono il pagamento periodico di interessi ed il rimborso del capitale a scadenza, attribuiscono al titolare un diritto di credito che deve essere soddisfatto dalla società emittente alla scadenza prevista e si differenziano sostanzialmente dai *titoli di capitale* (tra cui le azioni) che, come meglio più avanti specificato, attribuiscono al titolare la proprietà dell'impresa emittente ed il diritto di percepire periodicamente un dividendo subordinato a risultati positivi di gestione della società.

Si riporta di seguito una descrizione dei principali titoli di debito:

1.1.1 Certificati di deposito

Sono certificati, nominativi o al portatore, rappresentativi di un deposito vincolato presso la Banca che acquisisce le somme depositate dal Cliente obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il certificato può prevedere il pagamento di interessi a tasso fisso o ad un tasso variabile indicizzato a parametri di mercato.

1.1.2 Obbligazioni

Le obbligazioni rappresentano la tipologia più comune di titoli di debito.

Le obbligazioni cosiddette "*Plain Vanilla*" esprimono la forma più semplice e tradizionale di obbligazioni: il sottoscrittore versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, oppure alla scadenza (**zero coupon**) e prevedere una misura fissa prefissata (**obbligazioni a tasso fisso**) oppure variabile in relazione all'andamento di parametri di riferimento di mercato (**obbligazioni a tasso variabile**).

Le Obbligazioni Strutturate sono titoli costituiti da una obbligazione e da una o più componenti definite "*derivative*", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute, quote o azioni di OICR, merci per le quali esiste un mercato di riferimento, etc.).

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni: alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni *reverse floater* e quelle equità *linked*). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento. Appartengono a questo tipo le *reverse convertible*.

Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione su una sede di negoziazione. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi. Analogamente, nel caso in cui le obbligazioni strutturate siano oggetto di offerta al pubblico indistinto, vengono dotate di apposito prospetto e relativi documenti di sintesi: una lettura attenta di tali documenti consente di comprendere e valutare i rischi connessi e sottostanti a tali investimenti.

Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su una sede di negoziazione e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati.

Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

In relazione agli **emittenti** le obbligazioni si possono ricondurre principalmente a tre categorie:

a) Titoli di Stato

I governi dei singoli Stati emettono periodicamente titoli al fine di finanziare il fabbisogno statale; l'insieme di tali emissioni, normalmente quotate sui rispettivi Mercati Regolamentati nonché su sistemi multilaterali di negoziazione, costituisce il Debito Pubblico che è rappresentato in Italia principalmente da BOT, CCT, CTZ, BTP.

- **BOT** Buoni Ordinari del Tesoro: sono strumenti a breve termine con durata, di norma, di tre, sei o dodici mesi, privi di cedola ed emessi ad un prezzo inferiore a quello nominale di rimborso. Tale differenza di prezzo costituisce l'unica remunerazione dell'investimento.

- **CCT** Certificati di Credito del Tesoro: sono obbligazioni con scadenza, di norma, settennale, a tasso variabile con cedole semestrali posticipate indicizzate al rendimento dei BOT di nuova emissione maggiorato di un margine (spread). Il rendimento finale dell'investimento è determinato dalla somma delle cedole incassate e dall'eventuale differenza tra il prezzo di emissione o di acquisto ed il valore di rimborso finale del titolo sempre pari al suo valore nominale.

- **CCTeu** Certificati di Credito del Tesoro: sono obbligazioni con scadenza, di norma, settennale, a tasso variabile con cedole semestrali posticipate indicizzate all'Euribor a sei mesi. Il rendimento finale dell'investimento è determinato dalla somma delle cedole incassate e dall'eventuale differenza tra il prezzo di emissione o di acquisto ed il valore di rimborso finale del titolo sempre pari al suo valore nominale.

- **CTZ** Certificati del Tesoro a Sconto: sono obbligazioni con durata, di norma, di 24 mesi, privi di cedola ed emessi, analogamente ai BOT, ad un prezzo inferiore a quello nominale di rimborso. Tale differenza di prezzo costituisce l'unica remunerazione dell'investimento.

- **BTP** Buoni del Tesoro Poliennali: sono obbligazioni, con durata da tre a trent'anni, a tasso fisso, già prefissato in sede di emissione, con cedole semestrali posticipate. Il rendimento finale dell'investimento è determinato dalla somma delle cedole incassate e dall'eventuale differenza tra il prezzo di emissione ed il valore di rimborso finale del titolo pari al suo valore nominale.

- **BTPi** Buoni del Tesoro Poliennali Indicizzati all'inflazione europea: sono obbligazioni con durata, di norma, quinquennale, in cui le cedole semestrali posticipate ed il capitale rimborsato a scadenza sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro che è misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco. Analogamente ai BTP e CCT, il rendimento finale dell'investimento è determinato dalla somma delle cedole incassate e dall'eventuale differenza tra il prezzo di emissione ed il valore di rimborso finale del titolo che non può essere comunque inferiore al suo valore nominale.

- **BTP Italia** Buoni del Tesoro Poliennali Indicizzati all'inflazione italiana: sono obbligazioni in cui le cedole ed il capitale sono rivalutati semestralmente sulla base dell'inflazione italiana misurata dall'Indice nazionale dei prezzi al Consumo per le famiglie di operai ed impiegati - FOI, con esclusione del tabacco. A differenza del BTPi dove l'eventuale rivalutazione del capitale è riconosciuta solo a scadenza, il BTP Italia corrisponde l'eventuale rivalutazione semestrale del capitale ad ogni stacco cedola. Analogamente ai BTP e CCT, il rendimento finale dell'investimento è determinato dalla somma delle cedole incassate inclusa l'eventuale rivalutazione del capitale e dall'eventuale differenza tra il prezzo di emissione ed il valore di rimborso finale del titolo che non può essere comunque inferiore al suo valore nominale.

- **BTP Futura** Buoni del Tesoro Poliennali destinati esclusivamente alla Clientela retail con durata compresa tra 8 e 10 anni. Si tratta di un titolo step-up in quanto sono previste cedole semestrali nominali crescenti nel tempo. Il valore definitivo dei tassi cedolari è comunicato al termine del periodo di collocamento, salvaguardando comunque i tassi cedolari annui nominali minimi garantiti comunicati all'avvio dello stesso. Analogamente ai BTP e CCT, il rendimento finale dell'investimento è determinato dalla somma delle cedole incassate e dall'eventuale differenza tra il prezzo di emissione ed il valore di rimborso finale del titolo che non può essere comunque inferiore al suo valore nominale.

- **BTP Valore** Buoni del Tesoro Poliennali destinati esclusivamente alla Clientela retail con durata compresa tra 4 e 5 anni. Si tratta di un titolo step-up in quanto sono previste cedole trimestrali/semestrali nominali crescenti nel tempo. Il valore definitivo dei tassi cedolari è comunicato al termine del periodo di collocamento, salvaguardando comunque i tassi cedolari annui nominali minimi garantiti comunicati all'avvio dello stesso. Analogamente ai BTP e CCT, il rendimento finale dell'investimento è determinato dalla somma delle cedole incassate e dall'eventuale differenza tra il prezzo di emissione ed il valore di rimborso finale del titolo che non può essere comunque inferiore al suo valore nominale.

Anche gli Stati esteri finanziano, a loro volta, il fabbisogno statale con emissioni a breve e medio-lungo termine mediante utilizzo di strumenti finanziari che differiscono da Stato a Stato pur ricalcando, a grandi linee, le strutture sopra esposte.

b) Obbligazioni sovranazionali

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che godono del massimo grado di affidabilità (*Rating*); i principali emittenti sono la Banca Mondiale (World Bank o BIRS), la Banca Europea degli investimenti (BEI), la Inter-American Development Bank (IADB). Tali obbligazioni possono essere, al pari dei titoli governativi, quotati su Mercati Regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione.

c) Obbligazioni societarie (corporate bond)

Sono obbligazioni emesse da Società di diritto privato. Le principali emissioni sono soggette ad una valutazione, da parte delle principali agenzie internazionali di Rating, che mira ad esprimere un livello sintetico di affidabilità dell'emittente in relazione alla sua possibilità di onorare, alle scadenze previste, gli impegni assunti con i sottoscrittori del prestito. Da tale giudizio discende anche il livello di extra rendimento che l'emittente è tenuto ad offrire ai sottoscrittori rispetto ad analoghi titoli di emittenti considerati a basso rischio (sovrannazionali, di Stati primari, emittenti con massimo Rating). In caso contrario, infatti, i sottoscrittori, in presenza di emissioni obbligazionarie di identiche caratteristiche e di pari rendimento effettivo, saranno portati a sottoscrivere il prestito obbligazionario dell'emittente ritenuto più affidabile in base al citato parametro. Il livello di tale extra rendimento, che dovrà sopportare l'emittente in funzione del rating di cui gode, si esplicita in sede di emissione: per i titoli a tasso fisso mediante la fissazione di cedole superiori a quelle offerte dai titoli di emittenti a basso rischio (cd. *free risk*) o con un prezzo di emissione inferiore alla pari; per i titoli a tasso variabile con l'applicazione di un margine (*spread*) positivo rispetto ai tassi offerti dagli emittenti *free risk*.

Le obbligazioni dei principali emittenti possono essere quotate sui rispettivi Mercati Regolamentati locali nonché su sistemi multilaterali di negoziazione.

Con riferimento invece alla **nazionalità dell'emittente** possiamo distinguere tra:

- **Obbligazioni domestiche:** emesse sul mercato di un Paese in valuta locale da un soggetto ivi residente.
- **Obbligazioni estere:** emesse sul mercato di un Paese in valuta locale da un soggetto non residente in quel Paese.
- **Euroobbligazioni:** emesse sul mercato di un Paese da emittenti non residenti nel Paese ed espresse in valuta diversa da quella vigente nel Paese in cui sono collocate.

1.1.3 Obbligazioni Convertibili

Queste obbligazioni, emesse normalmente da Società per Azioni quotate su Mercati Regolamentati/ sistemi multilaterali di negoziazione, offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore sino alla scadenza della società emittente, conservando quindi lo stato di obbligazionista sino al rimborso del valore nominale del titolo, o consentono la possibilità di essere convertite, in specifici periodi o poco prima della scadenza, in azioni (*titoli di capitale*) della società emittente o di altra società, diventandone così azionista.

1.1.4 Contingent Convertible Bonds cd. CoCos Bond

Sono obbligazioni ibride convertibili emesse dalle Banche che prevedono la conversione obbligatoria in capitale azionario (al *conversion price*) qualora si verifichi un predeterminato evento o "contingenza".

1.1.5 Obbligazioni Subordinate

Sono obbligazioni che, in caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo il rimborso delle altre obbligazioni non subordinate (definite anche *Senior*) emesse dall'emittente. Per queste caratteristiche di particolare rischiosità vengono emesse principalmente da emittenti "solidi", in particolare in Italia da Banche.

La struttura dell'obbligazione può presentare cedole a tasso fisso o variabile, con rendimenti di consueto più elevati rispetto alle obbligazioni non subordinate dello stesso emittente, proprio per remunerarne la maggior rischiosità. A tale proposito è importante tenere conto anche del *livello* di subordinazione che implica, da livello a livello, caratteristiche nettamente diverse e rischiosità crescenti: infatti aumentando il *livello* di subordinazione possono variare sia la durata del prestito (da 2 anni a perpetua), sia la certezza dei tempi d'incasso delle cedole (indifferibili o differibili nel tempo) o l'ammontare delle cedole stesse (in taluni casi le cedole non pagate si cumulano nel tempo in attesa del pagamento mentre in altri casi gli interessi non corrisposti non sono cumulabili e sono quindi persi).

I livelli di subordinazione di detti titoli (definiti anche Junior) sono Tier I e Tier II così come definiti con le regole note come Basilea 2 e Basilea 3 in materia di requisiti minimi di capitale.

I TIER I sono la tipologia più rischiosa.

I livelli di subordinazione prima di tale riforma erano (validi per le obbligazioni ancora in circolazione): Lower Tier II, Tier III, Upper Tier II e Tier I.

1.1.6 APPROFONDIMENTO SU CARATTERISTICHE OBBLIGAZIONI

a) Obbligazioni "step up" e "step down"

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tasso fisso, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.

In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via più basse. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole iniziali crescono nel tempo a livelli prefissati in sede di emissione.

b) Obbligazioni "callable"

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, a date o in periodi prefissati al momento dell'emissione del titolo ed a valori prefissati (normalmente alla pari o con maggiorazioni decrescenti con il passare del tempo).

Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

Particolare attenzione va quindi posta nella fase di acquisto di tali titoli laddove in particolare il prezzo di mercato sia superiore alla pari o, comunque, al prezzo prefissato per il rimborso anticipato.

Tale opzione viene talvolta applicata anche ad obbligazioni a cedola variabile: in tal caso, trattandosi di titoli con rendimenti sempre in linea con i tassi di mercato, l'emittente sarà portato a rimborsare il prestito, oltre al caso in cui venga meno il motivo dell'indebitamento, qualora sia in grado di emettere nuovi titoli con un margine (*spread*) positivo rispetto ad emittenti *free risk* meno ampio dei titoli oggetto del rimborso (ad esempio perché ha ottenuto dalle agenzie di Rating un miglioramento del proprio grado di affidabilità di emittente).

c) Obbligazioni "cap" e "floor"

Sono obbligazioni a tasso variabile che fissano al momento dell'emissione un tetto massimo e/o minimo oltre cui o sotto cui le cedole successive a quella in corso non possono andare (ad esempio: *cap* 0,20% e *floor* 0,50% significa che la cedola successiva a quella corrente non potrà essere superiore dello 0,20% né inferiore dello 0,50% rispetto a quella in corso). In alternativa l'emittente potrebbe fissare dei livelli predefinitici oltre cui la cedola non può salire o scendere (ad esempio: un titolo con cedola *cap* 5% significa che ogni volta che il tasso della cedola variabile dovesse superare il 5% quella cedola sarà pari al 5%).

d) Obbligazioni "CMS" Constant Maturity Swap

Si tratta di obbligazioni a tasso variabile indicizzate ad un tasso di mercato a lungo termine, generalmente il tasso IRS (*Interest Rate Swap*). Normalmente viene fissato un parametro di partecipazione a tale tasso (ad esempio: cedola pari al 75% del tasso IRS a 10 anni).

e) Obbligazioni "steepener"

Presentano la particolarità di avere cedole, escluse le prime normalmente annuali e di importo elevato, variabili legate al differenziale tra i tassi a lungo termine e quelli a breve termine (esempio: cedola pari a quattro volte il differenziale tra il tasso IRS a 10 anni e quello IRS a 2 anni).

Se non garantiscono un minimo garantito le cedole variabili potrebbero, in particolari condizioni di mercato in cui i tassi a breve termine risultano uguali o superiori a quelli a lungo termine, azzerarsi con pesanti ripercussioni sul prezzo del titolo e sulla sua liquidità. Spesso a tale struttura è abbinato un meccanismo di tipo TARN ("*Target Redemption Note*") in cui il raggiungimento di un importo predefinito della somma delle cedole incassate genera il rimborso anticipato del titolo.

f) Obbligazioni "reverse floater"

Sono titoli normalmente a lungo termine che offrono per i primi anni di vita cedole a tasso fisso elevate: a partire dagli anni successivi le cedole diventano variabili e calcolate per differenza tra un tasso fisso prefissato ed un parametro di mercato (generalmente un tasso a breve, esempio Euribor). Di fatto, tanto più basso sarà in futuro il tasso di riferimento (es Euribor) tanto più conveniente si sarà rivelato l'investimento; se, viceversa, tale tasso salisse, il valore della cedola diminuirebbe e potrebbe arrivare ad azzerarsi. Pertanto tale titolo è nettamente più rischioso di un titolo a tasso fisso di pari durata. Inoltre, qualora il tasso di riferimento per il calcolo delle cedole variabili, salisse sino ad azzerare l'importo delle cedole future, il titolo si trasformerebbe, di fatto, in uno *zero coupon* con ripercussioni anche molto ampie sul prezzo di mercato del titolo e sulla relativa liquidità.

g) Obbligazioni "drop lock"

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi d'interesse: infatti, è stabilita all'atto dell'emissione una soglia minima di rendimento ("*trigger*")

rate”) sotto la quale scatta la clausola che converte automaticamente il prestito da variabile a tasso fisso, che viene fissato generalmente ad un livello di poco superiore al *trigger rate*.

h) Obbligazioni “linked”

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tasso di inflazione (*inflation linked*), tassi di cambio delle divise (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato. Alla scadenza è garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

Per esempio, il risparmiatore che sottoscrive un'obbligazione *index linked* compra, di fatto, sia una obbligazione, sia un'opzione *call* sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.

L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.

Una versione più semplice di obbligazione di tipo *linked*, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

i) Obbligazioni “reverse convertible”

Le *reverse convertible* sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano, però, il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. La *reverse convertible* è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti:

una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione *put*). L'elevato rendimento deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della *reverse convertible*, con l'acquisto dell'opzione *put*, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di *reverse* del tipo *physical delivery*) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo *cash*). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo se il valore dell'azione scenderà sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una *reverse convertible* confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.

In conclusione, le *reverse convertible* non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica ed in casi limite, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), se il valore dell'azione sottostante si annulla alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento d'emissione).

1.1.7 Asset Backed Securities (ABS)

Le *asset backed securities* (ABS) sono strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione da particolari intermediari, denominati *special purpose vehicle* (SPV), che emettono tali strumenti per finanziare l'acquisto del portafoglio di attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione. Il portafoglio sottostante l'operazione di cartolarizzazione può essere costituito da obbligazioni, mutui ipotecari, prestiti, crediti commerciali, crediti derivanti da carte di credito.

Tra le attività presenti nel portafoglio sottostante l'operazione di cartolarizzazione (portafoglio segregato) e le ABS si viene a creare un legame diretto: i flussi di cassa provenienti dalle attività presenti nel portafoglio ceduto sono utilizzati per rimborsare interessi e valore nominale dei titoli emessi dallo SPV.

1.1.8 Covered bond (o obbligazioni garantite)

I *Covered bond* sono obbligazione bancarie caratterizzate da un profilo di rischio contenuto, in quanto garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti e da una liquidità elevata. Operativamente consistono nella cessione da parte di una banca a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l'emissione da parte di una banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato.

1.2 TITOLI DI CAPITALE

Acquistando titoli di capitale (gli strumenti finanziari più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili, conseguiti nel periodo di riferimento, che l'assemblea dei soci

deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può, anche in caso di risultato positivo d'esercizio, stabilire di non distribuire alcun dividendo incrementando eventuali riserve.

1.2.1 Azioni

Le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto d'impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto d'opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il *diritto di voto*, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare, ma lo Statuto può prevedere la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. In particolare, nelle società per azioni l'ordinamento italiano ha superato il principio “un'azione un voto” (con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 116) stabilendo che per le S.p.A. non quotate lo Statuto possa prevedere categorie speciali di azioni a voto plurimo fino ad un massimo di tre voti, per quelle quotate o in corso di quotazione (eccetto il caso di fusione) un diritto di voto “maggiorato” fino a due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per almeno 24 mesi quale “premio di fedeltà”. Le società quotate inoltre, stante il divieto di emettere azioni a voto plurimo, possono:

- mantenere eventuali azioni a voto plurimo già in circolazione anteriormente alla quotazione,

- se interessate da aumenti di capitale, fusioni e scissioni, emettere azioni a voto plurimo uguali e proporzionali a quelle già esistenti. Le principali categorie di azioni si distinguono in:

a) Azioni ordinarie: nominative, conferiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e partecipano alla distribuzione del dividendo ed alla ripartizione del capitale in caso di scioglimento della società.

b) Azioni di risparmio: nominative o al portatore (se interamente liberate), emesse solo da società quotate assicurano all'azionista maggiori diritti patrimoniali a fronte di una esclusione del diritto di voto sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria. Assicurano un dividendo minimo garantito e comunque percentualmente superiore a quello delle azioni ordinarie e, nel caso in cui non si producessero utili nell'esercizio hanno un diritto di cumulo negli esercizi successivi. Hanno precedenza, rispetto alle azioni ordinarie, nella ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della società.

Esistono inoltre altre tipologie di azioni, infrequenti e comunque non oggetto di scambio sul mercato. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria. Le azioni delle principali società sono, di norma, quotate su mercati regolamentati. In tale contesto per *blue chip* s'intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione, mentre per *small cap* e *mid cap* si intende, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.

1.2.2 Diritti di opzione

Sono strumenti finanziari, riconducibili alla categoria dei prodotti derivati, ma strettamente connessi al capitale delle società, rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede d'aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere. I diritti sono “scorporati” dalle relative azioni in data stabilita dagli organi deliberanti delle singole Società e da tale data le relative azioni sono trattate prive di tale diritto che diventa autonomamente negoziabile. I diritti, relativi a società quotate su Mercati Regolamentati, che, a qualunque titolo, non vengono esercitati entro il previsto periodo, sono offerti dalla Società sul mercato in qualità di diritti inopinati per consentire ad investitori interessati di poterli acquistare e partecipare all'aumento di capitale della Società.

1.3 ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

Gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante **l'emissione e l'offerta di quote o azioni**, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Vi rientrano i fondi comuni di investimento, e società di investimento a capitale variabile (**SICAV**) e le società di investimento a capitale fisso (**SICAF**).

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento s'intende un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso *aperto* o *chiuso*, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di

gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto d'amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. Una banca depositaria verifica l'esistenza di taluni *assets* (liquidità e titoli) in cui ha formalmente investito il Fondo, provvede al regolamento contabile delle operazioni effettuate e vigila affinché gli investimenti siano coerenti con eventuali limiti imposti dal regolamento del fondo. Il patrimonio della SGR deve risultare nettamente distinto dal patrimonio del Fondo e non può, per alcun motivo, confondersi con esso.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (**SICAV**) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dai fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

c) Società di investimento a capitale fisso (SICAF)

Le Società di investimento a capitale fisso (**SICAF**) raccolgono capitali tra i risparmiatori mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e li investono nei mercati finanziari.

Gli OICR possono essere aperti o chiusi.

Per **OICR aperti** si intendono quei OICR i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per **OICR chiusi** s'intendono quei OICR il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

I fondi comuni di investimento e le Sicav che rientrano nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) sono definiti **OICVM** (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

In particolare si dividono in:

OICVM italiani se costituiti in Italia ed in **OICVM UE** se costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia.

I fondi comuni di investimento, le Sicav e le Sicaf che rientrano invece nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFM) sono definiti **FIA** (Fondi d'investimento alternativi) e comprendono i fondi hedge o speculativi, i fondi chiusi mobiliari ed immobiliari ed i fondi aperti non armonizzati con la direttiva Uciits IV.

In particolare si dividono in:

FIA italiano (Oicr alternativo italiano);

FIA italiano riservato il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate da regolamento;

FIA UE (Oicr alternativi UE);

FIA no UE (Oicr alternativi non UE).

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in **fondi mobiliari** e **fondi immobiliari**; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti macro categorie: (I) azionari, (II) bilanciati, (III) obbligazionari; (IV) di mercato monetario, (V) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

d) Exchange Traded Funds

Gli *Exchange Traded Funds* (**ETF**) possono essere definiti, traducendo letteralmente dall'inglese, come "fondi quotati sul mercato". Questa definizione deriva dal fatto che gli ETF sono sostanzialmente dei fondi d'investimento aperti indicizzati le cui azioni possono essere direttamente acquistate e vendute sul mercato azionario. La peculiarità degli *Exchange Traded Fund* consiste nel racchiudere, in un unico strumento finanziario, **la trasparenza e la flessibilità di un titolo azionario**, unite all'**elevata diversificazione** ottenibile attraverso un investimento in un fondo comune. Gli ETF replicano, infatti, con una gestione passiva, la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario od obbligazionario) e di conseguenza anche il loro rendimento e composizione sono vincolati ad un *benchmark* di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

Gli ETF strutturati, sono una particolare tipologia di ETF in quanto sono gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice benchmark ma anche volte, ad esempio, a proteggere il

valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi del mercato di riferimento o a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice ("ETF a leva") o a partecipare inversamente ai movimenti del mercato di riferimento ("ETF short con o senza leva").

1.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento di un'attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che può essere di qualsiasi natura o genere, costituisce il "sottostante" del prodotto derivato.

La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay-off".

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su una sede di negoziazione;
- derivati non negoziati su una sede di negoziazione, cd. "over the counter (OTC)".

Tra gli strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti Vi sono:

- i contratti a termine
- gli swap
- le opzioni

a) Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o "maturity date") prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc..

L'acquirente del contratto a termine (vale a chi s'impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga ("*long position*"), mentre il venditore (vale a dire chi s'impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta ("*short position*").

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, vale a dire quello del contratto, pari al prezzo a termine.

Questo ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot) maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza.

Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, vale a dire chi deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più;
- per il venditore del contratto, vale a dire chi deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di *consegna fisica* o "*physical delivery*";
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, ed il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale

differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di *consegna per differenziale* o "*cash settlement*".

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti *forward* ed i contratti *futures*.

- Contratti forward

I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dei mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto "*forward price*".

Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, in altre parole i pagamenti che sono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.

Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, è dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*).

Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

In particolare nel caso di contratti a termine su valute è determinato un cambio (cambio a termine) per l'acquisto o la vendita di valuta estera ad una scadenza prestabilita.

Il contratto a termine prevede la consegna, alla scadenza, della divisa del contratto con il relativo addebito/accredito del controvalore al cambio prestabilito.

Gli elementi di un contratto a termine su valuta sono:

- divisa: è la valuta estera che verrà acquistata o venduta a termine;
- scadenza: è la data valuta in cui verrà acquistata o venduta la valuta estera;
- importo del contratto: è la quantità di valuta che verrà acquistata o venduta a termine;
- cambio Spot: si tratta del cambio a pronti vigente al momento della stipula del contratto;
- premio o sconto: importo in aumento/diminuzione applicato sul cambio a pronti;
- cambio a termine: si tratta del cambio (cambio spot aumentato o diminuito del premio) al quale verrà acquistata o venduta la valuta estera alla scadenza prefissata.

- Contratti future

Anche i *future* sono contratti a termine. Si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo - che risulta, come per tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto *future price*.

Il *future price* corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward, ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene, di norma, indicato in "punti indice".

Riguardo all'attività sottostante il contratto *future* assume diverse denominazioni: "*commodity future*", se è una merce o "*financial future*" se è un'attività finanziaria.

Ulteriore elemento distintivo rispetto ai *forward*, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

La clearing house s'interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, lo comunicano immediatamente alla *clearing house* che procede a comprare il *future* dalla parte che ha venduto e a cederlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

b) Swap

La traduzione letterale di *swap*, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli *swap* sono contratti OTC (*over the counter*) e, quindi, non negoziati sui mercati regolamentati.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. I contratti swap sono

generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.

Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa. La caratteristica essenziale delle operazioni di *swap* - cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo - determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, secondo le finalità che l'operatore si pone.

c) Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato ("*strike price*" o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. *holder*) e venditore (c.d. *writer*) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga ("*long position*"), mentre il venditore apre una posizione corta ("*short position*").

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (*call*) o vendere (*put*), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione *call* riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo *spot*) e prezzo di esercizio;
- nel caso di *put*, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo *spot*.

La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della *call*, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della *put*, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta "*moneyness*" di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.

La *moneyness* distingue le opzioni in:

- "*at-the-money*" quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- "*in-the-money*" quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay-off* positivo): pertanto, una *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*, mentre, al contrario, una *put* è *in-the-money*, quando lo *strike* è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni *deep in-the-money*);
- "*out-of-the-money*" quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun *pay-off* positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non accade in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una *call* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot*, mentre una *put* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*. Nel caso in cui la differenza è molto ampia si parla di opzione *deep out-of-the-money*.

L'esecuzione del contratto, per le opzioni *in-the-money*, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (*cash settlement*).

Tra gli strumenti finanziari derivati rappresentati da valori mobiliari Vi sono:

- i warrant
- gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati

Warrant

I warrant sono strumenti finanziari derivati negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente (warrant call) o di vendere a questo ultimo (warrant put) titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità tra cui il prezzo predeterminato. L'esercizio della compravendita può essere effettuato a scadenza fissa (europea) oppure entro una certa data (americana); il warrant è assimilabile ad un'opzione.

Il warrant di tipo call è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale.

Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale e si differenzia dall'opzione per la modalità di trasferimento, per una maggiore durata e per la mancanza di un sistema di margini.

Gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati possono essere emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da una società con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi internazionali. Per evitare situazioni di conflitto di interesse l'emittente di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l'emittente dello strumento sottostante.

Rientrano in tale fattispecie i seguenti strumenti:

- certificate
- covered warrant
- Exchange Traded Commodities (ETC)
- Exchange Traded Notes (ETN)

a) Certificate

Secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, i *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati/sistemi multilaterali di negoziazione che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti "*investment certificates*", costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la performance dell'*underlying* (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, *future* sul petrolio, oro e argento) e

- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato). I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe a) di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe b).

Dal punto di vista della protezione o meno del capitale investito i *certificate* senza effetto leva si suddividono in:

Certificate a capitale protetto/garantito: Strumenti finanziari che consentono di puntare sul rialzo (o sul ribasso) dell'attività sottostante. Il livello di protezione del capitale investito, totale e/o parziale, è definito in fase di emissione del prodotto.

Certificate a capitale condizionatamente protetto/garantito: Strumenti finanziari che consentono di puntare sul rialzo dell'attività sottostante con protezione del capitale investito (solo se il prezzo del sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie, consentono di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti. **Certificate a capitale non protetto/garantito:** Strumenti finanziari che espongono completamente l'investitore alla performance realizzata da uno specifico sottostante. La performance può essere al ribasso, al rialzo, proporzionale o più che proporzionale. Il sottostante è solitamente rappresentato da indici, commodity, panieri e/o, più in generale, da strumenti non facilmente raggiungibili dal risparmiatore con investimenti diretti.

I *certificates* con leva, detti anche "*leverage certificates*", a capitale non protetto possono essere sia bull che bear. I "*bull leverage certificates*" sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore. I "*bear leverage certificates*" sono strumenti finanziari che consentono

all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del *certificate* anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "*leverage certificates*". Mentre i *certificates* con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia d'investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

b) Covered warrant

I *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare ("*covered warrant call*") o di vendere ("*covered warrant put*") un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza. Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i *covered warrant* si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche d'investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

c) Exchange Traded Commodities

Gli *Exchange Traded Commodities (ETC)* sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC *physically-backed*) o in contratti derivati su materie prime (non sono OICR). Il valore degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Sono negoziati di norma in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.

Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente stesso e da quello di eventuali altre emissioni.

d) Exchange Traded Notes

Gli *Exchange Traded Notes (ETN)* sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle *commodities*) o in contratti derivati sul medesimo. Il valore degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Sono negoziati in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice). Al pari degli ETC, non sono OICR.

1.5 PRONTI CONTRO TERMINE

L'operazione di Pronti Contro Termine (PCT) si realizza attraverso la vendita (a pronti) di una certa quantità di strumenti finanziari di proprietà della Banca (venditore a pronti) a favore del Cliente (acquirente a pronti) e una contestuale vendita a un termine prestabilito (termine) della stessa quantità di strumenti finanziari da parte del Cliente (venditore a termine) in favore della Banca (acquirente a termine).

Il Cliente concorda preventivamente con la Banca un tasso di remunerazione per l'investimento che, normalmente, ha una durata prefissata breve (da poche settimane a tre, quattro, sei mesi circa). Il tasso concordato è netto nel caso di soggetti nettisti e lordo nel caso di soggetti lordisti.

Il rendimento per il Cliente dell'operazione di PCT (tasso) è composto dalla differenza tra il prezzo ricevuto nella vendita a termine (prezzo a termine) e il prezzo pagato nell'acquisto a pronti degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione stessa (prezzo a pronti).

Pur essendo composte da una doppia compravendita di titoli, le operazioni di PCT possono ritenersi unitarie sotto il profilo economico-finanziario, poiché la doppia negoziazione viene posta in essere al fine di realizzare uno scambio creditizio unitario, attraverso la contrapposizione nel tempo di due prestazioni pecuniarie.

1.6 INIZIATIVE DI CLUB DEAL

Con il termine 'Iniziativa di Club deal' si fa riferimento alle forme di investimento di medio-lungo termine, tipicamente nell'ambito del *private equity*, consistenti nell'assunzione di partecipazioni, dirette o indirette, nel capitale di società 'target' con un alto potenziale di sviluppo, i cui valori mobiliari non sono normalmente

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato / sistema multilaterale di negoziazione.

Il Cliente, mediante l'acquisizione di tali partecipazioni, mira a ottenere nel lungo periodo un potenziale e significativo incremento del capitale investito a fronte dell'assunzione del rischio di perdita anche totale dell'investimento e tenuto altresì conto della sussistenza del rischio di liquidità in virtù della natura di tali investimenti, che hanno a oggetto di norma società non quotate, qualificate come piccole e medie imprese, il cui smobilizzo non è sempre possibile ovvero può avvenire a condizioni diverse da quelle osservate.

STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI E A COMPLESSITÀ MOLTO ELEVATA

Le descritte tipologie di prodotti e strumenti finanziari possono essere caratterizzate da diversi livelli di complessità. Un prodotto o uno strumento finanziario è qualificabile come "complesso" quando le sue caratteristiche rendono oggettivamente difficile per l'investitore comprendere gli elementi essenziali del prodotto/strumento stesso, con particolare riguardo alla valutazione dei rischi e del rendimento. Ciò considerato, e in conformità con la normativa vigente, la Banca individua il livello di complessità dei prodotti e strumenti che può trattare nell'ambito dei servizi di investimento prestati alla Clientela, tenuto conto dei seguenti fattori:

- presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del *pay-off* del prodotto finanziario, e/o

- limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o

- illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in *trading venues* può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall'illiquidità del prodotto.

In aggiunta a quanto sopra, la Consob, con la Comunicazione n. 0097996/2014 in tema di distribuzione di prodotti complessi revocata con avviso del 3 febbraio 2022, ma le cui disposizioni sono state ritenute dalla stessa Autorità di Vigilanza direttamente o indirettamente assorbite dalle più ampie e articolate regole dettate dal vigente quadro normativo europeo, ha fornito un elenco non esaustivo ma esemplificativo di prodotti finanziari a complessità molto elevata. L'elenco viene di fatto suddiviso in due tipologie:

- i prodotti finanziari a complessità molto elevata normalmente non adatti alla clientela al dettaglio cc.dd. *black list*:

i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio <i>Asset Backed Securities</i>)
ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio <i>Contingent Convertible Notes</i> , prodotti finanziari qualificabili come <i>additional tier 1</i> ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR"))
iii. prodotti finanziari <i>credit linked</i> (esposti a un rischio di credito di soggetti terzi)
iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in <i>trading venues</i> , con finalità diverse da quelle di copertura
v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in <i>trading venues</i> , il cui <i>pay-off</i> non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente

- i prodotti finanziari a complessità molto elevata che per la loro complessità richiedono l'adozione di presidi rafforzati per la loro distribuzione alla clientela *retail* cc.dd. *grey list*:

vi. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv)
vii. prodotti finanziari con <i>pay-off</i> legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF
viii. obbligazioni perpetue
ix. OICR c.d. alternative
x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in <i>trading venues</i> , il cui <i>pay-off</i> non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente
xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1
xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche

Alla luce di quanto sopra, la Banca, in ottemperanza alle raccomandazioni della Consob ha stabilito quanto segue:

- di non distribuire i prodotti finanziari a complessità molto elevata rientranti nei suddetti 5 romanini (cc.dd. *black list*) alla clientela al dettaglio, né in consulenza né su iniziativa Cliente senza prestazione della consulenza;
- di distribuire alla clientela al dettaglio i prodotti finanziari a complessità molto elevata rientranti nella cc.dd. *grey list*, anche in consulenza.

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (ESG) DEI PRODOTTI / STRUMENTI FINANZIARI

In ossequio alla propria politica e strategia di sostenibilità, la Banca ha stabilito un modello di analisi e valutazione di sostenibilità (ESG) dei prodotti e strumenti finanziari rientranti nella propria offerta e destinati a essere oggetto sia di consulenza alla Clientela sia di selezione a livello di attività gestoria.

Sotto il primo profilo, la Banca, in qualità di consulente finanziario ai sensi della normativa di riferimento, è tenuta a definire le modalità con cui integra la propria valutazione dei fattori e rischi ESG all'interno dei processi con cui presta la consulenza in materia di investimenti alla Clientela.

In merito al secondo aspetto, in qualità di partecipante ai mercati finanziari la Banca è altresì tenuta a considerare la sostenibilità all'interno dei processi con cui adotta le decisioni di investimento, delineando gli aspetti metodologici con cui provvede a definire delle metriche interne di valutazione degli asset oggetto di potenziale investimento al fine di orientare la selezione verso quei prodotti/strumenti finanziari in linea sia con le politiche della Banca in materia di sostenibilità sia con le 'ambizioni' e strategie di sostenibilità definite per i prodotti gestiti.

Per la concreta definizione della metodologia di classificazione dei prodotti e strumenti finanziari in termini di sostenibilità la Banca impiega le informazioni messe a disposizione dai *data providers*, valutate alla luce dello studio condotto sulla normativa in materia e sulla metodologia di *screening* impiegata dai *data providers* stessi, nonché del modello operativo della Banca in materia di servizi di investimento. Tali informazioni, rese sotto forma di indicatori 'ESG', vengono combinate fra loro allo scopo di stabilire, in relazione a ciascuna categoria di sostenibilità definita dal legislatore europeo (lett. a – allineamento alla eco-sostenibilità di cui alla Tassonomia europea; lett. b – allineamento alla sostenibilità di cui al Regolamento SFDR; lett. c – considerazione dei Principali Effetti Negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento; altri strumenti non riconducibili alle precedenti categorie), l'eventuale classificazione 'sostenibile' di ciascun prodotto / strumento finanziario.

Tutte le possibili combinazioni, previste per ciascuna categoria normativa sopra enucleata, degli indicatori ESG considerati corrispondono a un livello interno sintetico di sostenibilità, espresso nella scala di valori **S1** (massimo grado di sostenibilità), **S2** (buon grado di sostenibilità), **S3** (basso grado di sostenibilità) e **S4** (non sostenibile).

2. RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI / PRODOTTI FINANZIARI

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti / prodotti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado d'esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria compresa la

capacità di sopportare le perdite, agli obiettivi di investimento inclusa la tolleranza al rischio, alla conoscenza degli strumenti finanziari ed all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari del Cliente.

In relazione alle tipologie di strumenti e prodotti offerti sono illustrati i rischi propri di ciascuna tipologia affinché l'investitore possa adottare decisioni d'investimento informate. Per chiarezza espositiva saranno ripresi temi e caratteristiche degli strumenti finanziari già in precedenza trattati.

2.1 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

A - Rischio di mercato – Il rischio di mercato è la probabilità di ottenere dalle operazioni di negoziazione in strumenti finanziari un rendimento diverso da quello atteso. In particolare rappresenta la perdita o il guadagno potenziale di una posizione o di un portafoglio di titoli, in un determinato orizzonte temporale, in seguito alle variazioni delle variabili di mercato (tassi di interesse, quotazioni azionarie, tassi di cambio, commodity...). Può essere articolato nelle seguenti principali componenti:

- **Rischio di prezzo** è definito come la variabilità del valore di titoli o delle merci determinata dall'andamento dei mercati finanziari. Si distingue il rischio di prezzo "generico" che riguarda tutto il mercato (es. mercato azionario), da quello "specifico" che è riferito al singolo titolo/emittente (es. una specifica azione). Il rischio di prezzo si manifesta come potenziale riduzione del valore di mercato dell'investimento causato da variazioni delle quotazioni.

- **Rischio di interesse** si manifesta quando il valore di mercato dello strumento finanziario è sensibile a variazioni dei tassi di interesse di mercato. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza dello strumento ed è tipico delle obbligazioni e dei derivati sui tassi di interesse. Il tasso (o saggio) di interesse rappresenta la misura dell'interesse che remunera l'investitore; viene espresso in percentuale per un determinato periodo di tempo ed indica il "costo del denaro". Il tasso di interesse è variabile in funzione della divisa di riferimento, del rischio connesso alla solvibilità dell'emittente e della durata dello strumento finanziario.

- **Rischio di inflazione** è rappresentato dall'eventualità che l'aumento generale del costo della vita riduca, in termini reali, il rendimento atteso da un investimento finanziario. Per i titoli di debito, l'inflazione influisce in modo specifico anche sul rischio di interesse: in presenza di elevati livelli di inflazione, l'andamento delle curve dei tassi può comportare che un titolo che prevede una remunerazione a tasso fisso abbia un valore di mercato inferiore a quello di un titolo a tasso variabile; in presenza di inflazione nulla o negativa, viceversa, il rendimento atteso dall'investimento in titoli a tasso variabile, in particolare se indicizzati ad un coefficiente di inflazione, può risultare inferiore alle attese dell'investitore.

- **Rischio di cambio** si manifesta quando lo strumento finanziario è denominato in valuta diversa da quella domestica ed è sensibile alle variazioni dei tassi di cambio. Queste variazioni possono portare ad una perdita del potere di acquisto della moneta detenuta ed una perdita del valore degli strumenti finanziari.

- **Rischio di volatilità** è misurato attraverso un indice che rappresenta la variazione percentuale dei prezzi nel tempo.

- **Rischio di liquidità** si manifesta quando uno strumento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è negoziato. Gli strumenti trattati su mercati regolamentati sono, di norma, più liquidi rispetto a quelli trattati su mercati non regolamentati in quanto l'elevato numero di investitori e la numerosità degli scambi conducono alla formazione di prezzi più affidabili. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche eventuali clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario.

- **Effetto leva** – l'effetto leva è quel meccanismo che consente all'investitore di moltiplicare la performance del sottostante investito. L'investimento in un prodotto con leva consente di impiegare un ammontare di capitale inferiore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante. Tale meccanismo non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite.

B - Rischio di credito – il rischio di credito rappresenta la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte generi una corrispondente variazione inattesa del prezzo dello strumento finanziario negoziato e detenuto dall'investitore. Può essere articolato nelle seguenti principali componenti:

- **Rischio di spread di credito** è definito come il differenziale di rendimento tra le obbligazioni emesse da emittenti con differenti merito creditizi; o lo spread è più elevato nel caso di basso merito creditizio e più contenuto in caso di buon merito creditizio.

- **Rischio di insolvenza dell'emittente** rappresenta la possibilità che l'emittente non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.

- **Rischio sovrano** rappresenta la possibilità che l'emittente sovrano non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.

- **Rischio di subordinazione** è tipico delle emissioni obbligazionarie subordinate che, in caso di insolvenza e/o liquidazione dell'emittente, potrebbero generare perdite superiori rispetto alle obbligazioni ordinarie.

C - Rischi connesso all'utilizzo del "bail-in" e alla riduzione o conversione della azioni e delle obbligazioni bancarie – La Direttiva Europea 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche ("BRRD") ha introdotto, a livello comunitario, regole armonizzate per prevenire e gestire le eventuali crisi delle banche e delle imprese di investimento. La nuova procedura prevista dalla Direttiva Europea per la gestione delle crisi bancarie rappresenta un'alternativa allo strumento della messa in liquidazione di una banca e mira, attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca ed a liquidare le parti restanti, al fine di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria di preservare l'integrità delle finanze pubbliche, nonché di tutelare i depositanti e gli investitori. A tal fine ogni Stato ha designato una "Autorità di risoluzione" (in Italia è stata incaricata la Banca d'Italia) che potrà: - vendere una parte dell'attività a un acquirente privato; - trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità ("bridge bank") costituita e gestita dall'autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferire le attività deteriorate a un veicolo ("bad bank") che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; - applicare, a partire dal 1 gennaio 2016 il cosiddetto "bail-in" ("salvataggio interno"). Il bail-in è uno strumento che consente all'Autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà, ovvero di creare una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali, evitando in ogni caso che il costo del salvataggio sia a carico della collettività mediante l'intervento pubblico. E' previsto, comunque, che gli azionisti e i creditori di una banca in crisi non possano in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le vigenti procedure ordinarie.

Le passività scaturenti dai contratti derivati OTC (operazioni a termine in cambi) sono annoverate tra quelle potenzialmente soggette a salvataggio interno.

Tra i poteri generali di risoluzione attribuiti alla Banca d'Italia dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ("Decreto BRRD"), vi è anche quello di disporre lo scioglimento dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione. Al riguardo, si segnala che ai sensi dell'articolo 54 del Decreto BRRD, il bail-in di una passività risultante da un derivato è disposto solo al momento del close-out del derivato stesso o in un momento successivo. A tal fine, salva l'applicazione dell'articolo 49, comma 2 del Decreto BRRD in materia di esclusione di una passività dall'applicazione del bail-in, la Banca d'Italia dispone che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passività oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close out ai sensi dell'articolo 60, comma 1 (l) del medesimo decreto. Nel caso in cui la Banca fosse sottoposta ad una misura di risoluzione di cui al Decreto BRRD, ai sensi dell'articolo 203 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria troverebbe applicazione l'articolo 76 della legge fallimentare con riferimento ai suddetti contratti derivati. L'eventuale differenza positiva per il cliente tra il prezzo contrattuale dell'operazione e il valore del derivato al momento dell'adozione della misura di risoluzione, dunque, verrebbe ammessa al passivo dell'ente in risoluzione (che risulterebbe debitrice della propria controparte). Qualora, al contrario, la differenza di cui sopra fosse positiva per l'ente in risoluzione, la relativa somma dovrebbe essere versata dalla controparte debitrice al commissario speciale di cui all'articolo 37 del Decreto BRRD.

Lo strumento del bail-in si applica sulla base di una scala gerarchica di interventi che prevede:

- in primo luogo, la riduzione o l'azzeramento delle azioni della banca in dissesto e di altri titoli di capitale;

- in secondo luogo, la trasformazione in azioni (al fine di ricapitalizzare la banca) e/o la riduzione (in tutto o in parte) del valore delle obbligazioni subordinate emesse dalla banca;

Qualora tali interventi dovessero risultare insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca:

- possono essere convertite in azioni e/o ridotte di valore (in tutto o in parte) le obbligazioni ordinarie cd. senior;

- possono essere intaccati i depositi (conti correnti, ivi compresi quelli funzionali al Servizio di Gestione di Portafogli, depositi a risparmio) per l'importo eccedente 100.000 Euro.

Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del bail-in:

- le passività garantite quali ad esempio le obbligazioni bancarie garantite (cd. Covered Bonds) emesse dalla banca;

- depositi (conti correnti, depositi a risparmio) protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per un importo fino a 100.000 Euro;

- i beni detenuti dalla banca per conto della clientela, quali ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza ed i titoli detenuti in depositi amministrati o in gestione (al netto di eventuali posizioni soggette a bail-in).

Pertanto, nel caso di applicazione del bail-in, anche in assenza di una formale

dichiarazione di insolvenza dell'emittente, gli azionisti e gli obbligazionisti della banca in crisi sono esposti al rischio di vedere svalutato o azzerato il proprio investimento.

In particolare l'Autorità di risoluzione può anche disporre la conversione in via permanente delle obbligazioni in titoli di capitale ovvero può annullare le obbligazioni, modificarne la scadenza, modificare l'importo delle cedole o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Potrebbero inoltre realizzarsi, senza la necessità di consenso del titolare dello strumento finanziario, la sostituzione dell'originario debitore, ossia della banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito.

D - Rischio di complessità

La complessità di uno strumento/prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell'investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento stesso e può pregiudicare la capacità del Cliente di assumere scelte consapevoli. Per una migliore descrizione degli strumenti complessi si rinvia all'informativa di cui all'ultimo paragrafo della Parte 1 del presente documento.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

E - Rischio di sostenibilità

Ogni strumento/prodotto finanziario presenta un rischio di sostenibilità ossia, in base alla definizione fornita dalla normativa sulla trasparenza della sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento UE n. 2088/2019), è soggetto alla possibilità che, a seguito dei verificarsi di un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* ('ESG'), il valore dell'investimento subisca un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale. Tale rischio varia a seconda delle caratteristiche dello strumento/prodotto finanziario: in linea di principio, esso risulta essere di minore entità per quegli strumenti/prodotti finanziari che, da un lato, presentano un obiettivo di investimento sostenibile e, dall'altro lato, promuovono caratteristiche ambientali, sociali o di *governance*. In ogni caso, nessun prodotto/strumento finanziario risulta essere esente da rischio di sostenibilità, così come non è da escludersi che prodotti/strumenti aventi le caratteristiche precedentemente descritte possano talora presentare incrementi anche significativi di tale livello di rischio.

2.1.1 Rischi specifici connessi ai titoli di debito

a) Rischio di mercato: nell'ambito del rischio di mercato, rileva il rischio di prezzo posto che il detentore di titoli di debito rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente. In particolare, il rischio specifico di prezzo dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico (o sistematico) di prezzo rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso;

b) Rischio di credito: Il rischio che la società emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato costituisce il rischio di credito connesso a un titolo di debito. Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento ad emissioni con pari scadenza.

Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.

Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento di *downgrade*. Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un'emissione (detto anche rating di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un investitore, poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente.

Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle agenzie specializzate *Standard&Poor's* (S&P), *Fitch* e *Moody's* riferite ai debiti ordinari con durata superiore a un anno.

Titoli Investment grade

• S&P AAA, AA+, Fitch AAA, AA+ e Moody's Aaa, Aa1:

E' il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.

• S&P AA, AA-, Fitch AA, AA-, A+ e Moody's Aa2, Aa3, A1:

Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.

• S&P A, A-, BBB+, Fitch A, A-, BBB+ e Moody's A2, A3, Baa1:

Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.

• S&P BBB, BBB-, Fitch BBB, BBB- e Moody's Baa2, Baa3:

Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.

Titoli Speculative grade

• S&P BB+, BB, BB-, Fitch BB+, BB, BB-, B+ e Moody's Ba1, Ba2, Ba3, B1:

Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.

• S&P B, B-, Fitch B, B- e Moody's B2, B3: Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: Titoli molto speculativi.

• S&P CCC+, CCC, CCC-, Fitch CCC+, CCC, CCC- e Moody's Caa: Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio/lungo periodo una sicura capacità di rimborso.

• S&P CC, Fitch CC e Moody's Ca: Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.

• S&P C, Fitch C e Moody's C: Probabilità minima di rimborso a scadenza.

• S&P D, Fitch DDD, DD, D e Moody's D: Emittente in stato di insolvenza.

c) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso fosse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% l'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

d) Rischio di cambio

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;

e) Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su una sede di negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario;

f) Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e alla riduzione o conversione

della azioni e delle obbligazioni bancarie: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento sono state previste misure di riduzione o conversione delle azioni o degli strumenti di debito (tra cui rientrano le obbligazioni subordinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) possono fare ricorso quando la procedura di riduzione o conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteralmente salvataggio interno) consiste nella riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. Nel dettaglio, l'ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in è il seguente: i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordinate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi compresi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per l'importo eccedente i 100.000 euro. Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, l'Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati o la data a partire dalla quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo il relativo pagamento per un periodo transitorio, anche quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione (anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente).

2.1.2 Rischi specifici connessi ai titoli di capitale

a) Rischio di mercato: nell'ambito del rischio mercato, rileva in particolare:

- il **rischio legato alla volatilità dei titoli azionari**. Il valore dell'investimento dipenderà dunque dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato dei titoli azionari, che possono essere caratterizzati da elevati livelli di volatilità, soprattutto se confrontati con altre forme di investimento (quali ad esempio i titoli di stato). La volatilità di un investimento misura l'incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria e, in generale, l'ampiezza degli scostamenti delle quotazioni rispetto alla media registrata nell'ambito di un determinato intervallo temporale. Al crescere della volatilità cresce la probabilità che la performance risulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in diminuzione. Di conseguenza ad oscillazioni ampie del prezzo possono corrispondere profitti o perdite altrettanto importanti risultando, dunque, maggiore il rischio associato. Maggiore è tale volatilità nel tempo, maggiori sono le probabilità che, al momento della liquidazione dell'investimento, il valore dell'investimento possa risultare inferiore al valore d'acquisto.

- il **Rischio di prezzo** in base al quale il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente. In particolare, il rischio specifico di prezzo dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico (o sistematico)

di prezzo rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, le quali possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato;

b) Rischio di credito: nell'ambito del rischio di credito, rileva in particolare il rischio di insolvenza dell'emittente. Quando si effettua un investimento in azioni è fondamentale valutare la solidità patrimoniale delle società emittenti: il massimo rischio teorico in capo all'azionista è il fallimento della società. Infatti in caso di fallimento di una società è molto difficile che i detentori di azioni della stessa, in quanto partecipanti al capitale di rischio, possano vedersi restituire anche solo una parte di quanto investito; generalmente l'azionista subisce la perdita integrale dell'investimento;

c) Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;

d) Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario;

e) Rischio derivante dall'applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail-in: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento sono state previste anche misure di riduzione o conversione delle azioni e di altri strumenti di capitale oltre che misure di risoluzione, cui le Autorità di Risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) possono fare ricorso quando la procedura di riduzione o conversione non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteralmente salvataggio interno) consiste nella riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Nel dettaglio, l'ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in è il seguente: i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordinate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi compresi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per l'importo eccedente i 100.000 euro.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, l'Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati o la data a partire dalla quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo il relativo pagamento per un periodo transitorio, anche quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione (anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente).

2.1.3 Rischi specifici connessi ad organismi di investimento collettivo del risparmio

a) Rischio di Mercato: nell'ambito del rischio mercato, l'esposizione ai principali fattori di rischio dipende dalle caratteristiche della politica di investimento propria dell'OICR. In particolare:

- nel caso di fondi specializzati (obbligazionari e/o azionari), bilanciati e flessibili, le variazioni di valore delle quote del fondo dipenderanno sostanzialmente dai fattori di rischio che influenzano il prezzo dei titoli compresi nell'asset allocation specifica del fondo;

- nel caso di fondi garantiti e/o protetti, l'adozione di specifiche tecniche di gestione finalizzate a garantire/proteggere la restituzione del capitale e/o di un livello minimo di rendimento a specifiche date future determina la riduzione del rischio che il

valore di smobilizzo dell'investimento possa risultare inferiore al valore garantito/protetto sempre che il disinvestimento avvenga nelle fasce temporali entro cui vale la garanzia/ protezione riconosciuta all'investitore;

- nel caso di fondi a formula che tendenzialmente associano una prestazione minima garantita ad una componente derivativa in virtù della quale l'investitore beneficia di un ulteriore flusso reddituale al verificarsi di determinate condizioni relative a variabili di mercato individuate ex ante (es. un paniere di indici), il valore della quota del fondo è condizionato o influenzato dalla frequenza e dall'ampiezza dei movimenti relativi al prezzo degli strumenti finanziari sottostanti con specifico riferimento alle componenti derivative che costituiscono parte integrante della complessiva struttura finanziaria del prodotto.

Si evidenzia inoltre come, a differenza di investimenti diretti in specifici strumenti finanziari (ad es. titoli di Stato, titoli obbligazionari e/o titoli azionari) gli OICR consentono, attraverso la diversificazione di portafoglio, la sostanziale riduzione del rischio specifico, come precedentemente definito.

b) Rischio di Cambio: è il rischio che variazioni nel valore di una valuta provochino variazioni nel valore di mercato dell'investimento. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferimento dell'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento

c) Rischio di Credito: I fondi hanno un patrimonio separato rispetto a quello delle società di gestione. Pertanto, le quote degli OICR non sono esposte al rischio di insolvenza delle società emittenti il fondo. Considerando il rischio di credito in senso più ampio, invece, il fondo rimane esposto al rischio di insolvenza delle società emittenti le singole attività finanziarie comprese nell'asset allocation del fondo stesso. Tuttavia, è opportuno precisare come la diversificazione garantita dal fondo, svolga un effetto mitigatore sulla complessiva esposizione al rischio di credito in quanto l'impatto di un eventuale insolvenza di una società emittente titoli compresi nel portafoglio sarà limitato e proporzionale al peso ricoperto da tali titoli nell'asset allocation complessiva del fondo.

d) Rischio di Liquidità: Si precisa che, in generale, per gli OICR aperti la facoltà riconosciuta all'investitore di uscire dall'investimento in qualsiasi momento rende pressoché trascurabile il rischio di liquidità, mentre per i Fondi Immobiliari, data la loro natura di strumenti quotati, il rischio di liquidità è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al loro prezzo equo. Esso dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

Exchange traded Funds (ETF)

Oltre ai rischi sopra esposti relativi agli OICR (tipologia di cui fanno parte anche gli ETF) si indicano di seguito ulteriori rischi propri degli ETF:

a) Rischio di mercato: nel caso di ETF le variazioni di valore delle quote dello strumento dipenderanno sostanzialmente dai fattori di rischio che influenzano le quotazioni dell'indice di riferimento. A differenza di investimenti in specifici strumenti finanziari (ad es. titoli di Stato, titoli obbligazionari e/o titoli azionari) gli ETF consentono, attraverso la diversificazione di portafoglio, la sostanziale riduzione del rischio specifico propria degli strumenti che compongono i diversi indici di riferimento.

b) Rischio di Cambio: è il rischio che variazioni nel valore di una valuta provochino variazioni nel valore di mercato dell'investimento. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferimento dell'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento

c) Rischio di Liquidità: è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. Esso dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento, società d'investimento a capitale variabile - SICAV e società di investimento a capitale fisso - SICAF). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre rilevare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono in ogni caso risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di un'insufficiente diversificazione degli investimenti.

2.2 LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), e, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio d'oscillazione dei tassi d'interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati in una sede di negoziazione, a tali rischi si aggiunge quello dell'affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate).

Relativamente alla finalità di impiego, i derivati si distinguono in: derivati di negoziazione o speculativi e derivati di copertura. Un derivato con finalità di copertura si propone di neutralizzare le conseguenze negative di variazioni sfavorevoli, ovvero inattese, di variabili finanziarie come: tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di azioni e merci, ecc.

Quindi un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari derivati si qualifica come di «copertura» quando ha la funzione di ridurre o trasferire l'esposizione al rischio, con l'obiettivo di proteggere il valore di singole attività o passività, ovvero di insiemi di attività e/o passività, da andamenti avversi di mercato. Un derivato può essere utilizzato anche con finalità di negoziazione o speculativa (trading). In tal caso l'operatore agisce con lo scopo di ottenere profitti, basandosi sulle proprie previsioni circa l'andamento di variabili finanziarie rilevanti. Differentemente dalle operazioni di copertura, nelle quali il rischio è preesistente e viene annullato, in quelle aventi finalità speculativa, il rischio viene a configurarsi proprio con l'operazione stessa. S'illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

a) Rischio di mercato: nell'ambito del rischio mercato, rileva in particolare il rischio di volatilità, il rischio prezzo e il rischio di effetto leva:

b) Rischio di volatilità: la volatilità misura l'incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria. Al crescere della volatilità cresce la probabilità che la performance risulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in diminuzione.

Di conseguenza ad oscillazioni ampie del prezzo possono corrispondere profitti o perdite altrettanto importanti risultando, dunque, maggiore il rischio associato. La

volatilità di un titolo dipende soprattutto da tre fattori: dalla durata a scadenza, (quanto più lunga è la durata di un titolo, tanto maggiore è la sua volatilità); dalla cedola (se è un'obbligazione, la volatilità aumenta in funzione inversa rispetto alla cedola); dal livello del rendimento (la volatilità di un titolo è tanto maggiore, quanto più basso è il livello del suo rendimento);

c) Rischio di prezzo: è il rischio relativo alle oscillazioni di prezzo dello strumento finanziario, direttamente collegate all'oscillazione di valore del sottostante ovvero al rischio di cambio in caso di valuta. Il rischio prezzo è potenzialmente pari alla perdita totale del capitale investito.

d) Rischio di effetto leva: alcuni strumenti finanziari sono caratterizzati da condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario. In tali casi l'effetto leva ha quindi un effetto moltiplicatore dell'esito, positivo o negativo, degli investimenti effettuati.

e) Rischio di cambio: è il rischio che variazioni nel valore di una valuta provochino variazioni nel valore di mercato dell'investimento. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferimento dell'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

f) Rischio di credito: nell'ambito del rischio di credito rileva il rischio emittente. Quando si effettuano investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Tale rischio è pertanto connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento degli importi dovuti.

g) Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi;

h) Rischi connessi al valore del sottostante: il valore del sottostante del derivato può variare in relazione a diversi fattori (fattori macroeconomici, andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi). I dati storici relativi all'andamento del sottostante non sono quindi indicativi in ordine alle eventuali performance future. Con la sottoscrizione di uno strumento derivato, pertanto, il sottoscrittore si espone al rischio di oscillazione degli indici di riferimento, del valore delle azioni, di merci, rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o di altri sottostanti, nonché a rischi di cambio qualora il sottostante dello derivato sia una valuta.

2.2.1 Futures

a) L'effetto "leva"

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

b) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie d'ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2.2.2 Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

a) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione ("deep out of the money"), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

b) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato a adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

2.2.3 Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte 2.1, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

a) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

b) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari d'illiquidità del mercato e l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. "circuit breakers"), possono accrescere il rischio di perdite, rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto d'opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

c) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

2.2.4 Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di

effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

a) I contratti di swaps

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Prima di sottoscrivere un contratto in derivati, l'investitore deve essere sicuro di avere ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso nel contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso d'insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

2.3 INVESTIMENTI IN ALTRI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI DALLA BANCA

2.3.1 Certificati di Deposito

I rischi connessi ai Certificati Deposito sono i seguenti:

- Rischio di tasso: in caso d'oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i Certificati di deposito a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei Certificati di deposito a tasso fisso rimangono costanti.

- Rischio di liquidità: è il rischio legato all'impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita

- Rischio di controparte: è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, è prevista per i certificati di deposito nominativi la copertura per ciascun depositante con le modalità e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

2.3.2 Pronti Contro Termine

Il rendimento predeterminato dell'operazione è svincolato dall'andamento degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni a pronti e a termine.

La Banca si assume il rischio connesso agli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di Pronti Contro Termine. La Banca, acquirente a termine, in caso di eventi pregiudizievoli riguardanti i predetti strumenti finanziari, si impegna pertanto a effettuare la propria prestazione in favore del Cliente venditore a termine in base alle condizioni di riacquisto originariamente pattuite.

L'operazione di PCT è pertanto soggetta al "rischio di controparte", correlato all'affidabilità della Banca con cui il Cliente sottoscrive il contratto, e al "rischio di tasso", in quanto la rendita finanziaria del Cliente rimane agganciata al tasso originariamente pattuito al momento della sottoscrizione del contratto.

Inoltre, l'operazione è soggetta al rischio di bail-in in caso di insolvenza della Banca. In particolare il credito vantato dal Cliente alla scadenza dell'operazione di Pronti Contro Termine è escluso dal bail-in, ma solo nei limiti di valore del titolo oggetto delle operazioni di acquisto/vendita a termine (avente la funzione di garanzia). Per la differenza, tale credito è assoggettabile al bail-in. Pertanto vi è anche il rischio di perdita dell'intero capitale investito in funzione del valore dei titoli sottostanti. Il bail-in può essere applicato dall'Autorità competente (Banca d'Italia) anche senza una formale dichiarazione di insolvenza.

Il Cliente non può disporre delle somme investite prima della scadenza dell'operazione.

Le operazioni di Pronti contro Termine non sono garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

2.3.3 Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)

In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione delle loro caratteristiche: uno dei rischi più frequenti è quello di non comprendere il loro funzionamento e dunque di fare una scelta non adatta alle proprie esigenze. Il loro acquisto è consigliato solo a chi ne ha compreso la natura e il grado di rischio.

Sono titoli costituiti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari. La componente derivativa implicita nei titoli strutturati può essere rappresentata da un'opzione o da una combinazione di opzioni con sottostanti strumenti finanziari (come indici, azioni, valute, quote di OICR...).

Normalmente l'emittente si impegna alla restituzione del capitale investito, ma il rendimento può variare e anche di molto, essendo quantificato sulla base di parametri collegati al verificarsi o meno di certi eventi, previsti nel regolamento dell'emissione, e può essere superiore ma anche nettamente inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla. Il loro acquisto è consigliato solo a chi ne ha compreso la natura e il grado di rischio. Detti titoli presentano, oltre a strutture talvolta particolarmente complesse nel calcolo delle cedole e/o del valore di rimborso, tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito, come dettagliato nel presente documento alla parte 2.1.

Alla categoria delle strutturate appartengono (come dettagliatamente esposto nella precedente parte III – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI al punto 1.1.6) varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono l'integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio; appartengono a questo tipo le reverse convertible che espongono l'investitore ai rischi tipici dei titoli di capitale (azioni).

Inoltre non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione in mercati regolamentati. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi. Analogamente, nel caso in cui le obbligazioni strutturate siano oggetto di offerta al pubblico indistinto, vengono dotate di apposito prospetto e relativi documenti di sintesi: una lettura attenta di tali documenti consente di comprendere e valutare i rischi connessi e sottostanti a tali investimenti.

2.3.4 Iniziative di Club Deal

Tra i rischi che connotano tipicamente tali iniziative si evidenziano i seguenti: rischio di perdita anche totale dell'investimento, difficoltà di un immediato smobilizzo delle partecipazioni societarie (c.d. illiquidità), che potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle osservate, con la possibilità quindi di conseguire perdite significative, anche pari al totale del capitale investito, un maggiore rischio di c.d. asimmetria informativa, dovuta al minor grado di trasparenza derivante dall'assenza di specifici obblighi di disclosure finanziaria su tali società.

2.4 GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

a) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso d'insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario e dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

b) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

c) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni sono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

d) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

e) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

f) Operazioni eseguite fuori da una sede di negoziazione

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie d'operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

2.5 RISCHI DELLE LINEE DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il Servizio di Gestione di Portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

Il Cliente può, nell'ambito delle modalità preconcordate, intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del Servizio di Gestione impartendo ordini o istruzioni vincolanti per il gestore. Nel caso di linea personalizzata il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Nella prestazione del Servizio di Gestione di Portafogli la Banca è tenuta a valutare l'adeguatezza della linea di gestione prescelta dal Cliente al suo profilo, ossia che la Linea di gestione corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, sia di natura tale che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia

di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i relativi rischi.

Qualora la Banca ritenga che una linea di gestione non sia adeguata per il Cliente si astiene da prestare il Servizio di Gestione.

- La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) dei tipi di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dei limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento ai tipi di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda al punto 2.1 "La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari". Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - **si rimanda alla descrizione delle peculiarità degli "strumenti finanziari derivati"**).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

a) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

b) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

- Gli altri rischi generali connessi al Servizio di Gestione di Portafogli

1) Richiamo alle Tipologie di strumenti e prodotti finanziari

Nell'ambito del Servizio di Gestione di Portafogli sono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato nel capitolo 1. Tipologie di strumenti e prodotti finanziari.

2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di gestione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

3) Rischio di sostenibilità

Ogni strumento/prodotto finanziario presenta un rischio di sostenibilità ossia, in base alla definizione fornita dalla normativa sulla trasparenza della sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento UE n. 2088/2019), è soggetto alla possibilità che, a seguito del verificarsi di un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* ("ESG"), il valore dell'investimento subisca un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale. Tale rischio varia a seconda

delle caratteristiche dello strumento/prodotto finanziario: in linea di principio, esso risulta essere di minore entità per quegli strumenti/prodotti finanziari che, da un lato, presentano un obiettivo di investimento sostenibile e, dall'altro lato, promuovono caratteristiche ambientali, sociali o di *governance*. In ogni caso, nessun prodotto/strumento finanziario risulta essere esente da rischio di sostenibilità, così come non è da escludersi che prodotti/strumenti aventi le

caratteristiche precedentemente descritte possano talora presentare incrementi anche significativi di tale livello di rischio. In relazione alle linee di gestione di portafogli, il rischio di sostenibilità incide potenzialmente sulla *performance* attesa della linea prescelta.

RAPPRESENTAZIONE DELLA PERFORMANCE POTENZIALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN DIFFERENTI CONDIZIONI DI MERCATO

Ciascuna delle seguenti tabelle fornisce una rappresentazione schematica esemplificativa, ma non esaustiva, dell'effetto dei fattori rilevanti sui risultati potenziali cd. *performance* di ciascun tipo di strumento finanziario in differenti condizioni di mercato, sia positive che negative. I fattori possono incidere individualmente o in combinazione tra loro; pertanto l'effetto combinato degli stessi può amplificare o cancellare l'effetto di ciascuno degli altri fattori. Altri fattori possono ulteriormente incidere sulla performance.

Performance dei principali titoli di debito in differenti condizioni di mercato

	Tasso di interesse sui mercati		Qualità creditizia dell'emittente	
	aumenta	diminuisce	migliora	peggiora
	PERFORMANCE			
Obbligazioni a tasso fisso "plain vanilla"	↓	↑	↑	↓
Obbligazioni a tasso variabile "plain vanilla"	→	→	↑	↓
Reverse floater	↓	↑	↑	↓
Zero coupon	↓	↑	↑	↓
Obbligazioni a tasso misto e step up	↓	↑	↑	↓
Obbligazioni ibride	↓	↑	↑	↓

Ad integrazione di quanto riportato nella tabella si riportano alcune spiegazioni, non esaustive, che supportano la comprensione della performance per i diversi tipi di obbligazioni:

- obbligazioni a tasso fisso *plain vanilla*: più è lunga la vita residua del titolo e maggiori sono le probabilità di variazioni nel prezzo dell'obbligazione;
- obbligazioni a tasso variabile *plain vanilla*: sono meno sensibili alle variazioni dei tassi di interesse di mercato rispetto alle altre obbligazioni; sono impattate solo dalle variazioni del tasso di riferimento per i giorni di interesse che mancano alla data del prossimo calcolo del nuovo tasso di interesse;
- reverse floater: molto volatili; reagiscono in modo rilevante alle variazioni del tasso di interesse nel mercato (il tasso è fisso fino alla scadenza) e del tasso di interesse di riferimento;
- zero coupon: reagiscono molto di più alle variazioni dei tassi di interesse rispetto alle obbligazioni che prevedono il pagamento di flussi cedolari durante la vita del titolo;
- obbligazioni a tasso misto e step-up: più lunga è la vita residua del titolo maggiore è la variazione nel prezzo;

Performance dei titoli di capitale in differenti condizioni di mercato

Prospettive circa la situazione economica dell'emittente		Aspettative del mercato rispetto alle prospettive di sviluppo dell'impresa/del settore industriale/dell'economia in generale		Generale sviluppo del mercato azionario		Fattori politici e psicologici	
positivo	negativo	aumenta	diminuisce	positivo	negativo	positivo	negativo
↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓

Performance degli organismi di investimento collettivo del risparmio in differenti condizioni di mercato

Poiché la composizione di ciascun OICR differisce l'uno dall'altro non è possibile fornire una rappresentazione generale degli effetti dei fattori rilevanti sulla performance potenziale di tali fondi in differenti condizioni di mercato.

Tenendo in considerazione l'insieme dei rischi, il patrimonio è investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili e immobili in base alla politica di investimento predeterminata. Non è pertanto possibile fornire una rappresentazione chiara circa i risultati del fondo in differenti condizioni di mercato.

In caso di fondi azionari o obbligazionari standard la presentazione schematica della performance degli investimenti diretti rispettivamente in titoli di capitale e di debito può, se applicabile, offrire alcune indicazioni. Comunque deve essere preso in considerazione il fatto che le perdite relative ad uno strumento finanziario contenuto nel fondo possano essere compensate dall'incremento di prezzo di un differente strumento finanziario incluso nella composizione del fondo stesso.

Performance dei principali strumenti finanziari derivati e di alcuni titoli di debito strutturati in differenti condizioni di mercato

	Qualità creditizia dell'emittente		Andamento dell'asset sottostante		Volatilità dell'asset sottostante		Aspettative su futuri dividendi	
	migliora	peggiora	aumenta	diminuisce	aumenta	diminuisce	aumenta	diminuisce
Linear certificate (es index certificate)	↑	↓	↑	↓				
Discount certificate	↑	↓	↑	↓	↓	↑	↓	↑
Bonus certificate	↑	↓	↑	↓	↓	↑	↓	↑
Express certificate	↑	↓	↑	↓	↓	↑	↓	↑
Capital protection certificate	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↓	↑
Leveraged certificate	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↓	↑
Reverse convertible bond	↑	↓	↑	↓	↓	↑	↓	↑
ETC	↑	↓	↑	↓				

	Livello generale dei tassi di interesse		Qualità creditizia dell'emittente		Andamento dell'asset sottostante		Volatilità dell'asset sottostante		Aspettative su futuri dividendi	
	migliora	peggiora	aumenta	aumenta	diminuisce	diminuisce	aumenta	diminuisce	aumenta	diminuisce
Obbligazioni convertibili	↓	↑	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↓	↑
Obbligazioni cum warrant	↓	↑	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↓	↑

Ad integrazione di quanto riportato nella tabella si riportano alcune spiegazioni, non esaustive, che supportano la comprensione della performance per i diversi tipi di obbligazioni strutturate:

obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant: più il valore del sottostante aumenta maggiore è la dipendenza dalla variazione del prezzo del sottostante

Performance dei principali warrant in differenti condizioni di mercato

	Qualità creditizia dell'emittente		Andamento dell'asset sottostante		Volatilità dell'asset sottostante		Aspettative su futuri dividendi	
	migliora	peggiora	aumenta	diminuisce	aumenta	diminuisce	aumenta	diminuisce
Call warrant	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↓	↑
Put warrant	↑	↓	↓	↑	↑	↓	↑	↓

Per ogni ulteriore informazione sui rischi legati agli investimenti che saranno effettuati nello svolgimento dei Servizi di Investimento di cui al presente contratto, nonché sulla performance degli strumenti finanziari in differenti condizioni di mercato, si rimanda alla documentazione integrativa che verrà consegnata, ove previsto, in occasione delle singole operazioni o all'inizio di un ciclo d'operazioni simili, nonché ai chiarimenti ed alle spiegazioni che verranno forniti dagli incaricati della Banca durante la fase consulenziale e di assistenza pre e post investimento

IV – INFORMAZIONE SUI COSTI E SUGLI ONERI

La presente sezione elenca i principali costi ed oneri standard connessi allo svolgimento dei servizi di investimento.

Per un'informazione completa si rimanda ai "Fogli Informativi" "Depositi di titoli a custodia ed amministrazione", "Servizio di intermediazione in strumenti finanziari" e "Servizio IB Internet Banking", disponibili presso tutti gli sportelli della Banca ed al seguente indirizzo internet: www.bancapassadore.it (Sezione "Trasparenza") ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito dei contratti relativi ai servizi stessi.

Obblighi di informativa ex-ante sui costi

Prima di dar corso a ogni operazione in Prodotti Finanziari al di fuori del Servizio di Gestione di Portafogli, la Banca fornisce al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti stessi, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca, nonché in merito all'effetto dei costi sulla redditività degli strumenti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.

L'informativa di cui sopra si riferisce in particolare alle tipologie di costi e oneri relative:

- al servizio prestato: costi e oneri pagati dal Cliente all'inizio o alla fine del servizio (spese una tantum); costi e oneri correnti pagati dal Cliente per il servizio prestato (spese ricorrenti); costi inerenti alle operazioni effettuate dalla Banca o da altre parti (costi per operazioni); costi e oneri per servizi accessori non inclusi nei costi indicati nelle casistiche precedenti (spese per servizi accessori); costi accessori diversi;
- allo strumento finanziario: costi e oneri (inclusi nel prezzo o che si aggiungono al prezzo dello strumento finanziario) pagati all'inizio o alla fine dell'investimento

nello strumento finanziario (spese una tantum); costi e oneri ricorrenti per la gestione dello strumento/prodotto finanziario che sono dedotti dal valore dello strumento finanziario durante l'investimento (spese ricorrenti); costi sostenuti per l'investimento e il disinvestimento (costi per operazioni); eventuali spese prelevate dal prodotto al verificarsi di determinate condizioni specificate (costi di natura accessoria / incidentale).

I predetti dati sono forniti in termini di importo monetario e percentuale e vengono stimati laddove non siano disponibili i valori effettivi.

Obblighi di Informativa ex post sui costi

La Banca invia al Cliente, per ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi prestati e dei Prodotti oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere che sia fornita una rappresentazione analitica dei dati inclusi nella rendicontazione.

Per maggiori informazioni sui costi e oneri propri degli OICR e di tutti gli altri "prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati" c.d. PRIIPs si rimanda al documento informativo (KID) redatto in conformità alle disposizioni comunitarie, nonché al documento informativo (KIID) per gli OICR che redigono tale documento. Per maggiori informazioni sugli incentivi si rimanda alla "Informativa sugli Incentivi" riportata nell'allegato "D" del presente documento.

INFORMAZIONI SUI COSTI DEI SERVIZI D'INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA (ESCLUSO IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI)

Servizi di investimento	Strumenti finanziari	Italiani COMMISSIONE	Esteri COMMISSIONE
Raccolta ordini/Esecuzione di ordini per conto dei clienti	Titoli di Stato ed Obbligazioni con vita residua inferiore all'anno	Max 0,30% con un minimo di Euro 10,00 per operazione	Max 0,30% con un minimo di Euro 10,00 per operazione
Raccolta ordini/Esecuzione di ordini per conto dei clienti	Titoli di Stato ed Obbligazioni con vita residua superiore all'anno	Max 0,50% con un minimo di Euro 20,00 per operazione	Max 0,50% con un minimo di Euro 25,00 per operazione
Raccolta ordini/Esecuzione di ordini per conto dei clienti	Azioni, Warrant, Covered Warrant, Diritti di opzione	Max 0,70% con un minimo di Euro 30,00 per operazione	Max 1,00% con un minimo di Euro 50,00 per operazione
Raccolta ordini/Esecuzione di ordini per conto dei clienti	ETF/ETC/ETN e Certificates	Max 0,70% con un minimo di Euro 30,00 per operazione	Max 1,00% con un minimo di Euro 50,00 per operazione
Sottoscrizione	BOT in sede di asta (oltre al recupero spese per operazione)	- Vita residua fino a 40 giorni: 0,03% - Vita residua da 81 a 120 giorni: 0,05% - Vita residua da 171 a 210 giorni: 0,10% - Vita residua da 251 a 330 giorni: 0,10%	- Vita residua da 41 a 80 giorni: 0,03% - Vita residua da 121 a 170 giorni: 0,05% - Vita residua da 211 a 250 giorni: 0,10% - Vita residua da 331 a 366 giorni: 0,15%

Negoziante per conto proprio	Il compenso per operazioni effettuate fuori borsa in contropartita diretta con la Banca è compreso nel prezzo segnalato ed accettato dal Cliente.	
Collocamento	Nessuna commissione è prevista a carico del Cliente, salvo quanto eventualmente riportato nel relativo documento di offerta	
Recupero spese per operazione	Euro 6,00	Euro 9,00
Recupero spese per ordine ineseguito o revocato	Euro 3,00	
Commissione valutaria di intervento per operazioni su strumenti finanziari in divisa estera	Max 0,15%	

Trading on line	0,195% con un minimo di Euro 5,00 per operazione	Rec. Spese per operazione Euro 3,00	Rec. Spese per ordine ineseguito o revocato Euro 2,00
------------------------	--	-------------------------------------	---

Operazioni a termine in cambi (Fx Forward)	
Margine (mark-up e hedging cost)	1,50% del valore negoziato
Recupero spese per operazione	€ 50,00 per operazione
Commissione di intervento applicabile sugli acquisti a termine di divise estere	0,20% con un minimo di € 5,00

INFORMAZIONI SUI COSTI DEI SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DALLA BANCA

Servizio di deposito di strumenti finanziari a custodia ed amministrazione	
Diritti di custodia e spese di amministrazione titoli presso la Banca o presso terzi depositari	- Euro 1,55 ogni € 500 di controvalore o frazione con minimo di Euro 10,00 e massimo Euro 125,00 per semestre - Deposito costituito solo da BOT, BTP e altri Titoli di Stato italiani: Euro 10,00 per semestre - Certificati di deposito della Banca, Obbligazioni della Banca, Pronti contro termine e OICR non quotati: gratuito
Commissioni semestrali comprensive di recupero spese reclamate da sub depositari esteri	Euro 0,1500 per mille (obbligazioni e Titoli di Stato depositati presso sub depositario estero) Euro 0,2200 per mille (altri titoli, ad esclusione degli OICR non quotati, depositati presso sub depositario estero)
Recupero spese di produzione e invio posizione titoli	Gratuito in forma cartacea Gratuito in forma elettronica
Recupero spese di produzione e invio rendicontazione fiscale	Gratuito in forma cartacea Gratuito in forma elettronica
Rimborso spese per accrediti cedole e dividendi	Euro 3,00 per titoli italiani Euro 5,00 per titoli esteri
Rimborso spese per produzione ed invio contabile di accredito cedole e dividendi	Gratuito in forma cartacea Gratuito in forma elettronica
Commissioni per operazioni sul capitale	Euro 15,00 (minimo Euro 2,00 e max 1,5% del controvalore ovvero del valore teorico dei nuovi titoli)
Commissione valutaria d'intervento per operazioni in divisa relative ad eventi amministrativi (quali, a titolo esemplificativo, rimborso titoli e operazioni di accredito cedole):	Max 0,15%
Lettera di avviso delle scadenze di cedole e di rimborso di titoli	Gratuito in forma cartacea Gratuito in forma elettronica
Lettera di estinzione dossier	Gratuito in forma cartacea Gratuito in forma elettronica
Trasferimenti, giri e ritiri titoli	Giro titoli ad altro dossier presso la Banca: gratuito Trasferimento titoli dematerializzati ad altra banca: recupero analitico delle spese applicate dai soggetti terzi intervenuti nell'operazione (i costi recuperati dalle controparti sono visionabili sul sito internet della Banca (www.bancapassadore.it) nella sezione "Trasparenza" alla voce "Spese per trasferimento titoli verso altro intermediario"). Trasferimento titoli non dematerializzati ad altra banca mediante assicurata: recupero delle spese assicurative e di trasporto valori Ritiro titoli non dematerializzati allo sportello: commissioni massime di € 60,00 per pratica + recupero delle eventuali spese assicurative e di trasporto valori

Servizio di cambio legato alla fornitura di servizi di investimento

Cambio applicato su operazioni di negoziazione di titoli depositati in amministrazione

E' applicato il cambio, determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, 2 giorni lavorativi antecedenti al regolamento se l'ordine è eseguito entro le 15.15, maggiorato/diminuito del differenziale massimo di 0,50%, altrimenti il cambio al durante ("spot") se l'ordine è eseguito dopo questo orario ed entro le 16.45 (orario di chiusura degli uffici della Banca); in caso di ordini eseguiti dopo le 16.45, qualora non fosse possibile fissare il cambio al durante ("spot") nella stessa giornata, è applicato il cambio al durante ("spot") determinato tra le 8.30 e le 9.00 del giorno lavorativo successivo. Per gli ordini con data di regolamento fino ad un giorno lavorativo è applicato il cambio al durante ("spot"). E' fatta salva la facoltà del Cliente di richiedere al momento dell'ordine una contrattazione personalizzata.

Cambio applicato su eventi amministrativi attinenti i titoli depositati in amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, operazioni di rimborso titoli e operazioni di accredito cedole)

E' applicato il cambio, determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane e riscontrabile sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, 2 giorni lavorativi antecedenti alla data di stacco/rimborso, salvo pagamenti ritardati da parte dell'emittente, maggiorato/diminuito del differenziale massimo di 0,50%.

INFORMAZIONI SUGLI ONERI FISCALI CONNESSI AI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI E AL DEPOSITO TITOLI**Tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi prodotti**

I prodotti finanziari immessi all'interno di un deposito titoli possono generare sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura finanziaria cd "capital gain"

Nel seguente prospetto è indicato il trattamento fiscale applicato ai principali strumenti finanziari in base alle disposizioni normative in vigore nell'ipotesi di persona fisica residente in Italia non esercente attività d'impresa e soggetti assimilati.

	Reddito di capitale (interessi)	Reddito diverso (cd. "capital gain")
Titoli pubblici italiani ed equiparati (equiparati: titoli emessi da regioni, province e comuni ed i titoli emessi da enti ed organismi internazionali costituiti in forza di accordi internazionali resi esecutivi in Italia ad esempio Bei, Birs, Bers, Ceca, Euratom - Cfr. elenco contenuto nella Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 dell'Agenzia delle Entrate)	12,5%	12,5%
Titoli di stato esteri emessi da Stati ed Enti territoriali cd "White list" (sono quelli inclusi nella lista dei paesi con adeguato scambio di informazioni)	12,5%	12,5%
Titoli di stato ed obbligazioni diversi dai precedenti (es. obbligazioni dei grandi emittenti: emesse da banche e da società quotate, obbligazioni private)	26%	26%
Partecipazioni non qualificate italiane	26%	26%
Partecipazioni qualificate italiane	26% (1)	26% (1)
Azioni estere (Stati non appartenenti a "Black list")	26%	26%
Pronti contro termine Due componenti: - differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti - rateo interessi titolo sottostante	12,5% o 26% su differenza prezzo e rateo interessi a seconda del titolo sottostante	
	Reddito di capitale (interessi)	Reddito diverso (cd. "capital gain")
Fondi comuni di investimento Sicav estere ETF	26% (2)	26% (2)
Valute - se la giacenza ha superato 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui	-	Modello Redditi
Titoli di risparmio per l'economia meridionale	5%	26%

(1) il comma 1006 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di bilancio 2018"), pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62, prevede il seguente **regime transitorio**: "[...] alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017" (regime dichiarativo).

Non sono considerate eventuali ritenute applicate da Stati esteri cd. netto frontiera.

Imposta sulle transazioni finanziarie "Tobin Tax"

Per determinate transazioni finanziarie è applicata l'Imposta sulle transazioni finanziarie cd. "Tobin Tax" che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, le operazioni su strumenti finanziari derivati e le operazioni ad alta frequenza su tali strumenti e valori. L'imposta è calcolata sul saldo netto tra acquisti e vendite dello stesso titolo per lo stesso cliente, a pari data di regolamento.

AZIONI sono assoggettati ad imposta solo gli acquisti	Acquisti effettuati su mercati regolamentati (MR) e sistemi multilaterali (MTF) europei e di altri Stati purché riconosciuti da un'Autorità pubblica e residenti in Stati che consentano lo scambio di informazioni (cd "White list") (3)	Acquisti al di fuori dei mercati menzionati (3)
- azioni (quotate e non quotate) emesse <u>da società residenti in Italia</u> ; - altri strumenti finanziari partecipativi emessi <u>da società residenti in Italia</u> ; - titoli rappresentativi dei predetti strumenti <u>indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente</u> (vi rientrano le cd. "American depositary receipts" e le cd. "Global depositary receipts"). Non è applicata alle operazioni su obbligazioni, ETF, ETC e Fondi/SICAV.	0,10%	0,20%

(3) sono esclusi gli acquisti di azioni negoziate in MR o MTF emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

DERIVATI sono assoggettati ad imposta sia gli acquisti che le vendite	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, Certificates, covered warrant e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratto di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure								
Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure								
Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200
Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure								
Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati.								

Imposta di bollo sul deposito titoli

In base alla normativa vigente, è applicata un'imposta di bollo proporzionale pari al 2,00 per mille annuo del controvalore del deposito titoli al momento della rendicontazione e da ragguagliare ai periodi rendicontati (con un massimo di Euro 14.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche).

INFORMATIVA EX ANTE SUI COSTI - ESEMPLIFICAZIONI

Poiché le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e oneri dei Servizi di Investimento prestati dalla Banca e dei Prodotti Finanziari fornite in occasione delle operazioni di investimento non comprendono le voci di costo che risultano non direttamente riconducibili a tali operazioni (es. costi connessi al servizio accessorio di deposito titoli) né eventuali oneri fiscali, si forniscono di seguito alcune esemplificazioni di tali costi con riferimento ad un periodo temporale di un anno.

Per semplicità si ipotizza che il controvalore indicato per ciascun deposito titoli e la relativa composizione sia sempre uguale al termine di ogni trimestre oggetto di rendicontazione.

COSTI CONNESSI AL SERVIZIO ACCESSORIO DI DEPOSITO TITOLI

Deposito titoli 1

controvalore: 50.000 euro

Deposito costituito solo da Titoli di Stato italiani

Invio trimestrale della posizione titoli in deposito

Sono accreditate nel corso dell'anno 6 cedole. Il Cliente ha richiesto espressamente l'invio delle relative contabili.

Le contabili sono inviate al Cliente in forma cartacea

Diritti di custodia e spese di amministrazione titoli (comprensivi di IVA)	Commissioni semestrali comprensive di recupero spese reclamate da subdepositari terzi (comprensivi di IVA)	Recupero spese produzione e invio posizione titoli	Recupero spese rendicontazione fiscale	Rimborso spese per accrediti cedole e dividendi	Rimborso spese per produzione e invio contabile di accreditato cedole e dividendi	Imposta di bollo
20 euro	-	-	-	18 euro	-	100 euro

Deposito titoli 2

controvalore: 200.000 euro

Deposito costituito per 160.000 da OICR non quotati e per 40.000 da azioni ed obbligazioni presso subdepositari italiani

Invio trimestrale della posizione titoli in deposito

Sono inviate nel corso dell'anno 3 rendicontazioni relative ai movimenti soggetti a tassazione sulle plusvalenze (cd. *capital gain*)

Le contabili sono inviate al Cliente in forma cartacea

Diritti di custodia e spese di amministrazione titoli (comprensivi di IVA)	Commissioni semestrali comprensive di recupero spese reclamate da subdepositari terzi (comprensivi di IVA)	Recupero spese produzione e invio posizione titoli	Recupero spese rendicontazione fiscale	Rimborso spese per accrediti cedole e dividendi	Rimborso spese per produzione e invio contabile di accreditato cedole e dividendi	Imposta di bollo
248 euro	-	-	-	-	-	400 euro

Deposito titoli 3

controvalore: 500.000 euro

Deposito costituito per 200.000 da azioni ed obbligazioni presso subdepositari italiani, per 100.000 da obbligazioni presso subdepositari esteri e per 200.000 da azioni presso subdepositari esteri

Invio trimestrale della posizione titoli in deposito

Sono accreditate nel corso dell'anno 3 cedole su obbligazioni italiane e 4 dividendi su azioni estere (cd. *capital gain*)

Sono inviate nel corso dell'anno 5 rendicontazioni fiscali relative ai movimenti soggetti a tassazione sulle plusvalenze

Le contabili nonché la rendicontazione fiscale sono messe a disposizione del Cliente in forma elettronica.

Diritti di custodia e spese di amministrazione titoli (comprensivi di IVA)	Commissioni semestrali comprensive di recupero spese reclamate da subdepositari terzi (comprensivi di IVA)	Recupero spese produzione e invio posizione titoli	Recupero spese rendicontazione fiscale	Rimborso spese per accrediti cedole e dividendi	Rimborso spese per produzione e invio contabile di accreditato cedole e dividendi	Imposta di bollo
250 euro (massimo)	118 euro	-	-	29 euro	-	1.000 euro

COSTI FISCALI CONNESSI ALLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI

Si forniscono di seguito esempi sul trattamento fiscale di alcune operazioni su strumenti finanziari, sulla base della vigente normativa tributaria.

Applicazione della tassazione sui redditi di capitale e diversi

- Vendita di un Titolo di Stato Italiano per un quantitativo di 15.000 al prezzo di 105,44 euro. Il Titolo ha uno scarto di emissione pari a 0,41007 euro e ha maturato un rateo interessi al momento della vendita pari a 0,40387: applicata imposta sostitutiva pari a 7,69 euro sullo scarto di emissione (redditi di capitale) e pari a 7,57 euro sul rateo interessi (redditi di capitale), per un totale di 15,26 euro. Si ipotizza che la vendita non abbia generato redditi diversi.

- Rimborso alla pari di un'obbligazione per un quantitativo di 50.000. L'obbligazione ha uno scarto di emissione pari a complessivi 5,00 euro: applicata imposta sostitutiva pari a 650 euro.

- Vendita di un'azione con realizzo di una plusvalenza pari a 1.166,06 euro. Non ci sono minusvalenze pregresse che possono essere portate a compensazione: applicata imposta sul capital gain per 303,17 euro.

- Rimborso di un OICR non quotato con realizzo di una minusvalenza pari a 11,27 euro. Non ci sono minusvalenze pregresse. Non è applicata alcuna tassazione e la minusvalenza viene caricata sulla posizione individuale del cliente per essere compensata con eventuali plusvalenze future.

- Vendita di un ETF con realizzo di una minusvalenza pari a 79,26 euro. Ci sono minusvalenza pregresse per 1.648,52: non è applicata alcuna tassazione e la minusvalenza viene caricata sulla posizione individuale del cliente per essere compensata con eventuali plusvalenze future. Il residuo di minusvalenze dopo l'operazione è pari a 1.727,78 euro.

Applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie – "Tobin Tax"

- Acquisto effettuato su un mercato regolamentato di un'azione emessa da una società residente in Italia con capitalizzazione superiore a 500 milioni, per un quantitativo di 300 quote al prezzo di 27,89 euro: applicata Tobin Tax pari a 8,37 euro

- Acquisto effettuato fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione di un'azione emessa da una società residente in Italia con capitalizzazione superiore a 500 milioni, per un quantitativo di 300 quote al prezzo di 27,89 euro: applicata Tobin Tax pari a 16,74 euro.

- Acquisto effettuato su un mercato regolamentato di un'azione emessa da una società residente in Italia con capitalizzazione inferiore a 500 milioni, per un quantitativo di 1000 quote al prezzo di 5,00 euro: Tobin Tax non applicata.

- Vendita di un certificate su azioni effettuata su un mercato regolamentato per un quantitativo di 300 quote al prezzo di 98,95: Tobin Tax pari a 0,50 euro.

INFORMAZIONI SUI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI PRESTATO DALLA BANCA

Gestione di Portafogli	Commissione trimestrale (oltre a IVA di legge) calcolata alla fine di ciascun trimestre sul patrimonio di inizio periodo, tenendo conto prorata di eventuali conferimenti e prelievi ed addebitata trimestralmente in via posticipata	Commissione di performance annua percentuale applicata sull' <u>extrarendimento</u> (al lordo di imposte e tasse ed al netto delle commissioni di gestione) calcolato come differenza tra la performance annua, se positiva e quella del relativo parametro di riferimento (oltre a IVA di legge)
Linea GdP Obbligazionaria globale	0,200%	20%
Linea GdP Obbligazionaria globale "E.I.S." (Esente Imposta Successione)	0,200%	20%
Linea GdP Obbligazionaria Mista - P.E.I.S. (Parzialmente Esente Imposta Successione)	0,300%	20%
Linea GdP Flessibile Conservativa	0,325%	20%
Linea GdP Flessibile	0,375%	20%
Linea GdP Alpha	0,400%	20%
Linea GdP Azionaria Globale	0,425%	20%
Linea GPF Flessibile Conservativa	0,325%	20%
Linea GPF Flessibile	0,400%	20%
Linea GPF Progressione 100	0,300%	0%
Linea GPF Azionaria Globale da Linea GPF Progressione 100	0,300%	20%
Linea GPF Azionaria Globale	0,425%	20%
Linee Personalizzate	Max 0,375%	20%
Spese di esecuzione e trasmissione ordini	0,07% per Titoli Di Stato e Obbligazioni italiani ed esteri	
	0,20% per Titoli azionari, Warrants, CW, ETF, ETC, ETN, Certificates italiani	
	0,25% per Titoli azionari, Warrants, CW, ETF, ETC, ETN, Certificates esteri	
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	Gratuito	
Linea GPF Bilanciata ESG	0,250%	0%
Spese di esecuzione e trasmissione ordini	0,20% per ETF, ETC, ETN italiani	
	0,25% per ETF, ETC, ETN esteri	
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale:	<ul style="list-style-type: none"> ● su supporto cartaceo ● in formato elettronico 	
	Gratuito	
	Gratuito	

Cambio applicato su operazioni di negoziazione dei titoli

E' applicato il cambio, determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, 2 giorni lavorativi antecedenti al regolamento se l'ordine è eseguito entro le 15.15, maggiorato/diminuito del differenziale massimo di 0,50%, altrimenti il cambio al durante ("spot") se l'ordine è eseguito dopo questo orario ed entro le 16.45 (orario di chiusura degli uffici della Banca); in caso di ordini eseguiti dopo le 16.45, qualora non fosse possibile fissare il cambio al durante ("spot") nella stessa giornata, è applicato il cambio al durante ("spot") determinato tra le 8.30 e le 9.00 del giorno lavorativo successivo. Per gli ordini con data di regolamento fino ad un giorno lavorativo è applicato il cambio al durante ("spot"). E' fatta salva la facoltà del gestore di richiedere al momento dell'ordine una contrattazione personalizzata.

Cambio applicato su eventi amministrativi attinenti i titoli depositati in amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, operazioni di rimborso titoli e operazioni di accredito cedole)

E' applicato il cambio, determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, 2 giorni lavorativi antecedenti alla data di stacco/rimborso, salvo pagamenti ritardati da parte dell'emittente, maggiorato/diminuito del differenziale massimo di 0,50%.

INFORMATIVA EX ANTE SUI COSTI DELLE LINEE DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Prima dell'apertura di un nuovo dossier in Gestione di Portafogli, o di un cambio linea per un dossier già in essere, è consegnato al Cliente uno modulo informativo che fornisce un'esemplificazione, con riferimento al periodo temporale di un anno, dei costi e degli oneri applicabili alla linea di Gestione di Portafogli oggetto di investimento. Tale modulo presenta altresì informazioni sugli oneri fiscali connessi al servizio di Gestione di Portafogli e sulle regole di applicazione del cambio per le operazioni in divisa effettuate nell'ambito dello stesso servizio.

Un facsimile del modulo informativo relativo a ciascuna linea può essere richiesto in qualsiasi momento presso le Filiali ed Agenzie della Banca.

Il presente documento rappresenta una sintesi dei principi e delle regole adottati dalla Banca in relazione all'attività di profilatura della Clientela ed ai controlli di adeguatezza/appropriatezza sulle operazioni in strumenti finanziari/servizi di investimento, in conformità con le indicazioni della normativa e in attuazione del modello adottato per la prestazione dei servizi di investimento.

La Banca, a condizione che il Cliente abbia fornito tutte le informazioni previste nel Questionario di Profilatura, presta il servizio di consulenza in materia di investimenti in abbinamento con gli altri Servizi di Investimento.

Nello svolgimento del suddetto servizio, la Banca fornisce al Cliente, , raccomandazioni relative a operazioni, anche richieste autonomamente dal cliente (c.d. "consulenza reattiva"), aventi ad oggetto i Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza.

Ove la Banca reputi "non adeguata" un'operazione autonomamente individuata dal Cliente, lo avverte di tale circostanza e raccomanda la non esecuzione dell'operazione. Il Cliente, qualora ritenga comunque di procedere nell'operazione richiesta, potrà farlo di sua iniziativa nell'ambito degli altri Servizi di Investimento, a esclusione della sottoscrizione di OICR non quotati collocati dalla Banca (fondi comuni di investimento/quote di SICAV). La possibilità per il Cliente di proseguire nell'ambito dei servizi esecutivi dopo un esito negativo della consulenza reattiva può inoltre essere esclusa in relazione alle operazioni di investimento in Prodotti emessi dalla Banca inclusi nel Perimetro di Consulenza, nonché rispetto alle operazioni di investimento in specifici Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza, emessi da terzi e collocati dalla Banca, di volta in volta individuati e indicati in apposita sezione del proprio sito internet e presso le dipendenze della Banca.

Ulteriormente, ove l'operazione richiesta dal Cliente abbia per oggetto Prodotti non compresi nel Perimetro di Consulenza, ed a condizione che il Cliente abbia fornito le informazioni di cui al Questionario di Profilatura, la Banca stessa – pur non essendone obbligata ai sensi della Normativa di Riferimento – oltre alla valutazione di appropriatezza, verificherà la coerenza delle operazioni anche rispetto alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del Cliente, come ricostruiti sulla base delle risposte fornite, nonché in considerazione del Portafoglio del Cliente.

In tal caso la verifica di coerenza è effettuata dalla Banca su base volontaria e non comporta la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione alle operazioni oggetto di tale valutazione. In deroga a quanto ora previsto, la Banca non effettua comunque alcuna verifica di coerenza nel caso in cui l'operazione richiesta dal Cliente abbia ad oggetto prodotti illiquidi.

Tutto quanto premesso la Banca, nel miglior interesse per la Clientela, si è dotata nell'ambito del proprio modello di prestazione dei servizi di investimento, di un articolato processo che si sviluppa nelle seguenti fasi:

- raccolta/aggiornamento delle informazioni relative alle caratteristiche della Clientela (tramite il "Questionario di Profilatura") e definizione del corrispondente profilo di investitore (cd "Profilatura del Cliente");
- mappatura degli strumenti finanziari;
- valutazione di adeguatezza/ appropriatezza in relazione ai servizi di investimento prestati.

Profilatura della Clientela

L'attività di profilatura è effettuata dalla Banca mediante la somministrazione alla Clientela (o potenziale Clientela), prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento, di un apposito Questionario di Profilatura sottoposto dal personale della Banca nell'ambito di incontri diretti con la Clientela.

La Banca ha predisposto due questionari, indirizzati, rispettivamente, alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche; ciascun questionario è poi strutturato per tener conto della diversa classificazione MIFID tra clienti retail e clienti professionali.

La compilazione del Questionario, arricchito con le informazioni detenute nel proprio Sistema Informativo (relative ad esempio, alle operazioni in strumenti/prodotti finanziari effettuate in passato), consente la definizione delle caratteristiche, esigenze e preferenze finanziarie del Cliente (in particolare, orizzonte temporale, tolleranza al rischio, esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari, obiettivi di investimento, caratteristiche sociodemografiche, eventuali preferenze di sostenibilità), che, confrontate con le caratteristiche di rischiosità e complessità degli strumenti/prodotti finanziari, consentono la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni finanziarie e delle gestioni di portafogli raccomandate, verificandone, in particolare, la corrispondenza rispetto all'esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari/servizi di

investimento, agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite.

Tali verifiche, consentono pertanto alla Banca di definire, secondo i parametri dalla stessa adottati, un corretto profilo su cui basare le valutazioni successive di Appropriatazza ed Adeguatezza.

L'eventuale rifiuto a fornire alcune o tutte le informazioni richieste impedisce alla Banca di prestare i servizi di Consulenza e di Gestione di Portafogli e di svolgere i citati controlli.

Il Questionario è composto dai seguenti documenti:

- Informativa preventiva

Il documento è volto a rendere il Cliente consapevole che la raccolta delle informazioni è finalizzata ad aumentare i livelli di tutela nei Suoi confronti quando assume la veste di investitore, mettendo la Banca in grado di poter agire nel suo migliore interesse.

L'Informativa si prefigge inoltre di sensibilizzare il Cliente in merito ad aspetti ritenuti basilari per l'attività di investimento, quali la comprensione dei concetti di rendimento atteso / rischio dei prodotti finanziari, l'orizzonte temporale da individuare per raggiungere gli obiettivi di investimento o le caratteristiche di sostenibilità degli strumenti finanziari.

- Scheda Intervista Appropriatazza

La Scheda ha lo scopo di determinare i livelli di conoscenza ed esperienza acquisiti dal Cliente in merito ai singoli servizi di investimento ed alle principali tipologie di prodotti finanziari, nonché ad individuare un livello più generale di cultura finanziaria da questi acquisita sulla base, oltre che delle esperienze pregresse, del percorso di studi effettuato e dall'attività lavorativa svolta. Mira inoltre, tramite specifiche domande, ad individuare il livello di conoscenze del Cliente in merito agli aspetti di rischio e complessità dei prodotti finanziari e la sua idoneità ad accedere al Servizio di Gestione di Portafogli.

Sono così definiti un Livello generale di conoscenze ed esperienze, un Livello di conoscenza ed esperienza dei fattori di complessità e di rischio e l'Idoneità al Servizio di gestione di portafogli, definiti di seguito anche come Profilo di conoscenza ed esperienza.

- Scheda intervista Adeguatezza

Il fine della Scheda è rilevare la situazione finanziaria del Cliente, gli obiettivi di investimento che si prefigge e l'orizzonte temporale individuato per raggiungerli, tenuto conto della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sopportare perdite nonché le eventuali preferenze di sostenibilità del Cliente.

Dalla compilazione del tale Scheda sono determinati un Profilo di rischio, costituito dall'Obiettivo di investimento, dalla relativa Tolleranza al rischio e dall'Orizzonte temporale, e un Profilo di sostenibilità, che esprime l'interesse del Cliente ad integrare le tematiche delle sostenibilità ESG in relazione alle scelte di investimento, i quali sono utilizzati per la valutazione di adeguatezza unitamente alle informazioni rilasciate con la Scheda Intervista Appropriatazza. Tale valutazione a maggior tutela del Cliente potrebbe essere effettuata dalla Banca assegnando al Cliente, in funzione della capacità di sopportazione delle perdite rilevata sulla base dei dati riguardanti la sua situazione finanziaria, un Profilo di rischio più conservativo rispetto a quello espresso dall'obiettivo di investimento e orizzonte temporale indicati dal Cliente stesse in sede di compilazione del Questionario.

Validità temporale e aggiornamento del Questionario

Il Questionario di Profilatura ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione (fatta eccezione per l'Informativa preventiva che viene acquisita solo una volta per soggetto profilato).

L'aggiornamento periodico del Questionario può avvenire:

- su iniziativa del Cliente, al quale, in sede di profilatura, è richiesto di comunicare alla Banca ogni variazione significativa intervenuta rispetto ai dati raccolti nella precedente intervista, in modo da valutare l'opportunità di procedere ad una revisione delle informazioni pur in presenza di un Questionario ancora valido;
- su richiesta della Banca, in caso di eventi straordinari (revisione delle modalità di profilatura, novità normative, notizie di rilievo che riguardano il Cliente) o con l'approssimarsi della scadenza del periodo di validità, con apposito invito al cliente per la conferma o l'aggiornamento delle informazioni in occasione del primo contatto utile.

Nel caso di aggiornamenti della profilatura che comportino un innalzamento del Profilo di Rischio assegnato e/o dell'Orizzonte temporale la validità del nuovo questionario è sospesa per un periodo di 30 giorni.

Scaduto il termine di validità senza un aggiornamento delle informazioni, la Banca non può erogare il servizio di consulenza né il servizio di gestione di portafogli. Non è altresì ammessa l'operatività d'iniziativa del cliente nell'ambito dei servizi esecutivi, fatta salva la vendita, su iniziativa del Cliente, di strumenti già in portafoglio.

Nel caso di rapporti cointestati è possibile erogare il servizio di Consulenza anche in presenza di informazioni della Scheda Intervista Appropriatezza scaduti relativi ad intestatari diversi dal firmatario, a condizione che risultino aggiornate (non scadute) le informazioni della Scheda Intervista Appropriatezza di quest'ultimo e le informazioni comuni sulla Scheda di Adeguatezza.

Mappatura degli strumenti finanziari

Il processo di valutazione dell'adeguatezza degli investimenti è basato non solo su un'attenta attività di profilatura della Clientela ma anche su una rigorosa mappatura degli strumenti finanziari trattati dalla Banca atta ad identificare, oltre ai dati tipicamente anagrafici e tecnici degli strumenti finanziari, le caratteristiche indispensabili per classificarli secondo criteri oggettivi in termini di rischiosità, complessità, liquidità, orizzonte temporale ed elementi di sostenibilità.

Valutazione di adeguatezza e di appropriatezza

La Banca si è dotata di un modello di valutazione dell'adeguatezza degli investimenti basato su una logica multivariata e di portafoglio.

Il modello prevede il confronto di una molteplicità di variabili afferenti, da un lato, al profilo di rischio del Cliente e, dall'altro, alle caratteristiche degli strumenti finanziari, non limitandosi al raffronto di un indice sintetico di rischio con il profilo di rischio, altrettanto sintetico, assegnato al Cliente. La valutazione di adeguatezza considera infatti contestualmente diversi aspetti richiesti dalla normativa, quali "esperienza e conoscenza", "situazione finanziaria", inclusa la capacità di sostenere le perdite e "obiettivi di investimento", inclusa la tolleranza al rischio. Fanno eccezione i contratti fx forward, operazioni a termine in cambi richieste da soggetti diversi da persone fisiche per finalità di copertura dal rischio cambio relativamente ad operazioni diverse da quelle in titoli, per i quali la valutazione di adeguatezza è svolta, di fatto, a livello di prodotto.

L'adozione di una logica di portafoglio consente infatti di cogliere le correlazioni tra fattori di rischio e di quantificare in maniera puntuale gli effetti della diversificazione sul livello complessivo di rischio degli investimenti.

La valutazione di appropriatezza sulle operazioni in amministrato rappresenta parte integrante dei controlli di adeguatezza svolti nell'ambito del servizio di consulenza e della verifica di "coerenza" previsti per le operazioni disposte d'iniziativa dei Clienti al di fuori dei perimetri consulenzabili e nell'ambito del servizio di trading on Line nonché i soli controlli effettuati nell'ambito della prestazione di Servizi d'Investimento cd. Esecutivi o di acquisto (se autorizzato) di titoli illiquidi.

Tale valutazione è volta a verificare che le operazioni poste in essere dalla Clientela risultino appropriate al livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti acquisita dal Cliente. In particolare, mira a verificare che chi dispone un ordine di acquisto di un prodotto finanziario sia in grado di comprenderne le caratteristiche ed il funzionamento e di valutarne correttamente gli eventuali elementi di complessità e quelli di rischiosità.

A tal fine la Banca utilizza le informazioni raccolte nella Scheda Intervista di Appropriatezza e le confronta con gli elementi acquisiti in fase di mappatura di ogni singolo prodotto oggetto dell'acquisto.

Nello specifico, il controllo prevede di confrontare il livello di complessità dei prodotti in acquisto con il livello generale di conoscenza ed esperienza ed il livello di conoscenza dei fattori di complessità e rischio del Cliente determinati dalla Profilatura del soggetto disponente.

Per quanto concerne il servizio di Gestione di Portafogli, in considerazione della delega concessa al gestore e delle caratteristiche della linea di investimento, la stessa è considerata appropriata per il Cliente se questo:

- risulta idoneo ad accedere al servizio
- presenta livelli minimi dei due indicatori (Livello generale di conoscenza ed esperienza e Livello di Conoscenza dei fattori di complessità e di rischio) definiti in funzione delle caratteristiche di ciascuna linea.

Nel caso di cointestazione la Banca, oltre ad accertarsi che tutti i cointestari risultino idonei ad accedere al servizio, prende in considerazione il Profilo di conoscenza ed esperienza più basso tra quello dei cointestari.

La valutazione di adeguatezza/di coerenza prevede come primo step i controlli indicati nella Valutazione di Appropriatezza.

La valutazione di adeguatezza prevede, mediante l'adozione di appositi indicatori, metodologie e scale di valori stabiliti dalla Banca, di verificare: che all'esito dell'esecuzione delle operazioni il Portafoglio risulti adeguato rispetto al Profilo di Rischio assegnato al Cliente per:

- o Livello complessivo di rischio
- o Rischio di mercato
- o Durata media.

Inoltre relativamente alla componente amministrata del Portafoglio¹ (in quanto in gestione di portafogli operano appositi presidi volti a garantire il rispetto delle caratteristiche delle linee e dei vincoli di investimento stabiliti dal mandato) ed esclusivamente sulle operazioni di acquisto sono effettuati i seguenti ulteriori controlli:

- o di concentrazione per complessità
- o di rischio di credito per singolo strumento obbligazionario
- o di concentrazione per singolo emittente
- o di concentrazione per nazione di appartenenza degli emittenti
- o di concentrazione per divise estere diverse dall'euro
- o di frequenza con riferimento al numero delle operazioni in strumenti finanziari effettuate dal Cliente in un determinato periodo di tempo ed il numero massimo di operazioni che, in quel periodo di tempo, si ritiene, di norma, coerente con un investitore di pari Profilo di rischio

attivati solo se pertinenti rispetto alla/alle operazione/operazioni oggetto dello specifico investimento (ad esempio nel caso in cui l'operazione riguarda l'acquisto di uno strumento finanziario in euro il controllo di concentrazione per divise estere diverse dall'euro non è applicabile).

Viene inoltre effettuata l'analisi dei costi e benefici dei cd. Switch tra prodotti / strumenti finanziari nell'ambito della prestazione di consulenza.

Nel caso di operatività in fx forward è svolto, oltre alla valutazione di appropriatezza, un controllo di adeguatezza relativo al solo livello di rischio dello strumento rispetto al Profilo di Rischio assegnato al Cliente, considerata l'ottica di prodotto della relativa operatività.

Adeguatezza Migliorativa

La Banca consente l'effettuazione di operazioni di disinvestimento/investimento su un Portafoglio non adeguato in partenza anche se, al termine della consulenza, non vi sia stato un completo rientro all'interno di tutti i parametri di adeguatezza del portafoglio, purché dalle risultanze dell'esito finale del controllo almeno uno dei parametri inizialmente non adeguati mostri un miglioramento e non si registri un peggioramento degli altri.

Adeguatezza Esg

Nei controlli di adeguatezza la Banca tiene conto delle preferenze in tema di sostenibilità (c.d. ESG) eventualmente espresse dalla Clientela in relazione alle scelte di investimento.

La valutazione di adeguatezza ESG:

- è una valutazione di adeguatezza successiva e distinta rispetto a quella sui parametri tradizionali di rischio e si articola su due livelli:

▫ un controllo di Portafoglio rispetto al Profilo di sostenibilità espresso (Basso, Medio e Alto)

▫ un controllo di Prodotto qualora il Cliente abbia manifestato anche preferenze di dettaglio sulle caratteristiche di sostenibilità degli strumenti finanziari oggetto di investimento;

- non è «bloccante»: in caso di non soddisfacimento delle preferenze di sostenibilità manifestate, è prevista la possibilità per il Cliente, opportunamente informato, di «adattare» le preferenze stesse rispetto alla singola consulenza.

Anche rispetto ai parametri di sostenibilità viene applicata l'adeguatezza «migliorativa».

¹ Si intende la consistenza dei depositi titoli in amministrato e della liquidità disponibile sui relativi conti correnti di regolamento

Report di adeguatezza

Nel caso di consulenza positiva la Banca fornisce un report di adeguatezza su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, specificando la consulenza prestata e perché questa corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. Nel caso di consulenza richiesta dal Cliente con esito negativo fornisce invece le motivazioni dell'inadeguatezza dell'ordine e raccomanda la non esecuzione.

Nel caso di iniziativa del Cliente su strumenti finanziari senza prestazione del servizio di consulenza, la Banca fornisce sul report "Verifica di appropriatezza e di coerenza delle operazioni disposte" gli esiti dei controlli effettuati.

La Banca fornisce il monitoraggio periodico dell'adeguatezza di portafoglio semestralmente con riferimento ai rapporti in amministrato e trimestralmente con riferimento ai rapporti in gestione di portafogli.

Ulteriori informazioni possono essere richieste dal Cliente alla Banca.

ALLEGATO A - INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Uno degli obiettivi principali della normativa di matrice europea, volta alla costituzione di un mercato finanziario europeo integrato, è la migliore protezione degli investitori mediante la creazione di distinte categorie d'investitori a cui si applicano differenti tutele, modalità d'esecuzione dei servizi finanziari ed obblighi informativi.

La Banca ha provveduto a formulare una strategia di classificazione della Clientela relativamente ai servizi di investimento offerti, contenuta nel documento "Policy di classificazione della clientela" reso disponibile all'indirizzo internet della Banca. Il presente documento rappresenta una sintesi di tale policy.

INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

La Clientela è suddivisa in tre categorie:

- Cliente al dettaglio (detti anche Clienti Retail)
- Cliente Professionale
- Controparte Qualificata

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I Clienti Retail sono tutti i Clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come Clienti professionali. Ai Clienti Retail è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. "best execution"). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) la loro situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite;
- c) i loro obiettivi di investimento, incluse la tolleranza al rischio e le proprie preferenze di sostenibilità;

Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il Cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del Cliente).

I Clienti professionali sono soggetti in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e della competenza tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali Clienti il procedimento per la valutazione d'adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione d'appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo). Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare Clienti professionali (c.d. Clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro)), il Governo della Repubblica, la Banca d'Italia. Alcuni Clienti Retail - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. Clienti professionali su richiesta): cfr il paragrafo "Modifica della classificazione".

Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali e s'identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto, possedendo il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di Clienti professionali che necessita del livello di protezione più basso con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio. Nella prestazione di tali servizi di investimento, ai sensi dell'art. 61 del regolamento Intermediari, sono

Controparti Qualificate i soggetti che rientrano in una delle definizioni previste dall'art. 6 comma 2 quater lettera d) numeri 1), 2), 3) del TUF ovvero: le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le società di cui all'articolo 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE ("MiFID II"); le categorie corrispondenti a quelle precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e alle relative misure di esecuzione. Sono altresì Controparti Qualificate le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del regolamento Intermediari Consob non già richiamate ai punti precedenti, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE ("MiFID II"), dall'ordinamento dello Stato dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. In tal caso la Banca deve ottenere da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

La classificazione del Cliente come Controparte Qualificata comporta la disapplicazione della quasi totalità delle disposizioni relative agli obblighi di condotta previsti in capo agli intermediari e si prevede un'applicazione limitata delle disposizioni in tema di: i) informazioni precontrattuali; ii) rendicontazione.

Classificazione iniziale

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al Cliente la classificazione assegnatagli. In particolare la classificazione attribuita è comunicata al Cliente in occasione della "Profilatura" ed al momento dell'apertura del rapporto con la Banca nell'ambito del contratto.

Modifica della classificazione

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai Clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione), sia su richiesta del Cliente. Il Cliente, seguendo uno specifico iter procedurale, consultabile sul sito Internet della Banca nell'ambito della "Policy di classificazione della clientela", e che gli verrà illustrato in Filiale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata oppure di passare ad una categoria meno tutelata.

In particolare, con riferimento al c.d. "downgrade" (richiesta di maggiore protezione):

a) il Cliente professionale può richiedere di essere trattato come Cliente al dettaglio. In tal caso l'accoglimento della richiesta è soggetto al consenso della Banca;

b) il Cliente classificato come Controparte qualificata può richiedere di essere trattato come Cliente professionale o come Cliente al dettaglio.

Con riferimento al c.d. "upgrade" (richiesta di minore protezione) il Cliente Retail può richiedere di essere trattato come Cliente Professionale.

La richiesta di modifica della classificazione attribuita dalla Banca può essere formulata esclusivamente sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati. Non sono accettate richieste di variazione della classificazione relativamente ad un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione. Le richieste di classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta sono oggetto di un'approfondita valutazione da parte della Banca.

La Banca, in particolare, procede ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al Cliente.

Spetta ai Clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

Upgrade Clienti Retail privati

In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come Cliente professionale su richiesta, la Banca dovrà verificare: (i) che il Cliente possieda competenze, esperienze e conoscenze tali per cui lo stesso possa essere considerato in grado di adottare consapevolmente decisioni in materia di investimenti e comprendere i rischi che assume e (ii) che siano realizzate almeno due delle seguenti condizioni:

- il Cliente deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Upgrade Clienti Retail pubblici

Possono richiedere di essere classificati come Clienti Professionali pubblici le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni nonché gli enti pubblici nazionali e regionali.

Alla richiesta di upgrade il Cliente dovrà allegare una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario e dimostrare che siano soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:

- entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Modifica delle tutele

Nel caso di passaggio di categoria da Cliente Retail a Cliente Professionale la Banca ha diritto di presumere che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assume. Nei confronti dei Clienti Professionali su richiesta, pertanto, la Banca potrà effettuare una Valutazione di Adeguatezza meno approfondita e non effettuare la Valutazione di Appropriatezza. Inoltre, la classificazione nell'ambito di tale categoria ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti Retail, quali:

- disapplicazione dell'obbligo di fornire informazioni su posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali ai sensi dell'art. 62, par. 2, Reg. Delegato UE 2017/565;
- disapplicazione degli obblighi informativi su costi e oneri all'infuori della consulenza e della gestione di portafogli;
- applicazione della disciplina dei rendiconti periodici solo su richiesta del Cliente ex art. 60 c. 3-bis Reg. Intermediari;
- applicazione della disciplina dell'analisi dei costi e benefici in caso di cambiamenti degli investimenti solo su richiesta del Cliente ex art. 40-bis Reg. Intermediari;
- disapplicazione delle tutele previste in caso di offerta fuori sede ex art. 30 d.lgs. 58/98;
- possibile attenuazione degli obblighi informativi aventi ad oggetto natura e rischi degli strumenti finanziari ex art. 48 Reg. Delegato UE 2017/565;
- disapplicazione dell'attribuzione al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, di una valenza centrale al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente ex art. 64 Reg. Delegato UE 2017/565;
- non prevista la fornitura del riepilogo, nell'ambito dell'execution policy, della politica pertinente che metta in evidenza i costi totali cui sono soggetti i clienti;
- non prevista la fornitura di informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena la Banca viene a conoscenza di tali difficoltà.

Inoltre, con riferimento al formato elettronico con cui la Banca fornisce le informazioni inerenti alla prestazione dei servizi di investimento, la possibilità di esercitare il c.d. "opt-in" per la ricezione dell'informativa in formato cartaceo non è prevista per i Clienti Professionali.

ALLEGATO B - INFORMATIVA SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

PREMESSA

Il ricorrere di situazioni di potenziale conflitto di interesse è connesso alle attività della Banca e, più in generale, di qualsiasi intermediario che presti una pluralità di servizi di investimento. Il legislatore comunitario ha, infatti, preso atto che l'esercizio simultaneo di una gamma sempre più ampia di attività di investimento ha aumentato le possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti e che è pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli stessi.

La Banca, dunque, in conformità con la normativa applicabile ha proceduto a:

- individuare, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire e gestire tali conflitti;
- predisporre e aggiornare periodicamente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o attività di investimento svolti dalla Banca o per suo conto, per i quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gli interessi di uno o più clienti;
- monitorare le misure di gestione dei conflitti di interesse al fine di individuare e correggere eventuali carenze.

POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSI

Secondo quanto stabilito dall'art. 47 c. 1 lett. h) del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565 viene di seguito descritta, in forma sintetica, la politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi ed attività di investimento e servizi accessori.

In particolare, si illustrano le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che rischia di ledere in modo significativo gli interessi di uno o più clienti, al momento della prestazione di uno dei seguenti servizi ed attività di investimento:

- Negoziazione per conto proprio;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Collocamento di strumenti finanziari (con o senza assunzione a fermo e/o impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente)
- Gestione di portafogli;
- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Consulenza in materia di investimenti.

Nonché dei seguenti servizi accessori:

- concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari

Sono, inoltre, delineate le procedure e le misure adottate per evitare che i conflitti di interesse individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Qualora lo ritenga opportuno, il cliente può richiedere maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse seguita dalla Banca.

DEFINIZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSE

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 ("Regolamento 565"), si ha conflitto di interesse se a seguito della prestazione di servizi, la Banca, un Soggetto Rilevante (come definito dall'art. 2 comma 1, n. 1)² del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) o un soggetto avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, o dell'operazione realizzata per suo conto distinto da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio della Banca stessa, dei Soggetti Rilevanti o di altri soggetti aventi legami di controllo, diretto o indiretto con la Banca.

TIPOLOGIE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Le fattispecie di conflitto di interessi che la Banca ha individuato e per le quali ha adottato disposizioni organizzative e amministrative al fine di prevenire e gestire le stesse, in via esemplificativa e non tassativa, sono:

(i) Conflitti di interesse connessi alla **prestazione congiunta di più servizi**

Servizi di investimento in potenziale conflitto:
Collocamento e consulenza
Collocamento e gestione di portafogli
Negoziazione in conto proprio e consulenza
Negoziazione in conto proprio e gestione di portafogli

In questa categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che la Banca svolge nei confronti dei Clienti servizi e/o attività di investimento diversi.

In particolare le principali tipologie di conflitti di interesse individuate sono relative a:

- l'operatività di trading proprietario svolta congiuntamente ad altri servizi, quali la gestione di portafogli o la consulenza;
- l'attività di collocamento di strumenti finanziari con impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente svolta congiuntamente alla gestione di portafogli o alla consulenza;
- il collocamento di OICR per i quali la Banca ha in delega la gestione di determinati comparti svolta congiuntamente alla gestione di portafogli o alla consulenza;
- l'utilizzo del Servizio Negoziazione e Mercati quale negoziatore nell'ambito del Servizio di gestione di portafogli.

(ii) Conflitti di interesse connessi alla **prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca** o alla sussistenza di **legami di tipo societario con l'emittente** dei prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio

Servizi di investimento in potenziale conflitto:
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Collocamento
Negoziazione in conto proprio
Gestione di portafogli
Consulenza

In questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da altre società a questa collegate/partecipate. In tutte queste ipotesi la Banca è portatrice di un interesse distinto da quello del cliente, in quanto potrebbe trarre vantaggio dall'inserimento di detti prodotti all'interno dei portafogli della Clientela.

(iii) Conflitti di interesse connessi alla **esistenza di posizioni di rischio aperte sull'emittente** di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio

Servizi di investimento in potenziale conflitto:
Collocamento
Negoziazione in conto proprio
Gestione di portafogli
Consulenza

In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato ha ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da Società per cui la Banca:

- detiene posizioni direzionali rilevanti in titoli obbligazionari;
- ha in essere una relazione creditizia di importo rilevante.

In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe avere interesse a collocare presso la clientela gli strumenti finanziari in oggetto per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito della clientela.

(iv) Conflitti di interesse **nell'ambito dello stesso servizio**

Servizi di investimento in potenziale conflitto:
Ricezione e trasmissione ordini
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Negoziazione in conto proprio

In questa categoria sono compresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi ricevuti allo sportello o telefonicamente.

(v) Conflitti di interesse connessi alla **percezione di incentivi**, in relazione al servizio prestato al cliente, diversi dalle commissioni o dalle competenze pagate direttamente alla Banca dalla clientela

Servizi di investimento in potenziale conflitto:
Collocamento
Consulenza

Rientrano in tale casistica:

- la retrocessione di commissioni;
- gli aumenti delle retrocessioni, da parte delle società di gestione degli OICR, in funzione dei volumi raggiunti.

Per maggiori dettagli in merito agli incentivi percepiti dalla Banca in relazione ai servizi di investimento o accessori si rinvia all'allegato D - INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI

(vi) Conflitti di interesse di **carattere organizzativo**

Rientrano in tale ambito le situazioni in cui la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a servizi di investimento/accessori o attività di investimento distinti può nuocere agli interessi dei clienti o determinare un profitto per l'intermediario.

Ad esempio, nel caso di una mancata segregazione di ruoli tra soggetto proponente una pratica di fido e soggetto deliberante, si potrebbe verificare la circostanza in cui un cliente può essere privilegiato rispetto ad altri.

(vii) Conflitti di interesse **connessi all'accesso ad informazioni privilegiate**

Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire dall'accesso a informazioni privilegiate in relazione all'attività svolta per conto di emittenti quotati o che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni. La conoscenza di dette informazioni potrebbe influenzare la prestazione di servizi di investimento quali la negoziazione per conto proprio, creando un profitto per l'intermediario e un potenziale danno a carico della clientela.

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha individuato misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi che sono innanzitutto volte a:

alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;

- persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla Banca nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca. (cfr art. 2, co. 1, n. 1).

² soggetto rilevante» in relazione alla Banca: uno dei seguenti soggetti:

- amministratore, socio o equivalente, dirigente o consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- dipendente della Banca o di un suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e che partecipa

- a) garantire che i Soggetti Rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato e sulla base di procedure predefinite per eliminare/controlare detti conflitti;
 - b) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
 - c) assicurare la vigilanza separata sui Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di Clienti o la prestazione di servizi a Clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
 - d) garantire l'assenza di ogni legame diretto tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare situazioni di potenziale conflitto di interesse in relazione a dette attività;
 - e) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un Soggetto Rilevante di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
 - f) impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
- Inoltre ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, richiamato dall'art. 93 del Regolamento Intermediari, la Banca ha individuato misure volte ad assicurare che gli interessi dei Clienti non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate.

Ciò premesso, al fine di prevenire e gestire i conflitti di interesse a rischio potenziale di danneggiamento degli interessi dei clienti sono state adottate le seguenti misure.

Principi deontologici

La Banca si è dotata di un complesso di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento di ogni attività aziendale e quindi anche la prestazione dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori. Tali principi consistono nella rigorosa osservanza della legge, nella concorrenza leale, nella trasparenza, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dei fornitori, dei dipendenti, degli azionisti, delle istituzioni e della collettività.

Più in dettaglio, la Banca ha adottato un Codice Etico, un Codice di Comportamento e un Codice di Autodisciplina in operazioni su strumenti finanziari, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali:

- centralità del cliente e sviluppo del servizio;
- etica e trasparenza;
- correttezza, lealtà e collaborazione;
- rispetto del segreto professionale;
- rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.

Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento e dal Codice di Autodisciplina, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nei tre Codici.

Separatezza ed indipendenza funzionale

La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti. In tal senso opera la separazione fisica e organizzativa tra la struttura interna che presta il servizio di gestione di portafogli e la struttura interna che presta i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari.

Peraltro, in conseguenza delle proprie dimensioni e specificità operative non è prevista una completa segregazione funzionale ed operativa tra gli operatori addetti alla consulenza e ai servizi di investimento connessi.

Misure operative

Per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento nel rispetto dell'interesse del Cliente, la Banca ha adottato le seguenti misure, distinte in presidi di carattere generale (ossia, applicabili a tutte le fattispecie di conflitto individuate) e presidi di carattere specifico, che sono adottate in relazione a talune tra le aree di conflitto individuate:

Misure operative di carattere generale

- a) **Modalità di offerta dei servizi di investimento:** procedure organizzative, informatiche e regole di condotta atte a disciplinare le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente;
- b) **Procedure su informazioni privilegiate:** procedure per la gestione delle informazioni privilegiate e per il monitoraggio dell'operatività in strumenti finanziari, al fine di rilevare condotte potenzialmente abusive ai sensi della normativa in tema di abusi di mercato;
- c) **Procedura di trattamento dei reclami:** una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo alle aree di business, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- d) **Retribuzione dei Soggetti Rilevanti:** eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti Rilevanti che esercitano in modo prevalente un'attività e la retribuzione di altri Soggetti Rilevanti che esercitano in modo prevalente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- e) **Influenza di un Soggetto Rilevante:** divieto o limitazione dell'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un Soggetto Rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- f) **Partecipazione di un Soggetto Rilevante:** divieto o controllo della partecipazione simultanea o conseguente di un Soggetto Rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
- g) **Politica di remunerazione del personale:** una politica di remunerazione e incentivazione del personale che non preveda target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai Clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del Cliente;
- h) **Codice di Autodisciplina:** l'adozione del citato Codice di Autodisciplina, che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti.

Misure operative di carattere specifico

- i) **Trattazione degli ordini - best execution:** regole per una trattazione non discrezionale degli ordini della Clientela, in modo da non favorire l'interesse di uno o più Clienti a scapito di altri;
- j) **Approvazione dei prodotti:** regole in materia di analisi, selezione e approvazione dei prodotti distribuibili in funzione delle loro caratteristiche e a quelle della Clientela;
- k) **Analisi degli accordi di collocamento:** obbligo in capo al Servizio Coordinamento Rete Titoli, coadiuvato dalla Direzione Finanza, dal Servizio Compliance e, con riferimento agli OICR, in collaborazione con l'Ufficio Amministrazione Fondi, di analizzare preventivamente le proposte di convenzioni di collocamento di strumenti finanziari allo scopo di individuare e gestire i relativi conflitti di interesse, tenendo conto anche dei relativi profili di complessità che potrebbero determinare modalità di remunerazione più favorevoli per la Banca. La Banca non sottoscrive con controparti terze accordi commerciali che implicino vincoli di budget;
- l) **Policy incentivi:** adozione di una politica per la gestione degli incentivi pagati o ricevuti dalla Banca nella prestazione dei servizi e attività di investimento;
- m) **Policies recanti limiti alla prestazione di servizi di investimento:** adozione di specifiche Policies volte a inibire o limitare operatività suscettibili di generare potenziali conflitti di interesse, quali, ad esempio: (i) non includere le obbligazioni strutturate e i certificates oggetto di collocamento da parte della Banca nei portafogli gestiti; (ii) consentire l'inserimento di obbligazioni di propria emissione nei portafogli gestiti, purché presentino caratteristiche di rischio/rendimento più convenienti rispetto ad analoghi investimenti già presenti nei portafogli gestiti; (iii) previsione di limiti quantitativi circa l'inserimento di OICR gestiti in delega nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- n) **Policy su obbligazioni proprie:** adozione di indirizzi volti a inibire l'incentivo a scoraggiare lo smobilizzo delle obbligazioni eventualmente emesse dalla Banca da parte della Clientela. In tale contesto, si provvede a fornire ai Clienti l'informativa sugli strumenti finanziari di propria emissione e sulle differenze rispetto ai depositi bancari in termini di rendimento, rischio e protezioni ai sensi della Direttiva 2014/49/UE;
- o) **Vincoli alla prestazione di servizi di investimento:** limitazioni o astensione dall'operatività in caso di conflitti che possano nuocere agli interessi di un Cliente, quale a titolo di esempio il blocco all'acquisto su iniziativa del Cliente in caso di operazione non adeguata, nell'ambito del servizio di consulenza, avente a oggetto

l'investimento in prodotti emessi dalla Banca, nonché in specifici prodotti emessi da terzi e collocati dalla Banca, di volta in volta da Questa individuati; la possibilità di distribuire determinati prodotti unicamente in consulenza attiva (iniziativa Banca) con controllo di adeguatezza bloccante.

Ulteriori e/o più mirate misure vengono predisposte in relazione alle specificità delle operazioni sulle quali la Banca abbia valutato, prima del loro avvio, la possibile insorgenza di conflitti di interesse tali da fare ritenere le ordinarie misure di gestione inadeguate ad assicurare, con ragionevole certezza, che l'interesse di uno o più Clienti non sia pregiudicato.

CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICA INFORMATIVA

Nel caso di operazioni in cui le misure di gestione adottate siano ritenute non idonee ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, in quanto:

- non è stato possibile individuare idonee misure organizzative; o
- le soluzioni organizzative e amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio in esame

la Banca fornisce, ai sensi dell'art. 34 c. 4 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, un'ulteriore informativa resa su supporto durevole, contenente, oltre all'indicazione chiara che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la descrizione della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse, dei rischi che si generano per il cliente in conseguenza degli stessi e delle azioni

intraprese per attenuarli. La comunicazione peraltro non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per assumere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto.

La Banca deve provvedere a che la comunicazione ai clienti sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

A richiesta dei clienti viene consegnata copia integrale del documento "Policy di gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori".

AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La "Policy di gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori" e il presente documento di sintesi per la clientela devono essere oggetto di verifica con cadenza almeno annuale.

Qualora si evidenzino necessità di aggiornamenti la Banca provvede ad effettuare le opportune modifiche alle modalità di gestione dei conflitti di interesse e, se del caso, alla Policy e alla presente sintesi.

La Banca comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata al presente documento di sintesi secondo le modalità indicate nel Contratto.

ALLEGATO C - INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

INFORMAZIONI GENERALI

PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

La direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e relativi regolamenti attuativi, hanno modificato la disciplina preveniente di derivazione comunitaria in materia di best execution (cd. MiFID I), disponendo obblighi informativi maggiormente pregnanti verso la clientela e confermandone, tuttavia, l'impianto normativo.

In particolare in base a tali obblighi l'intermediario deve mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell'ordine.

L'importanza relativa dei suddetti fattori deve essere definita dall'intermediario, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

In conformità alla Normativa di Riferimento, Banca Passadore & C. ha pertanto adottato meccanismi efficaci (c.d. misure di esecuzione) che consentano l'adozione di tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti (cd. best execution) nell'esecuzione/trasmissione degli ordini.

In particolare la Banca ha predisposto **una strategia di esecuzione degli ordini** relativamente alla prestazione dei servizi di:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- gestione di portafogli laddove esegua direttamente le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente

nonché **una strategia di trasmissione degli ordini** relativamente alla prestazione dei servizi di:

- ricezione e trasmissione di ordini;
- gestione di portafogli laddove esegua tramite un intermediario negoziatore le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente.

In relazione all'attività di gestione di OICR svolta nell'ambito di una delega conferita alla Banca da altri intermediari, anche qualora la Banca stessa, in qualità di gestore delegato di OICR, si avvalga del proprio Servizio Negoziazione e Mercati, trovano piena attuazione le disposizioni enunciate nella propria Policy che disciplinano la

strategia di esecuzione e trasmissione adottata dalla Banca in qualità di soggetto negoziatore.

Per ciascuna tipologia di strumenti finanziari siano essi quotati o meno su una sede di negoziazione³ o al di fuori di essi (over the counter "OTC"), la Banca ha individuato la sede di esecuzione⁴ ovvero i soggetti negoziatori ai quali trasmettere gli ordini (in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi) impartiti dal Cliente/gestore al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile (c.d. best execution) quando presta i servizi sopra menzionati.

Il presente documento rappresenta una sintesi di tali strategie. Il documento completo "Policy trasmissione e esecuzione ordini" è disponibile sul sito internet della Banca.

FATTORI DI BEST EXECUTION

I Fattori presi in considerazione dalla Banca nell'esecuzione e nella trasmissione di un ordine al fine di garantire la Best Execution sono: corrispettivo totale dell'operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione; rapidità e probabilità di esecuzione; rapidità e probabilità di regolamento; natura e dimensione dell'ordine; ogni altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine.

CRITERI DI BEST EXECUTION

Per stabilire l'importanza relativa dei fattori sopra indicati, la Banca tiene in considerazione i seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione in qualità di cliente al dettaglio o professionale;
- caratteristiche dell'ordine del cliente (dimensione dell'ordine in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato e la natura dell'ordine);
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

IMPORTANZA RELATIVA DEI FATTORI DI BEST EXECUTION

La Banca, al fine di adempiere all'obbligo di garantire la best execution ai propri clienti, considera quale fattore principale sia con riferimento ad ordini impartiti da clienti al dettaglio sia con riferimento ad ordini impartiti da clienti professionali, il corrispettivo totale pagato dal cliente (c.d. "Total consideration"). Il corrispettivo totale è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai relativi costi di esecuzione che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine stesso (comprese le competenze della sede di

³ Sede di negoziazione: Mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), sistemi organizzati di negoziazione (OTF)

⁴ Sede di esecuzione: Mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), sistemi organizzati di negoziazione (OTF), internalizzatori sistematici, market makers, altri

fornitori di liquidità o entità che svolgono in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.

esecuzione dell'ordine, quelle per il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine).

Tuttavia, in considerazione della dimensione e della natura dell'ordine, la Banca può assegnare maggiore importanza relativa a differenti fattori di best execution qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

Tra tali fattispecie rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ordini su titoli obbligazionari di controvalore rilevante, per i quali la Banca considera quale fattore principale la probabilità di esecuzione dell'ordine.

ISTRUZIONI SPECIFICHE DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine, può trasmettere alla Banca un'istruzione specifica avente ad oggetto una Sede di Esecuzione, ovvero una particolare modalità di esecuzione, che dovrà essere rispettata dalla Banca ai fini della esecuzione dell'ordine stesso.

La Banca è tenuta ad eseguire l'ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal cliente. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, relativamente ai soli aspetti dell'ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal cliente, la Banca applicherà la propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Il conferimento dell'istruzione specifica "curando" (che prevede una gestione attiva e manuale da parte di un operatore) si intende riferito alla totalità dell'ordine.

Le eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Policy limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, in quanto possono comportare l'impossibilità di seguire tutte le misure previste nella Policy stessa.

Gli ordini impartiti dal Cliente tramite la funzione di Trading on line sono trasmessi al negoziatore con l'indicazione specifica del mercato di esecuzione in quanto sono inseribili esclusivamente ordini sui mercati azionari gestiti da Borsa italiana.

MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

La Banca verifica su base continuativa il rispetto delle condizioni, modalità e criteri definiti dal presente documento al fine di appurare se nella trasmissione/esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il Cliente, nonché di recepire le nuove possibilità offerte dall'evoluzione dei mercati e di correggere eventuali carenze riscontrate.

In particolare nel monitoraggio della permanenza dei fattori considerati nella scelta dei negozianti la Banca verifica la capacità di assicurare l'accesso diretto in modalità telematica alle principali sedi di negoziazione, la copertura anche mediante altri intermediari delle sedi di negoziazione azionarie secondarie, la qualità ed efficienza dei servizi forniti in termini di rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione e di regolamento, la qualità delle informazioni sull'esecuzione ed il corrispettivo richiesto alla Banca per il servizio fornito.

La Banca provvede, con cadenza almeno annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, alla revisione della presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, ridefinendo, se necessario, i criteri, le modalità operative, le sedi di esecuzione ed i negozianti.

La Banca comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l'esecuzione degli ordini ed alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata e provvede agli opportuni aggiornamenti sul sito internet aziendale.

Inoltre la Banca comunica attraverso il proprio sito internet (sezione Informativa – Informativa sui Servizi di Investimento documento "Informativa MiFID a disposizione della clientela e comunicazioni") e rende disponibile presso le proprie filiali l'elenco aggiornato delle sedi di esecuzione e dei negozianti utilizzati.

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet le seguenti informazioni:

- prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui la stessa abbia eseguito gli ordini per conto dei clienti nell'anno precedente;
- nominativi dei primi cinque intermediari ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

ASSET CLASS - NEGOZIATORI – CRITERI DI SELEZIONE DEI NEGOZIATORI

In relazione alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca ha selezionato uno o più intermediari negozianti (*broker*) cui trasmettere gli ordini con riferimento a ciascuna tipologia di strumento finanziario e sulla base dell'importanza relativa attribuita ai fattori di best execution.

In particolare, alla luce delle caratteristiche degli strumenti finanziari di seguito indicati:

- Azioni, Exchange Trade Fund (ETF), Exchange Traded commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), fondi chiusi quotati, warrant, covered warrant, certificate e diritti che hanno attualmente come mercato di riferimento i mercati regolamentati italiani e MTF gestiti da Borsa italiana

- Azioni e titoli similari emessi da Banche di diritto italiano o da loro controllanti quotate su Vorvel

- Azioni, Exchange Trade Fund (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), fondi chiusi quotati, warrant, covered warrant, certificate e diritti che hanno attualmente come mercato di riferimento i mercati regolamentati esteri

- Titoli di Stato, Obbligazioni ed Obbligazioni convertibili quotate sui seguenti mercati regolamentati e MTF (Sistema multilaterale di negoziazione): MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx e Vorvel

attribuisce rilevanza ai fattori di esecuzione sotto elencati secondo rilevanza decrescente:

- Corrispettivo totale
- Probabilità di esecuzione;
- Rapidità di esecuzione.

La Banca potrà trasmettere gli ordini aventi ad oggetto le asset class individuate ai negozianti individuati nell' "Elenco delle sedi di esecuzione e dei negozianti" più avanti riportato.

Si precisa che, qualora la trasmissione degli ordini ai negozianti indicati non consenta di ottenere la best execution, la Banca potrà avvalersi di broker diversi, in ogni caso nel solo interesse del Cliente.

Nella selezione dei soggetti negozianti la Banca tiene conto dei seguenti criteri:

- l'assoggettamento alla normativa MiFID e la disponibilità a trattare la Banca come cliente professionale anziché come controparte qualificata;

- la coerenza delle modalità di esecuzione definite dall'intermediario nell'ambito della propria strategia di esecuzione degli ordini con quelle della Banca;

- le commissioni e costi applicati per la negoziazione (sono inclusi gli eventuali costi connessi all'impiego di modalità di esecuzione che comportino maggiori oneri in relazione al servizio reso dai Depositari);

- l'accesso diretto/indiretto ai mercati;

- la disponibilità di adeguati dispositivi organizzativi ed informatici;

- l'affidabilità di regolamento;

- la partecipazione/adesione a mercati regolamentati/sistemi multilaterali di negoziazione/sistemi organizzati di negoziazione significativi.

La Banca acquisisce preventivamente la *Execution Policy* degli intermediari esterni di cui si avvale o di cui intende avvalersi e ne verifica la coerenza con la strategia di best execution degli ordini di negoziazione per la Clientela, nonché la successiva applicazione.

Alla luce di quanto sopra gli intermediari negozianti sono stati selezionati dalla Banca in considerazione della strategia di esecuzione adottata, dell'utilizzo di sistemi di instradamento degli ordini caratterizzati da un adeguato livello tecnologico, della capacità di raggiungere un significativo numero di sedi di esecuzione, dell'adesione, diretta o indiretta, ai principali sistemi di regolamento e compensazione e delle sinergie connesse all'integrazione dei sistemi di negoziazione e di regolamento da questo adottati con quelli della Banca.

La Banca individua gli intermediari negozianti a cui trasmettere i singoli ordini in ragione della tipologia di strumento finanziario trattata e delle caratteristiche dell'ordine stesso.

SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

ASSET CLASS – SEDI DI ESECUZIONE

Con riferimento alle sedi di esecuzione la Banca tiene conto principalmente

- della liquidità
- dei costi di esecuzione
- della probabilità di regolamento e dei relativi costi
- della rapidità di esecuzione.

La Banca non è membro di alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) fatta eccezione per l'MTF Bloomberg e l'MTF Tradeweb nel cui ambito, relativamente alle casistiche previste nell' "Elenco delle sedi di

esecuzione e dei negoziatori” più avanti riportato, la Banca può eseguire direttamente ordini della clientela con la modalità del *request for quote*⁵.

Nel caso di operazioni a termine in cambi (*Fx Forward*) la Banca provvede, viste le particolari caratteristiche degli ordini dei clienti in termini di esigenze di personalizzazione dell'operazione, all'esecuzione diretta degli ordini tramite il servizio di negoziazione per conto proprio. Il ricorso all'esecuzione diretta può inoltre essere effettuato per altre tipologie di strumenti finanziari al fine di garantire liquidità e di ridurre i rischi di regolamento.

La Banca, con riferimento agli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari tra quelli indicati nell' "Elenco delle sedi di esecuzione e dei negoziatori" più avanti riportato, potrà pertanto eseguire l'ordine del cliente su Bloomberg MTF, Tradeweb MTF o in contropartita diretta.

In considerazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari eseguiti per conto terzi o negoziati in contropartita diretta con la Clientela:

- Titoli di Stato, Obbligazioni ed Obbligazioni convertibili quotate sui seguenti mercati regolamentati e MTF: MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx e Vorvel
- Obbligazioni ed Obbligazioni non convertibili non quotate sui seguenti mercati regolamentati e MTF: MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx e Hi-MTF
la Banca ha seguente ordinamento di rilevanza decrescente dei fattori di esecuzione
 - Corrispettivo totale
 - Dimensione e natura dell'ordine
 - Probabilità di esecuzione
 - Rapidità di esecuzionee, in presenza di operazioni per controvalori rilevanti, della Probabilità di esecuzione.
- Exchange Trade Fund (ETF), Exchange Traded commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) quotati su mercati regolamenti italiani, su MTF gestiti da Borsa italiana e su mercati regolamentati esteri
- Azioni della Banca
- Pronti Contro Termine
la Banca ha seguente ordinamento di rilevanza decrescente dei fattori di esecuzione
 - Corrispettivo totale
 - Dimensione e natura dell'ordine
 - Probabilità di esecuzione
 - Rapidità di esecuzione
- Operazioni a termine in cambi (*Fx Forward*)
la Banca ha seguente ordinamento di rilevanza decrescente dei fattori di esecuzione
Fattori di esecuzione:
 - Corrispettivo totale
 - Rapidità di esecuzione.

Tuttavia, in presenza di talune specifiche circostanze legate all'esecuzione degli ordini, la Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione fattori differenti rispetto a quelli sopra elencati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze connesse a determinate caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati nonché la presenza di particolari condizioni di mercato (es. significativa volatilità, scarsa trasparenza, etc.).

Si precisa che, qualora l'esecuzione degli ordini presso le sedi di esecuzione indicate non consenta di ottenere la best execution, la Banca potrà avvalersi di sedi di esecuzione diverse, in ogni caso nel solo interesse del Cliente.

INCENTIVI

Con riferimento al regime degli incentivi la Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione.

La Banca può ricevere incentivi dai soggetti negoziatori di cui si avvale per l'esecuzione degli ordini conferiti dal Cliente, attraverso convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento finalizzati ad aumentare il livello di professionalità degli addetti alla raccolta e trasmissione di ordini, nonché eventuali informazioni o documentazione o materiale ex art. 54 comma 3 lettere a) e b) del Regolamento Intermediari (incentivi non monetari di minore entità).

RISCHI DELLE OPERAZIONI ESEGUITE AL DI FUORI DI UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE

La presente strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini prevede che la Banca possa eseguire o negoziare gli ordini dei clienti anche al di fuori di una sede di negoziazione ovvero di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), ponendosi in contropartita diretta del cliente (agendo cioè in conto proprio) o trasmettendo ordini a negoziatori che eseguono fuori da una sede di negoziazione previo consenso del cliente conferito sotto forma di accordo generale.

In generale per le operazioni effettuate al di fuori di una sede di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare il medesimo strumento finanziario. Può essere inoltre difficoltoso o impossibile valutare l'effettiva esposizione al rischio o apprezzarne il valore teorico effettivo in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o sistema organizzato di negoziazione (OTF). Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Con riferimento alle operazioni a termine in cambi (*Fx Forward*), trattandosi di operazioni eseguite direttamente con la Banca non sussistono altre controparti in relazione alle quali si possa configurare un rischio di mancata consegna. È politica della Banca neutralizzare il rischio di mercato derivante dall'operazione in tali strumenti che rappresentano derivati OTC effettuando le opportune operazioni di copertura.

Previamente all'esecuzione dell'ordine del Cliente, la Banca verifica in ogni caso l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, ove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

Il Cliente può richiedere informazioni supplementari sulle conseguenze di tale modalità di esecuzione.

RIEPILOGO DELLA POLITICA DI TRASMISSIONE E DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI PER I CLIENTI AL DETTAGLIO

La Banca adotta una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini ricevuti da clienti al dettaglio volta ad assicurare il miglior risultato possibile per la clientela. Il miglior risultato possibile, in caso di clientela al dettaglio, è determinato considerando prioritario, tra i fattori di esecuzione, il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. Corrispettivo Totale). I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori fattori ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente:

per la strategia di trasmissione:

- probabilità di esecuzione;
- rapidità di esecuzione

per la strategia di esecuzione

- dimensione e natura dell'ordine
- probabilità di esecuzione
- rapidità di esecuzione
- nel caso di operazioni a termine in cambi (*Fx Forward*)
- rapidità di esecuzione

In presenza di operazioni per controvalori rilevanti su Titoli di Stato, Obbligazioni e Obbligazioni convertibili, è considerata la probabilità di esecuzione degli ordini.

Considerata la rilevanza del Corrispettivo totale, si riportano di seguito i costi totali massimi cui i clienti al dettaglio sono soggetti, nell'esecuzione di ordini aventi ad oggetto i seguenti strumenti finanziari. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini si precisa che la commissione applicata dal negoziatore non è addebitata separatamente al cliente ma è inclusa nella commissione applicata dalla Banca al cliente e sotto indicata.

⁵ Modalità di esecuzione di ordini che consiste nella richiesta a più intermediari di fornire una quotazione in relazione ad uno specifico strumento finanziario. Ove possibile, la Banca

mette in competizione due o più intermediari scegliendo per l'esecuzione – dopo aver ricevuto le rispettive proposte – quello che garantisce le condizioni di esecuzione migliori.

ASSET CLASS	SERVIZIO DI INVESTIMENTO	COSTI E COMMISSIONI massimi
Titoli di Stato e obbligazioni italiani ed esteri	Ricezione e trasmissione ordini Esecuzione di ordini per conto dei clienti Negoziazione per conto proprio*	0,50% minimo euro 20 per operazione (minimo euro 25 in caso di titoli di stato ed obbligazioni estere)
Azioni ed altri strumenti finanziari italiani (azioni, warrant, covered warrant, diritti d'opzione, ETF, ETC, ETN, Certificate)	Ricezione e trasmissione ordini Esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,70% minimo euro 30 per operazione
Azioni ed altri strumenti finanziari esteri (azioni, warrant, covered warrant, diritti d'opzione, ETF, ETC, ETN, Certificate)	Ricezione e trasmissione ordini Esecuzione di ordini per conto dei clienti	1,00% minimo euro 50 per operazione
Operazioni a termine in cambi (Fx forward)	Negoziazione per conto proprio	1,50% del valore negoziato (comprensivo di mark-up e hedging cost)

* Nel caso di prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio il compenso è compreso nel prezzo segnalato ed accettato dal cliente.

Si precisa che previamente all'esecuzione dell'ordine al di fuori di una sede di negoziazione, la Banca verifica l'equità del prezzo proposto al Cliente raccogliendo dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto oggetto dell'ordine e, ove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.bancapassadore.it le seguenti informazioni:

- prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui la stessa abbia eseguito gli ordini per conto dei clienti nell'anno precedente;
- nominativi dei primi cinque intermediari ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

ELENCO DELLE SEDI DI ESECUZIONE, DEI NEGOZIATORI E DELLE CONTROPARTI AGGIORNATO AL 29/02/2024

L'adozione di una strategia di esecuzione degli ordini di tipo "dinamico" comporta che, nel caso di un ordine conferito senza l'indicazione del mercato di esecuzione, il soggetto negoziatore/la Banca ricerchi la sede di esecuzione degli ordini che in quel momento garantisce il miglior risultato possibile per il cliente. Tale modalità potrebbe comportare inoltre che detto ordine venga eseguito su più mercati.

	STRUMENTI FINANZIARI	SEDI DI ESECUZIONE E NEGOZIATORI
1.	Azioni, fondi chiusi quotati, warrant, covered warrant, certificate e diritti che hanno attualmente come mercato di riferimento i mercati regolamentati italiani e gli MTF gestiti da Borsa italiana	Sede di esecuzione: mercati gestiti da Borsa Italiana nonché gli MTF sui quali sono negoziati gli stessi strumenti raggiunti dai negozianti. <i>Tipologia del servizio prestato:</i> ricezione e trasmissione di ordini tramite la gestione della <i>best execution</i> da parte del negoziatore <i>Negoziatori utilizzati:</i> Equita SIM S.p.A. (sito www.equitasim.it). <i>Altri Negoziatori utilizzati:</i> Intesa San Paolo S.p.A.
2.	Azioni e titoli simili emessi da Banche di diritto italiano o da loro controllanti quotate su Vorvel	Sede di esecuzione: Vorvel <i>Tipologia del servizio prestato:</i> ricezione e trasmissione di ordini tramite la gestione della <i>best execution</i> da parte del negoziatore <i>Negoziatori utilizzati:</i> Equita SIM S.p.A. <i>Altri Negoziatori utilizzati:</i> Intesa San Paolo S.p.A.
3.	Azioni, fondi chiusi quotati, warrant, covered warrant, certificate e diritti che hanno attualmente come mercato di riferimento i mercati regolamentati esteri	Sede di esecuzione: Sede di esecuzione: LSE London Stock Exchange, Xetra, Nyse Euronext Amsterdam, Nyse Euronext Brussels, Nyse Euronext Lisbon, Nyse Euronext Paris, MCE Spagna, SIX Svizzera, Helsinki Stock Exchange, Copenhagen Stock Exchange, Stockholm Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Vienna Stock Exchange, Atene Stock Exchange, Irish Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Johannesburg Stock Exchange, Nyse, Nasdaq, Amex nonché gli MTF sui quali sono negoziati gli stessi strumenti raggiunti dai negozianti. <i>Tipologia del servizio prestato:</i> ricezione e trasmissione di ordini tramite la gestione della <i>best execution</i> da parte del negoziatore <i>Negoziatori utilizzati:</i> Intesa San Paolo S.p.A. (sito www.imi.intesasanpaolo.com) <i>Altri Negoziatori utilizzati:</i> Equita SIM S.p.A.

4.	Exchange Trade Fund (ETF), Exchange Traded commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN)	<p><u>per ordini di controvalore minore o uguale a € 50.000</u> gestione dinamica della <i>best execution</i> tramite piattaforma Aiex di Tradeweb con confronto tra: - il mercato di riferimento dello strumento finanziario - le controparti presenti su Tradeweb MTF (esclusivamente le controparti autorizzate dalla Direzione Finanza e selezionate per criteri di affidabilità, professionalità, qualità del servizio, puntualità nel regolamento⁶) <i>Tipologia del servizio prestato</i>: esecuzione di ordini per conto dei clienti/ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Se quotati su Borsa italiana: <i>Negoziatori utilizzati</i>: Equita SIM S.p.A. (sito www.equitasim.it). <i>Altri Negoziatori utilizzati</i>: Intesa San Paolo S.p.A. <i>Sede di esecuzione di backup utilizzata</i>: Bloomberg MTF</p> <p>Se quotati su Mercati esteri: <i>Negoziatori utilizzati</i>: Intesa San Paolo S.p.A. (sito www.imi.intesasanpaolo.com). <i>Altri Negoziatori utilizzati</i>: Equita SIM S.p.A. <i>Sede di esecuzione di backup utilizzata</i>: Bloomberg MTF</p> <p><u>per ordini di controvalore superiore a € 50.000</u> gestione dinamica diretta della <i>best execution</i> da parte di Banca Passadore & C. confrontando: - i mercati di riferimento dello strumento finanziario - Tradeweb MTF (o, quale sede di <i>back up</i>, Bloomberg MTF) in qualità di aderente diretta (esclusivamente con le controparti autorizzate dalla Direzione Finanza e selezionate per criteri di affidabilità, professionalità, qualità del servizio, puntualità nel regolamento) <i>Tipologia del servizio prestato</i>: esecuzione di ordini per conto dei clienti/ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Se quotati su Borsa italiana: <i>Negoziatori utilizzati</i>: Equita SIM S.p.A. (sito www.equitasim.it). <i>Altri Negoziatori utilizzati</i>: Intesa San Paolo S.p.A. <i>Sede di esecuzione di backup utilizzata</i>: Bloomberg MTF.</p> <p>Se quotati su Mercati esteri: <i>Negoziatori utilizzati</i>: Intesa San Paolo S.p.A. (sito www.imi.intesasanpaolo.com). <i>Altri Negoziatori utilizzati</i>: Equita SIM S.p.A. <i>Sede di esecuzione di backup utilizzata</i>: Bloomberg MTF</p>
5.	Titoli di Stato, obbligazioni ed obbligazioni convertibili QUOTATI su almeno uno dei seguenti mercati regolamentati e MTF: MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx, Vorvel	<p><u>per ordini di controvalore minore o uguale a € 50.000</u> - gestione dinamica della <i>best execution</i> tramite piattaforma Aiex di Tradeweb con confronto tra: o il mercato di riferimento dello strumento finanziario; o le controparti presenti su Tradeweb MTF (esclusivamente le controparti autorizzate dalla Direzione Finanza e selezionate per criteri di affidabilità, professionalità, qualità del servizio, puntualità nel regolamento⁷). <i>Tipologia del servizio prestato</i>: esecuzione di ordini per conto dei clienti / ricezione e trasmissione di ordini tramite Equita SIM S.p.A. (o, quale <i>back up</i>, Intesa San Paolo S.p.A.).</p> <p><u>per ordini di controvalore superiore a € 50.000 o se inferiore in considerazione della specifica tipologia dello strumento e/o di liquidità dello stesso*</u></p> <p>- gestione dinamica della <i>best execution</i> da parte di Banca Passadore confrontando: o Bloomberg MTF (o, quale sede di <i>back up</i>, Tradeweb MTF) in qualità di aderente diretta (esclusivamente con le controparti autorizzate dalla Direzione Finanza e selezionate per criteri di affidabilità, professionalità, qualità del servizio, puntualità nel regolamento); o MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx, Vorvel.</p> <p><i>Tipologia del servizio prestato</i>: esecuzione di ordini per conto dei clienti / ricezione e trasmissione di ordini tramite Equita SIM S.p.A. (o, quale <i>back up</i>, Intesa San Paolo S.p.A.).</p> <p>In considerazione delle caratteristiche dell'ordine (dimensione, e/o natura dell'ordine) la Banca può anche eseguire l'ordine in contropartita diretta.</p> <p><i>Tipologia del servizio prestato</i>: negoziazione per conto proprio – sede di esecuzione: Banca Passadore.</p>

⁶ Le operazioni su ETF, ETN e ETC possono essere eseguite su Tradeweb MTF e su Bloomberg MTF con le seguenti controparti: Flow Traders, Jane Street, Optiver, Susquehanna International Group, Citigroup Global Markets Limited, Société Generale, Banca Intesa, Unicredit Bank AG, Virtu ITG Europe Ltd, Kepler Chevreux, Mediobanca Spa, DRW, JP Morgan.

⁷ Le operazioni su titoli di stato ed obbligazioni possono essere eseguite su Tradeweb MTF e su Bloomberg MTF con le seguenti controparti: Banca Akros, Banco Santander, Banca Intesa, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Barclays Bank Plc, Credit Agricole CIB, Citigroup, Credit Suisse Londra, Credit Suisse Zurigo, Commerzbank, Deutsche Bank, Dz Bank, Equita SIM, Flow Traders, Jane Street, Jefferies, JP Morgan Chase, Kepler Chevreux, Mediobanca, Mizuho International Plc, MPS Capital Services, Natixis, Natwest Markets, Rabobank Netherland, SMBC Nikko Bank, SG Securities, TES BV, UBS, Unicredit Bank AG.

6.	Titoli di Stato, obbligazioni ed obbligazioni convertibili che hanno attualmente come mercato di riferimento il seguente MTF: Vorvel	<p>Sede di esecuzione: Vorvel</p> <p><i>Tipologia del servizio prestato:</i> ricezione e trasmissione di ordini tramite la gestione della <i>best execution</i> da parte del negoziatore</p> <p><i>Negoziatori utilizzati:</i> Equita SIM S.p.A. (o, quale <i>back up</i>, Intesa San Paolo S.p.A.).</p> <p>In considerazione delle caratteristiche dell'ordine (dimensione, e/o natura dell'ordine) la Banca può anche eseguire l'ordine in contropartita diretta.</p> <p><i>Tipologia del servizio prestato:</i> negoziazione per conto proprio – sede di esecuzione: Banca Passadore.</p>
7.	Titoli di Stato, obbligazioni e obbligazioni convertibili NON quotati su almeno uno dei seguenti mercati regolamentati e MTF: MOT, Euromot, Extramot, Eurotlx e Vorvel	<p>Per ordini di controvalore minore o uguale a € 50.000:</p> <p>- gestione della <i>best execution</i> tramite piattaforma Aiex di Tradeweb con confronto tra le controparti presenti su Tradeweb MTF (esclusivamente le controparti autorizzate dalla Direzione Finanza e selezionate per criteri di affidabilità, professionalità, qualità del servizio, puntualità nel regolamento).</p> <p><i>Tipologia del servizio prestato:</i> esecuzione di ordini per conto dei clienti / ricezione e trasmissione di ordini tramite Equita SIM (o, quale <i>back up</i>, Intesa San Paolo).</p> <p>Per ordini di controvalore superiore a € 50.000 o se inferiore in considerazione della specifica tipologia dello strumento e/o di liquidità dello stesso:</p> <p>- gestione della <i>best execution</i> tramite con confronto tra le controparti presenti su Bloomberg MTF (o, quale sede di <i>back up</i>, Tradeweb MTF) in qualità di aderente diretta (esclusivamente con le controparti autorizzate dalla Direzione Finanza e selezionate per criteri di affidabilità, professionalità, qualità del servizio, puntualità nel regolamento) o per il tramite di un negoziatore.</p> <p><i>Tipologia del servizio prestato:</i> esecuzione di ordini per conto dei clienti / ricezione e trasmissione di ordini tramite Equita SIM S.p.A. (o quale, <i>back up</i>, Intesa San Paolo S.p.A.).</p> <p>In considerazione delle caratteristiche dell'ordine (dimensione, e/o natura dell'ordine) la Banca può eseguire l'ordine in contropartita diretta.</p> <p><i>Tipologia del servizio prestato:</i> negoziazione per conto proprio – sede di esecuzione: Banca Passadore.</p>
8.	Azioni della Banca	<p><i>Tipologia del servizio prestato:</i> Esecuzione di ordini per conto dei clienti Negoziazione per conto proprio <i>Sede di esecuzione:</i> Banca Passadore in qualità di negoziatore per conto proprio.</p>
9.	Operazioni a termine in cambi (Fx forward)	<p><i>Sede di esecuzione:</i> Banca Passadore in qualità di negoziatore per conto proprio - <i>Tipologia del servizio prestato:</i> Negoziazione per conto proprio</p> <p>Per la determinazione dei prezzi la Banca si avvale dei sistemi di <i>pricing</i> presenti sui principali <i>information provider</i> basandosi sui prezzi ricevuti sulle piattaforme multicontribuite.</p>
10.	Pronti Contro Termine	<p><i>Tipologia del servizio prestato:</i> Negoziazione per conto proprio (con quotazione riferita alla curva del mercato della liquidità)</p> <p>Gli ordini riferiti ad operazioni di pronti c/termine sono eseguiti dalla Banca ponendosi in contropartita diretta con il cliente. La determinazione del prezzo "a termine" avviene sulla base di un tasso d'interesse proposto dalla Banca ed accettato dall'investitore.</p> <p>Il tasso di cui sopra è proposto dalla Banca considerando l'andamento dei tassi di interesse nei principali mercati monetari su scadenze analoghe a quelle dell'ordine da eseguire.</p>

1. PREMESSA

Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori la Banca è, di norma, remunerata dalla propria clientela.

Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la Banca in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori percepisce onorari, commissioni o benefici non monetari (di seguito "Incentivi") da soggetti terzi o da persone che agiscono per conto di soggetti terzi oppure li corrisponde a questi ultimi.

La normativa di riferimento permette alla Banca di ricevere e corrispondere legittimamente Incentivi qualora siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al cliente e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

Gli incentivi sono volti ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente in quanto:

- 1) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti;
- 2) non offrono vantaggi diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
- 3) gli Incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente.

La percezione di incentivi a favore della Banca è stata individuata, nell'ambito della "Policy di Gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori", come una fattispecie in cui la stessa ha un interesse che può risultare in conflitto con quelli di uno o più Clienti e che richiede pertanto l'adozione di misure organizzative e amministrative di prevenzione e gestione. Per maggiori dettagli sulle misure organizzative e amministrative adottate dalla Banca al fine di prevenire e gestire i conflitti di interesse si rinvia all'allegato B - INFORMATIVA SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.

La normativa di riferimento impone alla Banca di informare il Cliente, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, dell'importo dei benefici monetari ricevuti o pagati. Qualora questi non siano immediatamente determinabili, la normativa di riferimento impone di indicare il relativo metodo di calcolo e di specificare successivamente l'esatto ammontare del pagamento o beneficio ricevuto o pagato.

La Banca, ove applicabili, indica e quantifica separatamente, i benefici non monetari e fornisce una descrizione dei benefici non monetari di minore entità⁸. Gli incentivi ricevuti in via continuativa dalla Banca, saranno rendicontati ai clienti su base individuale, almeno una volta all'anno, con indicazione dell'importo effettivo dei pagamenti o benefici pagati o ricevuti e indicazione anche dei benefici non monetari di minore entità.

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca trasferisce interamente i benefici monetari ricevuti da soggetti terzi in favore del Cliente mentre non accetta quelli non monetari, salvo che siano di minore entità. I benefici monetari ricevuti da soggetti terzi che la Banca trasferisce interamente al Cliente sono allo stesso comunicati.

La finalità del presente documento è comunicare alla clientela tali tipologie di Incentivi che sono volti ad accrescere la qualità del servizio in quanto permettono:

- la presenza di un ampio *range* di strumenti finanziari messi a disposizione della clientela, anche con riferimento a prodotti della stessa tipologia, ma aventi caratteristiche differenti;
- l'aumento delle competenze e conoscenze del personale di cui la Banca si avvale per la prestazione dei servizi, mediante la predisposizione di appositi corsi di formazione;
- la presenza di una struttura centrale esclusivamente dedicata alla selezione e monitoraggio degli OICR presenti sul mercato;
- la prestazione di attività di supporto e assistenza alla clientela sia in fase precontrattuale, sia nelle fasi successive.

Inoltre la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimento in abbinamento agli altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, esecuzione di ordini, negoziazione in conto proprio) ed effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del portafoglio del Cliente.

2. INFORMATIVA GENERALE SUGLI INCENTIVI

2.1. Collocamento di OICR

Incentivi monetari

La Banca, in qualità di intermediario collocatore, riceve dalle società di gestione le cui quote o azioni sono collocate, una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di parte delle commissioni (di sottoscrizione/uscita/di gestione) maturate sul controvalore degli OICR collocati dall'intermediario.

In particolare:

- retrocessione di commissioni di sottoscrizione (fino ad massimo del 100%)
- retrocessione di commissioni di uscita (fino ad un massimo del 100%)
- retrocessione di commissioni di gestione/performance (fino ad un massimo del 86%).

Inoltre in relazione ai fondi a "finestra di collocamento", la Banca percepisce commissioni di collocamento di cui al "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" adottato da Banca d'Italia con Provvedimento del 19 gennaio 2015 come successivamente modificato, Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Paragrafo 3.3.1, fino ad un massimo del 100% delle stesse, a remunerazione dell'attività svolta nel periodo d'offerta (tenuto conto che per tali tipologie di fondi non sono previste commissioni di sottoscrizione).

Test di ammissibilità

La retrocessione delle commissioni sopra indicate è giustificata dalla prestazione da parte della Banca di diversi servizi aggiuntivi o di livello superiore in favore del Cliente che migliorano la qualità del servizio di collocamento.

Tali incentivi sono indirizzati in particolare a garantire:

- la presenza di una vasta gamma di strumenti caratterizzata da un'architettura totalmente aperta liberamente accessibile;
- la presenza di personale altamente qualificato totalmente dedicato alla selezione qualitativa dei prodotti, unitamente alla gestione dei rapporti con le singole case d'investimento finalizzata al tempestivo monitoraggio delle strategie di gestione in essere e dell'evoluzione prospettica delle medesime;
- la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in abbinamento sistematico al servizio di collocamento, su base continuativa e con puntuali follow up sull'investimento effettuato; la prestazione del servizio di consulenza è finalizzata ad indirizzare il Cliente verso Prodotti adeguati al suo profilo e ad assicurargli, durante la delicata fase promozionale, l'affiancamento di un dipendente della Banca in grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza; in particolare il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi offerti e mette a disposizione dello Stesso strumenti di comparazione ed indicatori oggettivi;
- il mantenimento di un elevato standard professionale del personale preposto alla prestazione del servizio di collocamento nei confronti della Clientela;
- il monitoraggio, nel continuo e su base qualitativa, degli strumenti offerti alla Clientela grazie all'ausilio di specifiche banche dati utilizzate allo scopo;
- la prestazione di un'attività di assistenza successiva in favore del Cliente, rappresentata ad esempio dalla messa a disposizione, per il tramite della rete commerciale, di informazioni inerenti le caratteristiche e l'andamento degli strumenti collocati ed i proventi eventualmente distribuiti;
- un efficiente presidio di carattere amministrativo con personale totalmente dedicato alla gestione degli ordini dei Clienti, alla custodia degli strumenti finanziari ed alle connesse operazioni amministrative ivi compresa la gestione dei rapporti con le singole case di investimento, la piattaforma Allfunds ed i soggetti incaricati dei pagamenti;
- il monitoraggio periodico, almeno annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio del Cliente.

Non esistono accordi con le società prodotte che prevedono il percepimento di commissioni commisurate al raggiungimento di volumi, eccetto che per le

⁸ I benefici monetari di minore entità sono definiti come:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel

materiale e al contempo quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale;

- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

commissioni retrocesse sui fondi di Società diverse collocati tramite la piattaforma Allfunds. In questo caso però le commissioni variano in funzione dei volumi collocati complessivamente da tutti gli intermediari facenti capo a tale piattaforma e non in base ai volumi collocati dalla Banca.

Incentivi non monetari

Non presenti.

Incentivi non monetari di minore entità

La Banca può anche ricevere incentivi dalle varie Società emittenti/distributori OICR, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento nonché eventuali informazioni o documentazione o materiale ex art. 54 comma 3 lettere a) e b) del Regolamento Intermediari.

Test di ammissibilità

Tali incentivi sono finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della rete commerciale e le capacità d'informazione al Cliente.

2.2. Collocamento di strumenti finanziari diversi da OICR (obbligazioni plain vanilla e strutturate, certificates, ecc.)⁹

Incentivi monetari

La Banca, in qualità di intermediario collocatore, riceve dai soggetti emittenti i cui strumenti finanziari sono collocati una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di una parte delle commissioni versate dal Cliente all'emittente.

Test di ammissibilità

Il pagamento di tale remunerazione è giustificato dalla prestazione da parte della Banca di diversi servizi aggiuntivi o di livello superiore in favore del Cliente che migliorano la qualità del servizio di collocamento.

Tali incentivi sono indirizzati in particolare a garantire:

- l'opportunità per la Clientela di accedere ad un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi offerti da società diverse, anche aventi caratteristiche diverse;
- la presenza di personale altamente qualificato totalmente dedicato alla selezione qualitativa dei prodotti;
- la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in abbinamento sistematico al servizio di collocamento, in modo da indirizzare il Cliente verso Prodotti adeguati al suo profilo e da assicurargli, durante la delicata fase promozionale, l'affiancamento di un dipendente della Banca in grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza; in particolare il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti /prodotti/servizi offerti e cura la materiale trasmissione delle disposizioni;
- il mantenimento di un elevato standard professionale del personale preposto alla prestazione del servizio di collocamento nei confronti della Clientela;
- il monitoraggio, nel continuo e su base qualitativa, degli strumenti offerti alla Clientela grazie all'ausilio di specifiche banche dati utilizzate allo scopo;
- la prestazione di un'attività di assistenza successiva in favore del Cliente, rappresentata ad esempio dalla messa a disposizione, per il tramite della rete commerciale, di informazioni inerenti le caratteristiche e l'andamento degli strumenti collocati ed i proventi eventualmente distribuiti;
- un efficiente presidio di carattere amministrativo con personale dedicato alla gestione degli ordini dei Clienti, alla custodia degli strumenti finanziari ed alle connesse operazioni amministrative ivi compresa la gestione dei rapporti con l'emittente.

Incentivi non monetari

Non presenti.

Incentivi non monetari di minore entità

La Banca può anche ricevere incentivi dalle varie Società emittenti, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento nonché eventuali informazioni o documentazione o materiale ex art. 54 comma 3 lettere a) e b) del Regolamento Intermediari.

Test di ammissibilità

Tali incentivi sono finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della rete commerciale e le capacità d'informazione al Cliente.

2.3 Operazioni sul capitale (Offerte Pubbliche di Acquisto / Vendita / Sottoscrizione / Scambio)

Incentivi monetari

A fronte delle operazioni di OPA, OPV, OPS, OPSc la Banca che raccoglie le richieste della clientela, riceve dalla Società offerente una somma una tantum per ciascun aderente e/o una commissione percentuale sugli importi delle adesioni volta a remunerare il servizio svolto.

Test di ammissibilità

La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è giustificata dalla prestazione da parte della Banca di diversi servizi aggiuntivi o di livello superiore in favore del Cliente che migliorano la qualità del servizio offerto.

Tali incentivi sono indirizzati in particolare a garantire:

- il mantenimento di un elevato standard professionale del personale preposto ai servizi di investimento, che concretamente si realizza nella prestazione di consulenza/assistenza alla Clientela attraverso una valutazione della convenienza/opportunità dell'operazione;
- il monitoraggio, nel continuo e su base qualitativa, degli strumenti offerti alla Clientela grazie all'ausilio di specifiche banche dati utilizzate allo scopo;
- un efficiente presidio di carattere amministrativo con personale dedicato alla gestione degli ordini dei Clienti, alla custodia degli strumenti finanziari ed alle connesse operazioni amministrative, ivi compresa la produzione e l'invio della lettera con cui i Clienti vengono informati dell'Offerta e delle sue caratteristiche (durata, corrispettivo, modalità di adesione ecc), nonché la gestione dei rapporti con l'emittente.

In relazione alle operazioni in oggetto è normalmente previsto, a favore della Banca, il pagamento di diritti fissi per ogni scheda di adesione raccolta; tali diritti sono da considerarsi a copertura delle spese sostenute dalla Banca per le attività amministrative svolte in relazione all'operazione, ed in particolare della produzione e dell'invio della lettera con cui i Clienti vengono informati dell'Offerta e delle sue caratteristiche.

Incentivi non monetari

Non presenti.

Incentivi non monetari di minore entità

Di norma non presenti.

2.4. Servizio di ricezione e trasmissione di ordini

Incentivi monetari

Non presenti (vedi precedente nota)

Incentivi non monetari

Non presenti

Incentivi non monetari di minore entità

La Banca può anche ricevere incentivi dai soggetti negozianti di cui si avvale per l'esecuzione degli ordini conferiti dal Cliente, attraverso convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento finalizzati ad aumentare il livello di professionalità degli addetti alla raccolta e trasmissione di ordini, nonché eventuali informazioni o documentazione o materiale ex art. 54 comma 3 lettere a) e b) del Regolamento Intermediari.

Test di ammissibilità

Tali benefici sono, volti ad accrescere la qualità del servizio in quanto permettono alla struttura della Banca di svolgere un servizio a maggiore valore aggiunto nei confronti della propria Clientela.

2.5 Servizio di gestione di portafogli

Incentivi non monetari di minore entità

La Banca può ricevere incentivi non monetari di minore entità di cui all'art. 54 comma 3 del Regolamento Intermediari, finalizzati ad aumentare il livello di professionalità degli addetti al Servizio di gestione di portafogli.

Ulteriori dettagli in merito agli incentivi possono essere richiesti dal Cliente alla Banca

⁹ Rientrano in questa fattispecie anche le operazioni di distribuzione di Titoli di Stato (Btp Italia) in collocamento da parte del Ministero del Tesoro, che la Banca effettua prestando

alla Clientela il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e per le quali percepisce dall'Offerente una commissione nella prima fase del Periodo di Distribuzione.

AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

La Banca sottopone a verifica l'intero contenuto della politica di gestione degli incentivi e la connessa informativa per la clientela, con cadenza almeno annuale.

La Banca sottopone altresì a verifica l'intero contenuto della politica medesima e la connessa informativa per la clientela ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati.

Qualora si evidenzino necessità di aggiornamenti, la Banca provvede ad effettuare le opportune modifiche alla presente sintesi inclusa nel "Documento informativo" disponibile sul sito internet aziendale.

La Banca comunica alla propria Clientela le modifiche al presente documento, secondo le modalità indicate nel Contratto.

ALLEGATO E - INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RECLAMI

Per eventuali contestazioni aventi ad oggetto i servizi di investimento, il Cliente può in primo luogo rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca; nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto dell'esito o non abbia ricevuto adeguata risposta entro i termini, può ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale; nel caso invece in cui il Cliente intenda adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve, prima, obbligatoriamente attivare uno dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche secondo le modalità in esso previste.

Ricorso all'Ufficio Reclami

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R, tramite e-mail o pec o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. I reclami sono trattati dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile e indicati nel Regolamento dell'Ufficio Reclami consultabile sul sito internet della Banca.

L'indirizzo dell'Ufficio Reclami della Banca è il seguente:

BANCA PASSADORE & C. – Ufficio Reclami

Via Ettore Vernazza, 27 - 16121 GENOVA

ufficio.reclami@bancapassadore.it - pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it

Sistemi di risoluzione stragiudiziale

Se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto adeguata risposta entro i termini ha a disposizione i seguenti sistemi di tutela per tentare di pervenire ad un accordo che risolva la controversia:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al Titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore Bancario Finanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario il Cliente può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo.

Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

In ambito contrattuale le Parti concordano che, nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, per il procedimento di mediazione si rivolgeranno all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

ALLEGATO F - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

1. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico;
2. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:

- a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;

- b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
- c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;

e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41;

5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;

7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);

- c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
10. nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7.

ALLEGATO G - PARAMETRI CHE COSTITUISCONO IL BENCHMARK DELLE LINEE DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

L'elenco aggiornato dei parametri che possono costituire il benchmark delle linee di gestione è riportato nel documento "Informativa sul servizio di gestione di portafogli" consegnato al Cliente in occasione di aperture/cambi linea di investimento.

A) NORMATIVA CONTRATTUALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI DIVERSI DAL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela

1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Ufficio reclami della Banca e sistemi di risoluzione delle controversie

1. Reclami. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può in primo luogo rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca tramite raccomandata A/R all'indirizzo Via Ettore Vernazza, 27 – 16121 GENOVA, tramite e-mail o pec (e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), o direttamente allo sportello. I reclami sono trattati dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile e indicati nel Regolamento dell'Ufficio Reclami consultabile sul sito internet della Banca.

2. Sistemi di risoluzione stragiudiziale. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo può ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale; nel caso, invece, in cui il Cliente intenda adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve, prima, obbligatoriamente attivare uno dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche secondo le modalità in esso previste. In particolare, il Cliente non soddisfatto dell'esito del reclamo o che non abbia ricevuto adeguata risposta entro i termini, ha a disposizione i seguenti sistemi di tutela stragiudiziale per tentare di pervenire ad un accordo che risolva la controversia:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore BancarioFinanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

3. Ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Con riferimento a quanto delineato al comma 2, tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

4. Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, compreso il caso in cui gli ordini siano inesatti o incompleti degli elementi necessari per l'esecuzione oppure se il conto di addebito è soggetto a vincoli che ne impediscono l'utilizzo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

5. Resta inteso che la Banca potrà rifiutarsi di eseguire gli incarichi richiesti dal Cliente se il conto non ha disponibilità sufficienti e la Banca sarà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente la mancata esecuzione o il mancato pagamento.

Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

3. Il Cliente, per richieste di informazioni, può utilizzare anche il seguente indirizzo di posta elettronica: info@bancapassadore.it

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Clientela

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.

2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e sia decorso il termine di 2 giorni; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed

estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni

1. Le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei prospetti contenuti nei moduli contrattuali riferiti ai rispettivi rapporti.

2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai singoli contratti, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 126-sexies del D.Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario ovvero dall'art. 33 n. 4 del D.Lgs. 206/05 e successive modifiche.

Art. 14 - Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente

1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana ed in caso di controversie il Foro competente è quello indicato dalla relativa normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Cod. Civ. e dell'art. 5 delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", per le comunicazioni in formato cartaceo eleggo/eleggiamo domicilio all'indirizzo indicato nel presente contratto.

SERVIZI DI INVESTIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Premessa

1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente" da me/noi sottoscritte, dalle seguenti disposizioni comuni e dalle norme particolari relative a ciascun Servizio.

2. Gli adempimenti informativi della Banca prima della stipula del contratto avvengono secondo quanto indicato in premessa.

Art. 2 - Definizioni

1. Nel presente Contratto, alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il corrispondente significato:

- "Area Riservata": la sezione riservata del Servizio di Internet Banking o di altro servizio utilizzabile dal Cliente per la mera ricezione e visualizzazione di documentazione (c.d. repository) forniti dalla Banca e funzionali alla messa a disposizione in formato elettronico delle comunicazioni e notifiche relative al Contratto e dei documenti tramite i quali la Banca adempie agli obblighi informativi previsti dalla Normativa di Riferimento relativa ai Servizi di Investimento;

- "Contratto": il presente contratto con i relativi allegati;

- "Cliente": la persona fisica o il soggetto diverso dalla persona fisica che, sottoscrivendo il Contratto, usufruisce dei Servizi prestatati dalla Banca;

- "Banca": Banca Passadore & C. S.p.A.;

- "Parti": il Cliente e la Banca, qualora menzionati congiuntamente;

- "Consulenti Finanziari": i soggetti di cui all'art. 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che svolgono l'attività di cui al medesimo articolo a favore della Banca;

- "Normativa di Riferimento": la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della "offerta al pubblico di prodotti finanziari" e, comunque, quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE (Mifid2), la Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo (c.d. "Quick Fix"), recepita dal D.Lgs.

31/2023, Il Regolamento UE 600/2014, regolamento Consob n. 20307/2018 (e successive modificazioni ed integrazioni), regolamento Consob 20249/2017 (e successive modificazioni ed integrazioni), regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d'Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. Con l'espressione "Normativa di Riferimento" si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni ed il Regolamento UE 2016/679;

- "Incentivi": onorari e/o commissioni pagati a/percepiti da un soggetto terzo diverso dal cliente in relazione alla prestazione da parte della Banca di Servizi di Investimento o accessori, nonché i benefici non monetari forniti a/ricevuti da un soggetto terzo diverso dal cliente in relazione alla prestazione da parte della Banca di Servizi di Investimento o accessori;

- "Strumenti Finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- "Servizi": i servizi e le attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) (negoiazione di ordini per conto proprio), b) (esecuzione di ordini per conto dei clienti), c) e c-bis) (collocamento e/o assunzione a fermo sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente), e) (ricezione e trasmissione di ordini) e f) (consulenza in materia di investimenti) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, il servizio di cambio legato alla fornitura di servizi di investimento e il servizio di concessione di finanziamenti al Cliente;

- "Servizi di Investimento": i servizi e le attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) (negoiazione di ordini per conto proprio), b) (esecuzione di ordini per conto dei clienti), c) e c-bis) (collocamento e/o assunzione a fermo sulla

base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente), e) (ricezione e trasmissione di ordini) e f) (consulenza in materia di investimenti) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- "Prodotti" o "Prodotti Finanziari": gli Strumenti Finanziari, depositi strutturati emessi da banche ed i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. u) anche emessi da banche;

- "Perimetro di Consulenza" i Prodotti e i servizi di investimento propri o di terzi sui quali la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti. La Banca si riserva il diritto di modificare a propria discrezione i Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza. L'elenco dei Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza è costantemente aggiornato dalla Banca e disponibile presso le dipendenze della Banca e presso i Consulenti Finanziari. Nella selezione dei prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza la Banca considera i fattori di sostenibilità.

- "Portafoglio Cliente": l'insieme dei Prodotti Finanziari, dei servizi di investimento e della liquidità riconducibili ai rapporti intestati al Cliente stesso, così come identificato dal Codice di Direzione Generale ("CDG") assegnato dalla Banca. Il "CDG" è attribuito dalla Banca all'atto del censimento anagrafico nel proprio sistema informativo ed a seconda della natura del Cliente, alla singola persona fisica, alla "cointestazione" tra due o più persone fisiche o al soggetto diverso dalle persone fisiche;

- "Società Prodotto": le società i cui prodotti e servizi sono collocati/intermediati dalla Banca;

- "Codice LEI": c.d. Legal Entity Identifier, ossia il codice univoco internazionale conforme allo standard ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici che consente di identificare i clienti della Banca dotati di personalità giuridica o comunque che svolgono un'attività economica il cui esercizio sia eventualmente riscontrabile in un pubblico registro, che sono parte di un'operazione finanziaria;

- "FEA": soluzione di firma elettronica avanzata eventualmente erogata dalla Banca nel rispetto del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e delle norme tecniche di attuazione emanate con le Regole Tecniche e che consiste in un insieme di dati biometrici in forma elettronica, allegati ad un documento informatico, che garantiscono la connessione univoca della firma al soggetto che appone la stessa, il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma da parte del firmatario e la possibilità di rilevare se i dati siano stati modificati dopo l'apposizione della firma. La sottoscrizione con FEA garantisce pertanto sia l'identificabilità dell'autore che l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico sottoscritto con la medesima.

Art. 3 - Struttura, conclusione ed efficacia del Contratto – Modello di Servizio.

1. Il Contratto ha la struttura del Contratto unico e la natura di un accordo quadro che impegna la Banca a prestare a favore del Cliente i Servizi. La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata su documento cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca.

2. L'efficacia del contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente.

3. La Banca, a condizione che questi abbia fornito le informazioni di cui al Questionario di Profilatura ed in relazione ad operazioni aventi ad oggetto Prodotti Inclusi nel Perimetro di Consulenza, presta i servizi di esecuzione ordini per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti con le modalità disciplinate nella sezione "Servizi di investimento – norme particolari sul servizio di consulenza in materia di investimenti" del Contratto. La Banca si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione all'operatività tramite Trading On Line del Cliente. Il Cliente prende atto inoltre che, laddove non abbia fornito le informazioni di cui al Questionario di Profilatura, non potrà sottoscrivere, nell'ambito del servizio di collocamento, prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza.

4. Ai sensi del Contratto il Cliente può impartire ordini e disposizioni aventi ad oggetto sia Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza, sia Prodotti non compresi in tale perimetro. In quest'ultimo caso, tuttavia, in considerazione dell'ampiezza del Perimetro di Consulenza, la Banca si riserva discrezionalmente di non eseguire o trasmettere l'ordine di acquisto/sottoscrizione impartito. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Banca potrà non eseguire l'operazione nel caso in cui non disponga di sufficienti informazioni sui Prodotti oggetto dell'ordine e tale carenza sia tale da non consentire alla Banca l'adempimento degli obblighi di cui alla Normativa di Riferimento. Ove la Banca non intenda eseguire o trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, ne darà immediata comunicazione al Cliente stesso. In tali ipotesi, la Banca è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione o trasmissione dell'ordine.

5. L'operatività sui cd. "prodotti complessi" è descritta nella Sezione III del Documento Informativo, consegnato al Cliente preventivamente alla sottoscrizione del Contratto.

6. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve dalla Banca copia della relativa proposta di contratto debitamente sottoscritta dalla stessa in segno di accettazione ovvero con l'inizio di esecuzione da parte della Banca degli ordini impartiti dal Cliente.

7. Ove necessario in relazione alla tipologia di Prodotto oggetto dell'operazione e qualora il Cliente rientri nell'ambito dei soggetti ai quali può essere attribuito il Codice LEI, la Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente ed adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI del Cliente. L'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

Art. 4 - Invio delle comunicazioni e registrazioni telefoniche – Fornitura dell'informativa in materia di servizi di investimento

1. Tra le parti sono consentite comunicazioni, autorizzazioni e istruzioni anche telefoniche.

2. Il Cliente prende atto e autorizza espressamente la Banca a registrare le conversazioni nonché le comunicazioni elettroniche che danno luogo o che possono dare luogo ad operazioni. La Banca pertanto è espressamente autorizzata a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare anche in via continuativa le conversazioni telefoniche relative allo svolgimento dei Servizi. Il Cliente prende atto che la Banca conserva dette registrazioni per cinque anni o, ove richiesto dall'Autorità di vigilanza, per un periodo fino a sette anni e che, su propria richiesta ed a proprie spese, ne potrà ricevere copia.

3. Nei confronti del Cliente sono opponibili le registrazioni e le scritture effettuate dalla Banca.

4. Le comunicazioni inviate dalla Banca al Cliente, anche aventi ad oggetto la modifica del presente Contratto o altre comunicazioni riferite al presente Contratto diverse da quelle di cui al comma 6, potranno essere effettuate su supporto durevole cartaceo o non cartaceo, in quest'ultimo caso anche mediante l'Area Riservata a condizione che il Cliente si avvalga di tale modalità di comunicazione; in tal caso, tali comunicazioni si considereranno validamente effettuate una volta messe a disposizione nell'Area Riservata. Nel caso in cui il Contratto sia cointestato, l'attivazione del servizio tramite il quale viene messa a disposizione l'Area Riservata anche da parte di un solo cointestatario comporta che l'invio delle suddette comunicazioni sia effettuato dalla Banca esclusivamente tramite tale Area Riservata. In tale caso il cointestatario che attiva il servizio si impegna ad informare preventivamente gli altri cointestatari, ottenere dagli stessi consenso a procedere e a portare a conoscenza degli altri cointestatari le comunicazioni ricevute in formato elettronico.

5. Le comunicazioni in formato cartaceo dalla Banca al Cliente nel caso in cui il contratto sia cointestato sono effettuate all'indirizzo indicato di comune accordo.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 della sezione CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE, ed in ragione di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento in materia di Servizi di Investimento, la Banca, salvo quanto previsto al comma 10, fornisce in formato elettronico l'informativa prevista dalla Normativa di Riferimento prima della conclusione del contratto o di singole operazioni di acquisto/sottoscrizione/vendita di Prodotti, ivi incluse le informazioni sui costi ed oneri di cui all'art. 11 della presente sezione e il report di cui all'art. 2 della sezione NORME PARTICOLARI SUL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, nonché le rendicontazioni previste dalla citata normativa e dal Contratto, ivi incluso il rendiconto relativo al servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari. A tal fine la Banca si avvale dell'Area Riservata e di ogni ulteriore mezzo reso disponibile dall'evoluzione tecnologica che possa, anche in futuro, consentire alla stessa di assolvere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento. Nel caso di utilizzo del formato elettronico, le comunicazioni/informazioni si considereranno validamente effettuate una volta messe a disposizione nella suddetta Area Riservata. Il Cliente prende atto tuttavia che l'informativa precontrattuale relativa a prodotti di investimento preassemblati destinati alla clientela al dettaglio (KID), i KIID degli OICR destinati alla clientela professionale sono inviati/consegnati al Cliente, in formato cartaceo salvo che il Cliente non richieda all'atto della sottoscrizione del presente Contratto o successivamente, in tal caso tramite apposita modulistica della Banca, la consegna in formato elettronico. Il consenso alla ricezione in formato elettronico può essere modificato in qualsiasi momento.

7. Nel caso in cui il Contratto sia intestato a più persone tutte le comunicazioni in formato elettronico di cui ai precedenti commi 4 e 6 saranno trasmesse, con effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatari, mediante caricamento nell'Area Riservata attivata dal cointestatario/i che abbia/no attivato il servizio che consente l'accesso alla stessa.

8. Qualora il servizio in forza del quale viene messa a disposizione l'Area Riservata dovesse cessare, la Banca invierà le comunicazioni e fornirà le informazioni di cui ai commi 4 e 6 in formato cartaceo. Nel caso in cui il Contratto sia cointestato, tuttavia, la Banca manterrà il formato elettronico rendendo disponibili le informazioni e le comunicazioni nell'Area Riservata del/dei cointestatari che abbiano attivo il servizio con pieno effetto nei confronti di tutti. L'invio in formato cartaceo sarà pertanto effettuato solo nel caso in cui nessuno dei cointestatari sia titolare del servizio tramite il quale la Banca mette a disposizione l'Area Riservata.

9. Il Cliente prende atto che, dal momento della cessazione del presente Contratto o del servizio che consente l'accesso all'Area Riservata, le comunicazioni messe a disposizione nell'Area Riservata non saranno più visualizzabili e pertanto dichiara di essere consapevole che in tal caso è suo onere memorizzarle, prima della cessazione, su un proprio dispositivo.

10. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, mediante apposita modulistica dalla stessa predisposta e disponibile presso le sue filiali, che le informazioni e comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 (queste ultime solo qualora il Cliente sia classificato come cliente al dettaglio) siano trasmesse in formato cartaceo. Il Cliente prende atto che, in caso di cointestazione la scelta del formato cartaceo deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari.

11. Resta inteso che la richiesta relativa all'utilizzo del supporto cartaceo di cui al comma 10 si intenderà automaticamente revocata nel momento in cui il Cliente, o nel caso di cointestazione anche uno solo dei cointestatari del Contratto, provveda ad attivare il servizio che consente l'accesso all'Area Riservata abilitando a tal fine il presente Contratto. In questo caso, qualora il Cliente voglia successivamente ripristinare l'utilizzo del supporto cartaceo si applica quanto previsto al comma 10.

12. L'indirizzo cui inviare la corrispondenza del Cliente non può essere quello di alcun Consulente Finanziario di cui la Banca eventualmente si avvalga.

Art. 5 - Informazioni dal Cliente – Questionario di Profilatura e Profilatura

1. Ai fini della individuazione del profilo dell'investitore, la Banca ottiene dal Cliente, tramite apposito Questionario di Profilatura, le informazioni di cui la Banca stessa necessita per comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e disporre di una base ragionevole per determinare se l'operazione che il Cliente intende effettuare:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le eventuali preferenze di sostenibilità;

- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; e/o

- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

2. La Banca potrà fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi Clienti o potenziali Clienti.

3. Nel caso di cointestazione del rapporto, ogni cointestatario è tenuto a fornire le informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o servizio, mentre le risposte relative alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento (incluse le eventuali preferenze di sostenibilità) devono essere fornite, di comune accordo, unitamente da tutti i cointestatari. Ai fini della determinazione del profilo, la Banca tiene conto delle risposte fornite di comune accordo dai cointestatari e delle informazioni fornite dal cointestatario che di volta in volta opera relative all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti.

4. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati, il profilo dell'intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore). Ai fini della determinazione del profilo sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarata nella Parte I – “Scheda Intervista Appropriatazza” – del Questionario di Profilatura.

5. In caso di Clienti beneficiari di amministrazione di sostegno, ai fini della determinazione del profilo, l'amministratore di sostegno ed il Cliente qualora a questo sia consentito di operare, sono tenuti a fornire le informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza. L'amministratore di sostegno per conto del Cliente o il Cliente stesso sono tenuti inoltre a rilasciare le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del Cliente. La Banca, nella determinazione del profilo tiene conto della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente e della conoscenza e dell'esperienza del Cliente o dell'amministratore di sostegno a seconda del soggetto che di volta in volta dispone l'operazione.

6. Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il profilo del soggetto è rilasciato, in nome e per conto dello stesso, da colui che ne ha la rappresentanza tenuto conto delle caratteristiche di esperienza e conoscenza del soggetto deputato ad assumere decisioni di investimento nell'interesse del Cliente. Ai fini della determinazione del profilo, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del soggetto deputato ad assumere le decisioni di investimento.

7. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto, ai fini della valutazione di adeguatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Cliente e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di Profilatura. Ugualmente, ai fini della valutazione di appropriatezza, sono presi in considerazione l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di Profilatura.

8. Quando la Banca presta i Servizi di Investimento ad un Cliente professionale trovano applicazione le presunzioni previste dalla Normativa di Riferimento.

9. Qualora la Banca non ottenga le informazioni di cui al comma 1 si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. Qualora il Cliente rifiuti di fornire, in tutto o in parte, le informazioni previste dalla normativa, la Banca acquisisce agli atti, in calce al “Questionario di Profilatura” una dichiarazione sottoscritta dal Cliente del rifiuto a fornire le informazioni di cui al comma 1.

10. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l'aggiornamento del Questionario di Profilatura.

11. In base alle informazioni fornite dal Cliente e sulla base di quanto sopra previsto, la Banca procede a stabilire un profilo dell'investitore (“Profilatura”) in merito alla sua esperienza complessiva in materia finanziaria, al suo orizzonte temporale ed al suo profilo di rischio. L'elaborazione effettuata dalla Banca delle informazioni fornite dal Cliente può generare un profilo di rischio differente, cioè più conservativo, rispetto a quello dichiarato dal Cliente. Tale profilo, risultante dall'elaborazione delle informazioni, costituisce la base su cui la Banca effettua la valutazione di appropriatezza/adequatezza in ordine all'operatività complessiva del Cliente in Prodotti Finanziari e in Servizi di investimento, avuto riguardo al Portafoglio Cliente.

12. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete e che è onere del Cliente stesso informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse, ai fini della verifica di un'eventuale modifica della Profilatura.

13. Eventuali modifiche delle informazioni potranno essere fornite dal Cliente alla Banca anche telefonicamente: in tal caso la Banca registra su nastro magnetico o altro supporto equivalente le istruzioni del Cliente ed inserisce la modifica delle informazioni fornite nel proprio Sistema Informativo.

14. Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare l'aggiornamento della Profilatura anche in suo nome e per suo conto.

15. Nel caso di Società Fiduciarie che agiscono per conto di Fiducianti le informazioni di cui al presente articolo sono fornite alla Banca dalla Fiduciaria, che sottoscrive la parte I) – “Scheda Intervista Appropriatazza” – e la parte II) – “Scheda intervista adeguatezza” – del Questionario di Profilatura, sulla base delle informazioni raccolte dal Fiduciante, identificato da un codice convenzionale attribuito dalla Fiduciaria. In questo caso le valutazioni di adeguatezza delle operazioni disposte e dei Servizi di Investimento richiesti dalla Fiduciaria alla Banca vengono effettuate avuto riguardo a tutti i depositi/diversi rapporti/posizioni contabili esistenti presso la Banca e riferibili al codice convenzionale attribuito dalla Fiduciaria.

Art. 6 - Richiesta di un differente livello di protezione

1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere alla Banca un differente livello di protezione nei termini e con le modalità previste nell'“Informativa sulla strategia di classificazione della Clientela” riportata nell'allegato “A” del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.

2. Nell'Allegato di cui al comma precedente sono indicati i limiti che potrebbero derivare, sotto il profilo della tutela del Cliente, nel caso di modifica del livello di protezione.

Art. 7 - Conflitti di interesse

1. La Banca ha identificato, alla luce di quanto prescritto dalla vigente normativa di settore, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere – in riferimento ai Servizi di Investimento prestati – tra la Banca stessa ed il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce tali conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Una descrizione in forma sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta nell'“Informativa sulla politica di gestione dei conflitti di interesse” riportata nell'allegato “B” del “Documento Informativo” consegnato prima della sottoscrizione del presente contratto al Cliente il quale può chiedere maggiori dettagli.

3. L'informativa di cui al comma 2 che precede riporta l'evidenziazione delle situazioni conflittuali; eventuali nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto saranno rese note dalla Banca al Cliente.

4. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse e delle sue fonti e dei rischi connessi alla situazione di conflitto e delle azioni intraprese dalla Banca per attenuarli, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata. Tali informazioni saranno rese in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della presente Sezione. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, a seconda del Servizio di Investimento prestato, si applicano l'Art. 2, commi 1 e 2, della Sezione “Norme particolari sul servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti”, gli artt. 4, comma 1, lett. c) e 11, comma 1, della Sezione “Norme particolari sul servizio di

collocamento”, l’art. 2, commi 3 e 4 della Sezione “Norme Particolari sul Servizio di consulenza in materia di investimenti”.

5. Il Cliente prende sin d’ora atto che la Banca può, ai sensi di quanto previsto nell’informativa di cui al comma 2 che precede, fornire allo stesso raccomandazioni su operazioni in cui questa abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto.

Art. 8 - Incentivi

1. La Banca in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (c.d. “Incentivi”).

2. La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente.

3. Una completa informativa sulla percezione degli incentivi da parte della Banca è indicata nella “Informativa sugli Incentivi” riportata nell’allegato “D” del “Documento Informativo”, consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.

4. La Banca comunica in ogni caso al Cliente gli Incentivi pagati o percepiti secondo quanto previsto dall’art. 11 del presente Contratto.

Art. 9 - Durata del contratto - Recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell’art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r.

2. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 10 - Concessione di finanziamenti al Cliente

1. E’ facoltà della Banca concedere alla Clientela finanziamenti destinati alla esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca stessa, previa acquisizione di adeguate garanzie a fronte del finanziamento concesso.

2. Configura, tra l’altro, concessione di finanziamento l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse, sempre previa acquisizione di adeguate garanzie a fronte del finanziamento concesso.

3. In ogni caso il valore degli strumenti finanziari o delle altre garanzie offerte dall’investitore deve risultare congruo rispetto all’importo del finanziamento concesso. Detta congruità dovrà essere e permanere effettiva durante tutta la durata del singolo contratto.

4. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché le specifiche caratteristiche degli stessi (tipologia, tasso e maggiori oneri in caso di mora, prezzi, condizioni, ius variandi) sono oggetto di espresse pattuizioni integrative delle presenti norme, contenute nei relativi atti di finanziamento.

Art. 11 - Costi ed oneri dei Servizi e dei Prodotti - Incentivi

1. La Banca ha diritto ad un compenso per l’attività svolta ed al rimborso delle spese, imposte e tasse relative allo svolgimento dei Servizi come indicato nella “Informazione sui costi e sugli oneri” riportata nella sezione IV del “Documento Informativo” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.

2. I compensi e le spese previste dal Contratto sono di norma addebitate direttamente dalla Banca sul conto di regolamento del rapporto del Cliente. Qualora la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese e degli oneri dovuti la Banca è sin d’ora autorizzata a liquidare, in tutto o in parte, gli Strumenti finanziari di pertinenza del Cliente stesso per soddisfarsi sul ricavato della vendita.

3. Prima di dar corso a ogni singola operazione in Prodotti, la Banca, in esecuzione del presente Contratto, fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi e dei Prodotti, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché in merito all’effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti, nei casi

e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, a seconda del Servizio di Investimento prestato, si applicano l’Art. 2, commi 1 e 2, della Sezione “Norme particolari sul servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti”, gli artt. 4, comma 1, lett. c) e 11, comma 1, della Sezione “Norme particolari sul servizio di collocamento”, l’art. 2, commi 3 e 4 della Sezione “Norme Particolari sul Servizio di consulenza in materia di investimenti”.

4. La Banca invierà al Cliente, per ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi prestati e dei Prodotti oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente, con comunicazione scritta da inviarsi alla Banca in occasione del ricevimento della suddetta rendicontazione, può chiedere che sia fornita una rappresentazione analitica dei dati inclusi nella rendicontazione.

5. Se il Cliente è classificato come cliente professionale, la Banca è esonerata dalla fornitura e dall’invio delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 a meno che e, nei limiti in cui, abbia prestato il Servizio di Consulenza in materia di investimenti. Il Cliente può comunque chiedere alla Banca mediante comunicazione per iscritto, la comunicazione delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 anche in relazione agli altri Servizi di Investimento oggetto del Contratto. In tal caso la Banca trasmette la documentazione esclusivamente su supporto durevole non cartaceo tramite l’Area Riservata.

Art. 12 - Impossibilità di comunicazione delle informazioni e di esecuzione degli ordini

1. Il Cliente esonera la Banca da qualsiasi responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione ed esecuzione degli ordini dovuti a cattivo funzionamento dei sistemi, degli impianti telefonici ed elettronici o comunque dovuti a situazioni e circostanze alla Banca non imputabili o comunque non prevedibili.

2. La Banca, inoltre, non risponderà per la mancata comunicazione di informazioni o esecuzione di ordini dovuti a causa di forza maggiore e/o ad eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza.

Art. 13 – Modifiche unilaterali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare – nel caso in cui sussista un giustificato motivo – le norme di cui al presente Contratto e le condizioni economiche che regolano i Servizi applicate indicate nel Prospetto delle Condizioni e del Documento di Sintesi con comunicazione inviata con un preavviso di 15 giorni qualora la modifica abbia ad oggetto i Servizi di Investimento e di due mesi qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento.

2. Nell’ipotesi di cui al comma che precede il Cliente potrà recedere dal rapporto senza penalità e ottenendo, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, comunicando il proprio recesso alla Banca:

(i) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto i Servizi di Investimento;

(ii) entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento.

3. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro i termini indicati al comma che precede, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella comunicazione inoltrata dalla Banca ai sensi del comma 1.

SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORME PARTICOLARI SUL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

Art. 1 – Oggetto e modalità di svolgimento dei servizi

1. La Banca svolge i servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari per conto dei Clienti ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione.

2. In particolare:

a. nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti, trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati gli ordini ricevuti dal Cliente. E’ facoltà della Banca, altresì, mettere in contatto il Cliente che abbia impartito l’ordine con uno o più investitori, al fine di concludere contratti aventi ad oggetto Prodotti Finanziari;

b. nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio, ricevuto l’ordine di

acquisto o di vendita da parte del Cliente, provvede ad eseguirlo quale sua controparte e, quindi, ad acquistare o vendere direttamente dal/al Cliente i Prodotti Finanziari oggetto dell’ordine impartito. In tal caso, la Banca comunica al Cliente, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale essa è disposta a comprare o a vendere i Prodotti Finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.

c. nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la Banca esegue l’ordine di acquisto o vendita impartito ricercando, sulle diverse sedi di esecuzione, una controparte e facendo, quindi, incontrare gli ordini stessi. In tale caso, ferma restando l’applicazione delle commissioni e spese indicate nel Prospetto delle Condizioni, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello

ricevuto o pagato dalla Banca. Rientra nel servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la conclusione con il Cliente di operazioni di sottoscrizione e compravendita di Strumenti Finanziari emessi dalla Banca stessa, al momento della loro emissione.

Art. 2 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso Consulenti Finanziari a tal fine autorizzati ove la Banca svolga attività di offerta fuori sede. L'ordine scritto potrà essere impartito mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca; Il Cliente, qualora abbia accesso all'Area Riservata e non abbia richiesto di utilizzare il supporto cartaceo per la ricezione dell'informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento, ha facoltà di impartire gli ordini anche telefonicamente e/o usufruendo della specifica funzione di "Trading on Line". Qualora il Cliente operi per il tramite di un altro soggetto (delegato ad operare o a cui è conferito il potere di rappresentare il Cliente), è necessario e sufficiente che quest'ultimo abbia accesso all'Area Riservata e non abbia richiesto di utilizzare il supporto cartaceo per la ricezione dell'informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento. E' facoltà della Banca richiedere conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune. La forma di cui al presente comma non è prevista ai fini ed agli effetti di cui all'art. 1352 c.c..

2. La Banca, prima di ciascuna operazione provvede a fornire al Cliente le informazioni previste dalla Normativa di riferimento. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, ferma la possibilità per il Cliente di ritardare l'esecuzione dell'ordine al fine di visionare le suddette informazioni, è data facoltà al Cliente di procedere comunque con l'esecuzione dell'operazione e visionare l'informativa prescritta dalla Normativa di Riferimento simultaneamente o subito dopo la conclusione della transazione.

3. Qualora vengano impartiti attraverso Consulenti Finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri o dalla registrazione su nastri magnetici o altro supporto equivalente. I Consulenti Finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

5. E' facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire un ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. In particolare, in relazione alle normative di alcuni Paesi e Mercati Regolamentati esteri, l'accettazione e l'esecuzione dell'ordine conferito dal Cliente possono essere subordinate alla sottoscrizione di clausole e documentazioni integrative dei contratti principali.

Art. 3 - Revoca e modifica degli ordini

1. Gli obblighi di cui all'art. 2 delle presenti norme si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.

2. Quando il Cliente trasmette alla Banca una richiesta di cancellazione o di modifica dell'ordine, la Banca, nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, dà seguito a tale istruzione solo se lo stato dell'ordine stesso lo consente. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca invece trasmette la richiesta all'Intermediario Negoziatore: in tale ultimo caso la richiesta di cancellazione o di modifica potrà essere eseguita solo nei limiti in cui ciò sia possibile e consentito dall'Intermediario negoziatore.

3. Qualora l'ordine sia stato già parzialmente eseguito ed il Cliente abbia inviato una richiesta di cancellazione o di modifica dello stesso, la cancellazione o la modifica s'intenderà riferita unicamente all'eventuale porzione di ordine che risultasse ancora ineseguita.

Art. 4 - Misure per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente

1. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché esegue/tramette ordini, il miglior risultato possibile per i Clienti. Le misure per il raggiungimento del miglior risultato possibile del Cliente sono dettagliate nell'"Informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" riportata nell'allegato "C" del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto e da questi espressamente accettata.

2. Il Cliente, all'atto del conferimento di un ordine, può trasmettere alla Banca un'istruzione specifica avente ad oggetto una sede di esecuzione ovvero una particolare modalità di esecuzione che dovrà essere rispettata dalla Banca ai fini dell'esecuzione dell'ordine stesso.

Nel caso di ordine del Cliente contenente una specifica istruzione in merito alle modalità di esecuzione o alla sede di esecuzione, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni del Cliente. Qualora l'istruzione specifica si riferisca solo ad una parte dell'ordine, la Banca applica la propria strategia relativamente agli aspetti dell'ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal Cliente. Le eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia della Banca, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. In particolare il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità per la Banca di eseguire tutte le misure previste nella strategia, in relazione agli elementi oggetto di tali istruzioni.

3. La Banca verifica in via continuativa l'efficacia della propria strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini. Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca riesamina la strategia adottata, comunicando al Cliente qualsiasi eventuale modifica rilevante apportata.

4. La Banca pubblicherà sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, la Banca pubblicherà sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

Art. 5 - Gestione degli ordini dei Clienti

1. La Banca che tratta ordini per conto dei Clienti applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa.

2. In caso di ordini di Clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine, la Banca potrà trasmettere gli ordini del Cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini dei Clienti:

a) assicura che gli ordini eseguiti per conto dei Clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;

b) tratta gli ordini equivalenti dei Clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente;

c) informa il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

4. Al momento di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei Clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul dossier titoli e sul conto del Cliente.

5. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dalla Normativa di Riferimento.

6. Qualora sussistano le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, la Banca può aggregare l'ordine del Cliente con gli ordini di altri Clienti della Banca o con gli ordini della Banca. Il Cliente dichiara di essere informato e consapevole che l'effetto di tale aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine. Nel caso in cui la Banca abbia aggregato un ordine del Cliente con una o più operazioni di altri Clienti o della Banca stessa, la successiva assegnazione ha luogo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Intermediari, del principio del miglior risultato per il Cliente e comunque senza pregiudizio a suo carico.

Art. 6 - Valutazione di appropriatezza e limitazioni operative

1. Qualora, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Sezione "Servizi di investimento – Norme particolari sul servizio di consulenza in materia di investimenti", la Banca abbia valutato come non adeguata un'operazione autonomamente individuata dal Cliente, è comunque facoltà del Cliente richiedere alla Banca di dare corso all'operazione. In tal caso la Banca valuterà l'appropriatezza dell'operazione stessa ai sensi del comma 3 che segue. Tale operatività è comunque esclusa in

relazione alle operazioni di investimento in Prodotti emessi dalla Banca inclusi nel Perimetro di Consulenza.

2. La Banca valuterà l'appropriatezza dell'operazione richiesta dal Cliente, ai sensi del comma 3 che segue, anche nel caso in cui l'ordine del Cliente abbia ad oggetto Prodotti non inclusi nel Perimetro di Consulenza e la Banca accetti di darvi corso. Resta fermo quanto disciplinato all'art. 3, comma 4, della Sezione "Servizi di Investimento - Disposizioni Comuni" in merito alle facoltà della Banca di rifiutare l'esecuzione o la trasmissione dell'ordine impartito.

3. Nello svolgimento della valutazione di appropriatezza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente con la compilazione della Scheda intervista Appropriatezza, verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta. Qualora la Banca ritenga che il Prodotto Finanziario non sia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale situazione anche utilizzando un formato standardizzato. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente si applica l'Art. 2, commi 1 e 2, della presente Sezione. Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito le informazioni previste nel Questionario di Profilatura, sezione Scheda Intervista Appropriatezza, la Banca avvisa il Cliente che tale decisione impedirà alla stessa di determinare se il servizio o il Prodotto Finanziario sia per lui appropriato. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei suddetti obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, anche ai sensi dell'art. 4, Sezione "Servizi di Investimento - Disposizioni Comuni". Nel caso di ordini inoltrati elettronicamente dal Cliente, la Banca provvederà a mantenere evidenza degli stessi.

4. Ulteriormente, ove l'operazione richiesta dal Cliente abbia per oggetto Prodotti non compresi nel Perimetro di Consulenza, ed a condizione che il Cliente abbia fornito le informazioni di cui al Questionario di Profilatura, la Banca stessa – pur non essendone obbligata ai sensi della Normativa di Riferimento – oltre alla valutazione di appropriatezza, verificherà la coerenza delle operazioni anche rispetto alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del Cliente, come ricostruiti sulla base delle risposte fornite, nonché in considerazione del Portafoglio del Cliente. In deroga a quanto ora previsto, la Banca non effettuerà comunque alcuna verifica di coerenza nel caso in cui l'operazione richiesta dal Cliente abbia ad oggetto prodotti illiquidi.

5. Il Cliente prende atto e riconosce che la verifica di coerenza di cui al comma che precede è effettuata dalla Banca su base volontaria e non comporta la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione alle operazioni oggetto di tale valutazione.

6. Qualora il Cliente richieda di sottoscrivere e/o acquistare Prodotti o comunque impartisca ordini che la Banca valuti come non coerenti con il profilo del Cliente medesimo, la Banca dà notizia al Cliente di tale valutazione, anche utilizzando un formato standardizzato. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente si applica l'Art. 2, commi 1 e 2, della presente Sezione. In tali casi è comunque facoltà del Cliente richiedere alla Banca di dare corso all'operazione.

7. Nel caso in cui il Cliente sia classificato come Cliente professionale, trovano applicazione le presunzioni previste dalla Normativa di Riferimento.

8. La Banca, nei limiti delle informazioni eventualmente fornite dal Cliente, valuta altresì la compatibilità dei Prodotti oggetto delle disposizioni di acquisto del Cliente rispetto al Target Market in cui questo rientra ("Test di Target Market"). Per target market deve intendersi il mercato di riferimento a cui si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto del fatto che la Banca potrà pertanto rifiutare l'esecuzione o la trasmissione di un ordine di acquisto ove, conformemente alla Normativa di Riferimento ed alle procedure di verifica adottate, il Test di Target Market dia esito negativo. In tali ipotesi, la Banca è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione o trasmissione dell'ordine.

Art. 7 - Mera esecuzione degli ordini – "Execution Only"

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all'Allegato I, sezione B, numero 1) del Testo Unico non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario procedere alla determinazione di appropriatezza, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato; obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio associato; strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio associato; azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010; depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima

della scadenza; altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;

b) il servizio è prestato a iniziativa del Cliente;

c) il Cliente o potenziale Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non sarà tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficerà della corrispondente protezione;

d) la Banca rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

2. Ai fini della prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti o di ricezione e trasmissione ordini con la modalità che precede uno strumento finanziario è considerato "non complesso" quando:

a) non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), né dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE;

b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti lo strumento a prezzi che sono disponibili pubblicamente per i partecipanti al mercato e che sono i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione o convalidati da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente;

c) non implica per il cliente alcuna passività effettiva o potenziale che vada oltre il costo di acquisto dello strumento;

d) non contiene una clausola, una condizione o un automatismo che possa alterare sostanzialmente la natura o il rischio dell'investimento o il profilo di rimborso, quali gli investimenti che prevedono il diritto di convertire lo strumento in un altro investimento;

e) non include spese di uscita esplicite o implicite che producono l'effetto di rendere l'investimento illiquido sebbene tecnicamente vi siano opportunità frequenti per cederlo, riscattarlo o in altro modo realizzarlo;

f) sono disponibili pubblicamente informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche, in modo che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento.

Art. 8 - Garanzie relative alle operazioni richieste

1. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 9 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati

1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Art. 10 - Strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione

1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali o in sistemi organizzati di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di Fondi Comuni e dalle azioni emesse da Sicav, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;

- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 11 - Vendite allo scoperto

1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 12 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati diversi da warrant, covered warrant e certificates

1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;

- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;

- differentemente dalle operazioni di copertura, nelle quali il rischio è preesistente e viene annullato, in quelle aventi finalità speculativa, il rischio viene a configurarsi proprio con l'operazione stessa.

2. Si rinvia alle "Informazioni sugli strumenti finanziari ed i rischi" riportate nella sezione "III" del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.

3. Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari di cui al precedente comma verrà stipulato apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l'altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l'esecuzione delle operazioni.

Art. 13 - Deposito degli strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alla presente norma saranno immessi o registrati in un deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari presso la Banca o altro intermediario indicato dal Cliente anche nel corso del rapporto – disciplinato dalle seguenti "Norme sul Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari" sottoscritte

dal Cliente. Tali strumenti possono essere da quest'ultimo trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità; detta operazione verrà eseguita dalla Banca ai sensi delle citate "Norme".

Art. 14 - Rendicontazione delle operazioni eseguite

1. La Banca fornisce ai Clienti la rendicontazione dei servizi prestati. La rendicontazione comprende, laddove previsto, i costi delle operazioni e dei servizi prestati ai sensi dell'art. 11, Sezione "Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni" del Contratto.

2. Nella prestazione dei servizi regolati nella presente Sezione la Banca fornisce prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine ed, in particolare, invia un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo.

3. Le disposizioni previste dal precedente comma 2 non trovano applicazione quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto.

4. Su richiesta del Cliente la Banca fornisce anche informazioni circa lo stato dell'ordine.

5. Ai sensi dell'art. 62, paragrafo 2, del Regolamento UE 565/2017, nel caso in cui il Cliente al dettaglio detenga posizioni in Prodotti Finanziari caratterizzati da effetto leva

o posizioni in operazioni con passività potenziali così come definiti dalla Normativa di Riferimento o dalle competenti Autorità di Vigilanza di settore, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascun Prodotto subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione sarà trasmessa dalla Banca, entro la fine del giorno lavorativo nel quale la Banca, sulla base delle procedure adottate, abbia verificato che la soglia è superata o, qualora ciò avvenga in un giorno non lavorativo, entro la fine del primo giorno lavorativo successivo.

6. Se il Cliente è classificato come cliente professionale, la Banca è esonerata dalla fornitura e dall'invio delle informazioni di cui ai commi 1 ed 2 a meno che il Cliente, mediante comunicazione per iscritto, non ne faccia espressa richiesta. In tal caso la Banca trasmette la documentazione esclusivamente su supporto durevole non cartaceo tramite l'Area Riservata.

7. La documentazione prevista nel presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto specifico, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa.

SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORME PARTICOLARI SUL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del servizio di collocamento di cui alla presente Sezione è l'acquisto e/o la sottoscrizione, nonché il rimborso e/o la vendita di Prodotti Finanziari emessi dalla Banca ovvero di Prodotti Finanziari e servizi di investimento di terzi rispetto ai quali la Banca abbia ricevuto da Società Prodotto, o dal soggetto da questa designato, incarico di collocamento e distribuzione nel rispetto della Normativa di Riferimento ed alle condizioni di seguito riportate.

2. Il collocamento potrà avvenire con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di collocamento

1. In esecuzione del contratto, la Banca promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di Prodotti, nonché il loro rimborso e/o vendita e comunque le operazioni connesse agli stessi. La Banca inoltre riceve le richieste di acquisto e/o la sottoscrizione di Prodotti, nonché il loro rimborso e/o vendita e comunque le operazioni connesse agli stessi, trasmesse dal Cliente di propria iniziativa.

2. La Banca può prestare il servizio di collocamento sia presso la propria sede e le proprie dipendenze sia fuori sede avvalendosi, in tal caso di Consulenti Finanziari.

3. Nella prestazione del servizio di collocamento la Banca si attiene alle regole dettate dalle Società Prodotto, anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto della Normativa vigente.

Art. 3 - Attività connesse al servizio di collocamento

1. In connessione con il servizio di collocamento la Banca fornisce al Cliente un'assistenza continuativa che si esplica nelle seguenti attività:

- Messa a disposizione di personale dedicato cui rivolgersi al fine di impartire Ordini e curarne l'invio alle Società Prodotto per il tramite della Banca;

- Predisposizione e messa a disposizione del Cliente di commenti e valutazioni, sia di carattere generale sia relativi a singoli settori, aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti;

- Assistenza nella fase successiva al collocamento stesso in merito alle istruzioni del Cliente relative ai Prodotti collocati come ad esempio le richieste di rimborso o di switch nonché in termini di prestazione di servizi di informativa di cui il Cliente dovesse necessitare tramite la messa a disposizione di personale dedicato cui rivolgersi per ogni eventuale richiesta ed esigenza connessa con i Prodotti sottoscritti;

- Illustrazione al Cliente dell'andamento del suo portafoglio e dei prodotti acquistati e/o sottoscritti anche mediante la reportistica interna elaborata dalla Banca;

- Messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione della composizione del portafoglio del Cliente rispetto alle diverse tipologie di investimenti posseduti (asset class) e ad un possibile ribilanciamento delle stesse;

- Illustrazione delle caratteristiche dei nuovi Prodotti promossi o collocati dalla Banca cui il Cliente ha interesse ad accedere anche in connessione con i Prodotti già acquistati o sottoscritti;

- Messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione delle potenziali opportunità di concludere nuovi accordi al fine di ampliare le possibilità di investimento a disposizione del Cliente.

Art. 4 - Modalità di disposizione degli Ordini

1. Gli ordini devono essere impartiti dal Cliente:

a) per iscritto presso le dipendenze o, in caso di offerta fuori sede, tramite i Consulenti Finanziari. L'ordine scritto potrà essere impartito mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca;

b) ove possibile a mezzo lettera inviata all'indirizzo della dipendenza;

c) ove possibile a mezzo telefonata registrata al numero della dipendenza, comunque a condizione che il Cliente abbia accesso all'Area Riservata e non abbia richiesto di utilizzare il supporto cartaceo per la ricezione dell'informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento. Qualora il Cliente operi per il tramite di un altro soggetto (delegato ad operare o a cui è conferito il potere di rappresentare il Cliente), è necessario e sufficiente che quest'ultimo abbia accesso all'Area Riservata e non abbia richiesto di utilizzare il supporto cartaceo per la ricezione dell'informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le modalità per impartire Disposizioni alla Banca dipendono, in ogni caso, dalle regole dettate dalle Società Prodotto.

3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della presente Sezione, il Cliente si impegna a prendere visione, prima di impartire gli ordini, del relativo prospetto d'offerta o degli altri documenti informativi ove previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 5 - Esclusione di responsabilità della Banca

1. Il Cliente è consapevole che ogni operazione relativa al servizio di collocamento è compiuta a sue spese e a suo rischio e si dichiara perfettamente informato sui rischi e sulle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al Contratto non comporterà, in ogni caso, alcuna garanzia di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.

Art. 6 - Conflitti di interesse

1. Ai sensi di quanto previsto nella Sezione "Servizi di investimento – Disposizioni Comuni" la Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, con il Cliente o tra diversi Clienti e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi del Cliente.

2. Con particolare riferimento alla prestazione del servizio di collocamento la Banca opera in ipotesi di potenziale conflitto di interesse derivante dal fatto di collocare anche Prodotti di propria emissione o di altre società del Gruppo della Banca o comunque a questa collegate/partecipate. Il Cliente sottoscrivendo il Contratto prende atto dell'esistenza di tale potenziale conflitto di interesse.

Art. 7 - Deposito degli strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alle presenti norme, salvo diversa istruzione del Cliente, saranno immessi o registrati in un deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari presso la Banca o altro intermediario indicato dal Cliente anche nel corso del rapporto – disciplinato dalle seguenti "Norme sul Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari" sottoscritte dal Cliente. Tali strumenti possono essere da quest'ultimo trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità; detta operazione verrà eseguita dalla Banca ai sensi delle citate "Norme".

Art. 8 - Documentazione delle operazioni eseguite e reportistica

1. La Banca fornisce ai Clienti la rendicontazione dei servizi prestati. La rendicontazione comprende, laddove previsto, i costi delle operazioni e dei servizi prestati ai sensi dell'art. 11, Sezione "Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni" del Contratto.

2. Per ogni operazione eseguita relativa al servizio di collocamento la Banca fornisce prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

3. La Banca, in particolare, invia un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la

conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo.

4. La Banca è esonerata dall'inviare al Cliente l'avviso di conferma di cui al comma precedente qualora lo stesso contenga le medesime informazioni di un altro avviso di conferma che deve essere inviato al Cliente da parte della Società Prodotto o da altro soggetto diverso dalla Banca stessa. Con riferimento alle conferme delle operazioni in quote o azioni di OICR, la Banca, previo accordo con la Società Prodotto, potrà comunque fornire al cliente accesso mediante l'Area Riservata alle comunicazioni inviate dalla Società Prodotto.

5. In aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi il Cliente avrà la facoltà di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato del suo ordine.

6. Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società Prodotto, la Banca inoltrerà l'avviso di conferma. La Banca, previo accordo con la Società Prodotto, potrà comunque fornire al cliente accesso mediante l'Area Riservata alle comunicazioni inviate dalla Società Prodotto.

7. Se il Cliente è classificato come cliente professionale, la Banca è esonerata dalla fornitura e dall'invio delle informazioni di cui al presente articolo a meno che il Cliente, mediante comunicazione per iscritto, non ne faccia espressa richiesta. In tal caso la Banca trasmette la documentazione esclusivamente su supporto durevole non cartaceo tramite l'Area Riservata.

8. La predetta documentazione s'intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa.

Art. 9 - Remunerazione della Banca e spese relative al servizio di collocamento

1. I costi, gli oneri e le remunerazioni dovute dal Cliente alla Banca sono indicati nei documenti relativi ai prodotti di volta in volta sottoscritti.

2. Il Cliente prende atto che la Banca percepisce da, o versa a, soggetti diversi dal Cliente gli incentivi indicati in forma sintetica nella "Informativa sugli Incentivi" riportata nell'allegato "D" del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto nonché nella documentazione di cui all'art. 11, Sezione "Servizi di investimento – Disposizioni Comuni", del Contratto.

3. E' facoltà del Cliente chiedere alla Banca ulteriori informazioni sugli incentivi di cui al precedente comma 2.

Art. 10 - Conferimento di procura speciale alla Banca

1. Il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di strumenti finanziari, autorizzandola anche ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del cod. civ.

Art. 11 - Obblighi della Banca

1. La Banca prima dell'acquisto o sottoscrizione dei prodotti da parte del Cliente provvede a consegnare allo stesso l'apposito modulo di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto e/o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla Normativa di riferimento. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, ferma la possibilità per il Cliente di ritardare l'esecuzione dell'ordine al fine di visionare le suddette informazioni, è data facoltà al Cliente di procedere comunque con l'esecuzione dell'operazione e visionare l'informativa prescritta dalla Normativa di Riferimento simultaneamente o subito dopo la conclusione della transazione.

2. La Banca provvede a trasmettere alle Società Prodotto le Disposizioni del Cliente ed i mezzi di pagamento consegnati dallo stesso.

3. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione ricevuta dalle Società Prodotto, riferita o destinata allo stesso avente ad oggetto le Disposizioni impartite.

Art. 12 - Valutazione appropriatezza e limitazioni operative

1. Qualora, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Sezione "Servizi di investimento – Norme particolari sul servizio di consulenza in materia di investimenti", la Banca abbia valutato come non adeguata un'operazione richiesta dal Cliente, è comunque facoltà del Cliente richiedere alla Banca di dare corso all'operazione. In tal caso la Banca valuterà l'appropriatezza dell'operazione stessa ai sensi del comma 3 che segue. Tale operatività potrà essere comunque esclusa in relazione ad operazioni di investimento in Prodotti emessi dalla Banca inclusi nel Perimetro di Consulenza nonché rispetto ad operazioni di investimento in specifici Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza, emessi da terzi e collocati dalla Banca, di volta in volta da questa individuati ed indicati

in apposita sezione del proprio sito internet, presso le dipendenze della Banca o presso i Consulenti Finanziari.

2. La Banca valuterà l'appropriatezza dell'operazione richiesta dal Cliente, ai sensi del comma 3 che segue, anche nel caso in cui l'ordine del Cliente abbia ad oggetto Prodotti non inclusi nel Perimetro di Consulenza e la Banca accetti di darvi corso. Resta fermo quanto disciplinato all'art. 3, comma 4, della Sezione "Servizi di Investimento - Disposizioni Comuni" in merito alle facoltà della Banca di rifiutare l'esecuzione o la trasmissione dell'ordine impartito.

3. Nello svolgimento della valutazione di appropriatezza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente con la compilazione della Scheda intervista Appropriatezza, verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta. Qualora la Banca ritenga che il Prodotto Finanziario non sia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale situazione anche utilizzando un formato standardizzato. In caso di ordini impartiti telefonicamente si applicano l'art. 4, comma 1, lett. c) e l'art. 11 comma 1 della presente Sezione. Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito le informazioni previste nel Questionario di Profilatura, sezione Scheda Intervista Appropriatezza la Banca avvisa il Cliente che tale decisione impedirà alla stessa di determinare se il servizio o il Prodotto Finanziario sia per lui appropriato. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei suddetti obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, anche ai sensi dell'art. 4, Sezione "Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni". Nel caso di ordini inoltrati elettronicamente dal Cliente, la Banca provvederà a mantenere evidenza degli stessi.

4. Ulteriormente, ove l'operazione richiesta dal Cliente abbia per oggetto Prodotti non compresi nel Perimetro di Consulenza, ed a condizione che il Cliente abbia fornito le informazioni di cui al Questionario di Profilatura, la Banca stessa – pur non essendone obbligata ai sensi della Normativa di Riferimento – oltre alla valutazione di appropriatezza, verificherà la coerenza delle operazioni anche rispetto alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del Cliente, come ricostruiti sulla base delle risposte fornite, nonché in considerazione del Portafoglio del Cliente.

5. Il Cliente prende atto e riconosce che la verifica di coerenza di cui al comma che precede è effettuata dalla Banca su base volontaria e non comporta la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione alle operazioni oggetto di tale valutazione. In deroga a quanto ora previsto, la Banca non effettuerà comunque alcuna verifica di coerenza nel caso in cui l'operazione richiesta dal Cliente abbia ad oggetto prodotti illiquidi.

6. Qualora il Cliente richieda di sottoscrivere e/o acquistare Prodotti o comunque impartisca ordini che la Banca valuti come non coerenti con il profilo del Cliente medesimo, la Banca dà notizia al Cliente di tale valutazione, anche utilizzando un formato standardizzato. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente si applicano l'art. 4, comma 1, lett. c) e l'art. 11 comma 1 della presente Sezione. In tali casi è comunque facoltà del Cliente richiedere alla Banca di dare corso all'operazione.

7. Nel caso in cui il Cliente sia classificato come Cliente professionale, trovano applicazione le presunzioni previste dalla Normativa di Riferimento.

8. La Banca, nei limiti delle informazioni eventualmente fornite dal Cliente, valuta altresì la compatibilità dei Prodotti oggetto delle disposizioni di sottoscrizione del Cliente rispetto al Target Market in cui questo rientra ("Test di Target Market"). Per target market deve intendersi il mercato di riferimento a cui si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto del fatto che la Banca potrà pertanto rifiutare l'esecuzione o la trasmissione di un ordine ove, conformemente alla Normativa di Riferimento ed alle procedure di verifica adottate, il Test di Target Market dia esito negativo. In tali ipotesi, la Banca è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione o trasmissione dell'ordine.

SERVIZI DI INVESTIMENTO – NORME PARTICOLARI SUL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Art. 1 - Oggetto

1. La Banca ai sensi del presente Contratto presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, pertanto (i) nel Perimetro di Consulenza possono essere compresi prodotti emessi dalla Banca e da soggetti con cui la Banca ha stretti legami e/o (ii) la Banca può percepire e/o pagare incentivi da/a soggetti terzi, in funzione degli accordi presi con i terzi stessi, ma in ogni caso nel rispetto della Normativa di Riferimento.

2. La Banca, a condizione che il Cliente abbia fornito tutte le informazioni previste nel Questionario di Profilatura, presta il servizio di consulenza in materia di investimenti in abbinamento con gli altri Servizi di Investimento disciplinati dal presente Contratto.

3. Nello svolgimento del suddetto servizio, la Banca fornisce al Cliente, di propria iniziativa o ad iniziativa del Cliente, raccomandazioni relative a operazioni aventi ad oggetto i Prodotti inclusi nel Perimetro di Consulenza. Le raccomandazioni della Banca possono avere ad oggetto: la acquisto/sottoscrizione del Prodotto, il rimborso/vendita, la conversione e l'estinzione del Prodotto.

4. La Banca si riserva il diritto di modificare a sua discrezione il Perimetro di Consulenza. Il Perimetro di Consulenza di volta in volta aggiornato è disponibile, presso le dipendenze della Banca e presso i Consulenti Finanziari.

5. Il servizio di cui alla presente Sezione è fornito dalla Banca al Cliente su base episodica. Le raccomandazioni personalizzate sono fornite al Cliente dalla Banca

con l'esclusiva finalità di individuare operazioni adeguate al profilo del Cliente stabilito sulla base delle informazioni dalla stessa raccolte attraverso il Questionario di Profilatura, nonché in considerazione del Portafoglio Cliente.

6. Il Cliente prende atto pertanto che nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca non è tenuta ad effettuare analisi e valutazioni diverse da quelle che consentano alla stessa di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui all'art. 3 della presente Sezione e di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento.

7. La Banca non presta consulenza in relazione all'operatività mediante canali telematici.

8. Il Cliente prende atto e riconosce che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della presente Sezione, non è obbligo della Banca monitorare l'andamento successivo dei Prodotti oggetto della raccomandazione personalizzata e che, pertanto, non è obbligo della Banca effettuare alcun controllo sull'andamento successivo dei Prodotti oggetto di raccomandazione personalizzata ai sensi del precedente comma 3. La Banca, pertanto, non sarà tenuta a valutare e/o raccomandare l'eventuale disinvestimento o comunque operazioni di investimento

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di consulenza

1. La Banca fornisce al Cliente, all'esito della prestazione del servizio, un apposito report contenente le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento. La Banca non è tenuta a fornire il suddetto report se il Cliente è classificato come cliente professionale, salvo che questi non ne faccia espressa richiesta per iscritto. In tal caso il report è comunque fornito esclusivamente su supporto durevole non cartaceo tramite l'Area Riservata.

2. Ove la Banca reputi "non adeguata" un'operazione autonomamente individuata dal Cliente, lo avverte di tale circostanza - anche utilizzando un formato standardizzato - e raccomanda la non esecuzione dell'operazione. Il Cliente, qualora ritenga comunque di procedere nell'operazione richiesta, potrà farlo di sua iniziativa nell'ambito degli altri Servizi di Investimento regolati dal presente Contratto.

3. Il Cliente, a condizione abbia accesso all'Area Riservata e non abbia richiesto di utilizzare il supporto cartaceo per la ricezione dell'informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento, può usufruire del servizio di consulenza anche telefonicamente. Qualora il Cliente operi per il tramite di un altro soggetto (delegato ad operare o a cui è conferito il potere di rappresentare il Cliente), è necessario e sufficiente che quest'ultimo abbia accesso all'Area Riservata e non abbia richiesto di utilizzare il supporto cartaceo per la ricezione dell'informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento.

4. Qualora la consulenza sia fornita telefonicamente, ferma la possibilità per il Cliente di ritardare l'esecuzione dell'ordine oggetto di raccomandazione al fine di visionare preventivamente il report di cui al comma 1, è data facoltà al Cliente stesso di visionare tale report simultaneamente o subito dopo la conclusione della transazione.

5. La Banca non avrà l'obbligo di verificare se, per effetto dell'esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi del presente Contratto, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione a organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.

Art. 3 - Verifica dell'adeguatezza

1. La Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione di volta in volta considerata tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo il tipo di prodotto o servizio raccomandato, della situazione finanziaria e degli obiettivi d'investimento del Cliente medesimo (ivi incluse le eventuali preferenze di sostenibilità), nonché in considerazione del Portafoglio Cliente.

2. La Banca non raccomanda come rispondenti alle preferenze di sostenibilità del Cliente strumenti finanziari che non le soddisfano e ne spiega le ragioni. Qualora la Banca non fosse in grado di soddisfare le preferenze di sostenibilità del Cliente lo informa di tale circostanza, illustrandone i motivi. Il Cliente può decidere di adattare le proprie preferenze di sostenibilità con riferimento alla singola raccomandazione.

3. Ai fini delle modalità di individuazione del profilo del rapporto, si applica l'art. 5 "Informazioni dal Cliente – Questionario di Profilatura e Profilatura", di cui alla Sezione "Servizi di Investimento – Disposizioni Comuni" del Contratto.

Art. 4 - Casi di inapplicabilità del servizio

1. La Banca si astiene dal fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti nei seguenti casi:

- qualora il Cliente rifiuti di fornire le informazioni di cui all'Art. 5 della Sezione "Servizi di Investimento - Disposizioni Comuni";
- qualora il Cliente richieda di operare in modalità di "mera esecuzione" (cd. "Execution Only") nella prestazione dei servizi di esecuzione e/o ricezione e trasmissione degli ordini;
- nel caso in cui il Cliente operi tramite internet banking.

Art. 5 - Valutazione periodica dell'adeguatezza del Portafoglio

1. La Banca, con cadenza almeno annuale, effettua una valutazione dell'adeguatezza del Portafoglio del Cliente. All'esito di tale analisi, la Banca trasmette al Cliente un report, avente ad oggetto l'adeguatezza del Portafoglio del Cliente. Nello svolgere tale valutazione la Banca prenderà in considerazione anche eventuali Prodotti acquistati dal Cliente senza avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti senza che ciò possa in qualche modo far presumere che rispetto a tali Prodotti la Banca abbia prestato raccomandazioni ed al solo fine di consentire al Cliente una più completa valutazione della sua operatività complessiva.

2. La Banca non è tenuta a fornire il suddetto report se il Cliente è classificato come cliente professionale, salvo che questi non ne faccia espressa richiesta per iscritto. In tal caso il report è comunque fornito esclusivamente su supporto durevole non cartaceo tramite l'Area Riservata.

3. La documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a.r., alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

Art. 6 - Prospettive dell'investimento/disinvestimento raccomandato

1. Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai Prodotti finanziari sia ai servizi di investimento, forniti nell'espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento raccomandato.

Art. 7 - Responsabilità della Banca

1. Il Cliente mantiene piena e totale libertà di seguire le indicazioni fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ed ogni decisione di porre in essere operazioni di investimento o disinvestimento costituisce sua assoluta prerogativa, mantenendo il medesimo piena facoltà e discrezionalità di darvi seguito.

2. La Banca è tenuta a prestare la diligenza e la professionalità richieste per il servizio di consulenza in materia di investimenti, ma non garantisce alcun risultato specifico in termini di rendimenti finanziari, essendo tenuta ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

3. La Banca quindi non garantisce alcuno specifico risultato legato alle raccomandazioni fornite con il servizio di consulenza in materia di investimenti e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni raccomandate ed ai risultati dalle stesse prodotte. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.

4. Il Cliente prende atto che le attività di cui al presente contratto non comportano in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Una descrizione degli Strumenti finanziari per tipologia e per rischi è contenuta nella Sezione III "Informazioni sugli strumenti finanziari e rischi" del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8 - Conflitti di interesse

1. Ai sensi di quanto previsto dalla Sezione "Servizi di Investimento - Disposizioni Comuni" la Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, con il Cliente o tra diversi Clienti e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi del Cliente.

2. Con particolare riferimento alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca opera in ipotesi di potenziale conflitto di interesse derivante dal fatto di fornire raccomandazioni aventi ad oggetto operazioni su Prodotti di propria emissione o emessi da altre società del Gruppo della Banca o comunque a questa collegate/partecipate. Il Cliente sottoscrivendo il Contratto prende atto dell'esistenza di tale potenziale conflitto di interesse.

Art. 9 - Commissioni, spese e Incentivi

1. Per il servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca non addebita al Cliente alcuna commissione. La Banca può ricevere incentivi dalle Società Prodotto emittenti i Prodotti oggetto di raccomandazione. Gli incentivi sono riportati "Informativa sugli Incentivi" riportata nell'allegato "D" del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto nonché nella documentazione di cui all'Art. 11, Sezione "Servizi di investimento – Disposizioni Comuni", del Contratto.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e di strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

2. Le Parti riconoscono che le seguenti disposizioni si applicano in quanto compatibili ai prodotti finanziari.

Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli nonché i dati fiscali eventualmente richiesti dalla normativa vigente.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

4. Le eventuali consegne di Strumenti finanziari cartacei e certificati rappresentativi sono effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione del Cliente che deve essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, la Banca si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione/consegna e la copertura assicurativa che più ritiene adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.

Art. 3 - Svolgimento del servizio

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli Strumenti finanziari – tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole del mercato. Resta inteso che la Banca non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile qualora i termini fissati dall'emittente per l'esercizio da parte del Cliente delle scelte allo stesso rimesse non siano coerenti con quelli concessi al Cliente ai sensi del Reg. UE n. 1212/ 2018 ed in ragione di ciò la Banca non possa perfezionare la vendita dei diritti di opzione.

3. Per i titoli non negoziati nei Mercati Regolamentati, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca non effettuerà le comunicazioni relative alle convocazioni delle assemblee dei soci degli emittenti i cui titoli siano oggetto del presente servizio, a meno che il Cliente non ne faccia espressamente richiesta scritta contestualmente alla sottoscrizione del contratto o in un momento successivo. L'eventuale richiesta può essere effettuata solo con riferimento a tutti gli emittenti, è esclusa la possibilità di selezionare solo alcuni emittenti. Le ulteriori comunicazioni relative ad "eventi societari", diversi dalle assemblee per i quali la Direttiva 2007/36/CE e successive modifiche e disposizioni attuative richieda alla Banca di informare il Cliente, sono trasmesse al Cliente con le modalità previste dall'art. 4 della Sezione "SERVIZI DI INVESTIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI" ed in conformità a quanto previsto dalla normativa attuativa della Direttiva 2007/36/CE e sue successive modifiche (c.d. Shareholder).

5. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro quindici giorni dalla data di negoziazione «ex cedola» o «ex dividendo», la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

6. Qualora il Cliente intenda impartire istruzioni specifiche per l'esecuzione di ordini presso sedi di esecuzione che comportano il trasferimento dei relativi strumenti finanziari tra differenti organismi di deposito centralizzato o Depositari abilitati, la Banca potrà chiedere al Cliente di fornire tempestivamente e preventivamente anche

le opportune istruzioni per consentire l'esecuzione ed il regolamento dell'operazione da esso specificamente istruita.

7. La Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2 cod. civ. ad apporre, in nome e per conto del Cliente intestatario, la girata sugli strumenti finanziari nominativi oggetto di contrattazione e ciò anche in deroga all'art. 1395 cod. civ.

Art. 4 - Obbligazioni del Cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente/conto di gestione, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 5 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di quindici giorni decorrente dalla spedizione della lettera.

2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di dieci giorni.

4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno tre giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 11 e 12, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro sette giorni dal ricevimento dei titoli da parte degli organismi subdepositari, salvo ritardi o impossibilità ad adempiere dipendenti dalla necessità di ricevere gli Strumenti finanziari stessi dagli organismi subdepositari e/o da vincoli esistenti su tali Strumenti Finanziari e/o da cause di forza maggiore.

3. All'atto del ritiro, il depositante deve sottoscrivere e rilasciare alla Banca un'apposita ricevuta. Qualora il depositante intenda trasferire a terzi gli strumenti finanziari depositati, la Banca provvederà all'esecuzione delle relative formalità. Tali trasferimenti sono effettuati solo su richiesta del depositante a suo rischio e responsabilità.

4. Per gli strumenti finanziari dematerializzati la Banca non può procedere alla consegna fisica.

Art. 7 - Recesso

1. Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno quindici giorni, da darsi mediante comunicazione scritta. Il recesso dal rapporto provoca la chiusura del deposito da effettuarsi entro il termine massimo di 45 giorni a decorrere dal mese solare successivo alla data del recesso.

Art. 8 - Invio dell'estratto titoli

1. La Banca invia al Cliente con cadenza trimestrale una posizione dei titoli in deposito contenente le informazioni indicate dalla Normativa di Riferimento.

2. In deroga a quanto sopra previsto, la Banca può non inviare la posizione dei titoli in deposito qualora, alla fine di ogni trimestre solare, risulti che il Cliente non abbia alcun titolo in deposito presso la Banca stessa. In tali casi, la Banca invia comunque al Cliente la rendicontazione del deposito almeno una volta all'anno.

3. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione inviata dalla Banca, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata dal Cliente.

Art. 9 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito

1. In deroga all'art. 9 delle «Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente», quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.

2. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo necessario per provvedere.

3. Per quanto concerne i titoli nominativi, i cointestatori con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca, in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatorio del rapporto riguardo ai titoli intestati agli altri.

Art. 10 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.

Art. 11 - Sub-deposito dei Titoli

1. La Banca è autorizzata a subdepositare in tutto o in parte i Titoli presso Organismi di Deposito centralizzato o Depositari abilitati nel rispetto della Normativa di Riferimento. Al riguardo la Banca è sin d'ora espressamente autorizzata dal Cliente a procedere col sub-deposito dei Titoli presso gli intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari di cui al comma seguente ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati nelle comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente inviate al Cliente che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata. Il Cliente prende altresì atto ed acconsente affinché i depositari si avvalgano a propria volta, e per particolari esigenze, dei servizi di altri depositari.

2. L'elenco dei Depositari abilitati presso i quali la Banca potrà depositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti è indicato nella "Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela" riportate nella Sezione 2 del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto nonché presso altri organismi comunicati al Cliente stesso.

3. In ciascun conto di deposito acceso presso la Banca sarà indicata la denominazione del subdepositario.

4. Il Cliente prende atto che per alcuni OICR non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse e che la titolarità delle Parti dell'OICR può risultare da registrazioni extra-contabili tenute da agenti incaricati dell'OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario. In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Titoli riflettono le evidenze rilasciate dall'agente dell'OICR.

5. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

Art. 12 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero

1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 da Depositari abilitati, depositando conseguentemente i titoli presso gli stessi. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di detti Depositari.

Art. 13 - Utilizzo dei titoli da parte della Banca

1. Il Cliente dichiara ed acconsente all'utilizzo da parte della Banca - anche al fine del prestito titoli - dei titoli depositati, nell'interesse proprio o di terzi. Le modalità di utilizzo saranno regolate in apposita convenzione scritta ovvero contratto tra la Banca ed il Cliente.

Art. 14 - Servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento

1. Per le operazioni in strumenti finanziari in valuta diversa dall'Euro, la Banca provvederà alla conversione della valuta estera in Euro o viceversa, applicando le condizioni indicate nel Prospetto delle Condizioni e nel Documento di Sintesi.

APPENDICE AL CONTRATTO DISCIPLINANTE LE OPERAZIONI A TERMINE IN CAMBI (FX FORWARD)

Art. 1 – Efficacia delle premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto e di ciascun Singolo Contratto.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel presente contratto e in ciascun Singolo Contratto si intendono per:

- a) **"Divisa"**: la divisa pattuita nei Singoli Contratti;
- b) **"Nominale di Riferimento"**: la quantità di Divisa dedotta nel Singolo Contratto;
- c) **"Data di Scadenza"**: il termine per l'esecuzione del Singolo Contratto (anche "Valuta");
- d) **"Tasso di Cambio"**: il tasso di cambio della Divisa pattuito nel Singolo Contratto;
- e) **"Compratore"**: la Parte tenuta al pagamento dell'importo risultante dall'applicazione al Nominale di Riferimento del Tasso di Cambio (d'ora in poi, "Corrispettivo");
- f) **"Venditore"**: la Parte tenuta al pagamento del Nominale di Riferimento;
- g) **"Giorno Lavorativo"**: il giorno lavorativo bancario sulle piazze finanziarie pattuite nel Singolo Contratto;
- h) **"Costo di Sostituzione"**: l'importo, determinato dalla Banca in qualità di agente di calcolo, pari al valore di mercato di un Singolo Contratto al momento della sua anticipata estinzione, stimato secondo ragionevoli canoni commerciali che il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca;
- i) **"Regolamento Delegato"**: il Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione europea del 19 dicembre 2012;
- j) **"Margine"**: importo in aumento/diminuzione applicato al tasso di cambio a termine.

Art. 3 – Oggetto dei Singoli Contratti

1. I Singoli Contratti hanno per oggetto la prestazione del Nominale di Riferimento da parte del Venditore verso il pagamento del Corrispettivo da parte del Compratore.

Art. 4 – Modalità di conclusione dei Singoli Contratti

1. I Singoli Contratti possono essere stipulati in forma scritta mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca ovvero mediante registrazione telefonica. I Singoli Contratti possono essere conclusi dal legale rappresentante del Cliente o da ogni altro soggetto titolare, per legge o per contratto, del potere di rappresentanza.

2. La conclusione dei Singoli Contratti è documentata mediante lo scambio, anche con mezzi elettronici, delle lettere di conferma contenenti gli elementi essenziali dell'operazione (di seguito anche le "Conferme"), ovvero mediante registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente.

3. Tale scambio deve concludersi entro la fine del secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di conclusione del Singolo Contratto. Le Conferme sono sottoscritte dal legale rappresentante del Cliente o da ogni altro soggetto titolare, per legge o per contratto, del potere di rappresentanza. Le Conferme sono sottoscritte nelle forme consentite dalla legge.

4. La Banca ha la facoltà di recedere da ogni Singolo Contratto qualora la Conferma inviata dal Cliente non sia coerente con il contenuto della Conferma inviata dalla Banca o non pervenga entro il quinto Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della Conferma inviata dalla Banca stessa e il Cliente non abbia comunicato il proprio dissenso a norma dell'art. 8. Rimane salva la possibilità per la Banca di applicare il successivo art. 11 c. 2. qualora il Singolo Contratto abbia già avuto esecuzione. In ogni caso, eventuali oneri e costi sostenuti dalla Banca sono addebitati al Cliente.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di consulenza

1. In deroga a quanto previsto nella sezione "Servizi di Investimento – Norme particolari sul servizio di consulenza in materia di investimenti" del citato Contratto/ deposito titoli: (i) il Cliente, ove la Banca reputi "non adeguata" un'operazione autonomamente individuata, non potrà comunque procedere nell'operazione richiesta nell'ambito degli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto/ deposito titoli; (ii) la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo di prodotto o servizio raccomandato, della situazione finanziaria e degli obiettivi d'investimento del Cliente medesimo; (iii) la Banca non fornisce al Cliente una valutazione periodica dell'adeguatezza delle operazioni oggetto di consulenza.

Art. 6 – Regolamento delle operazioni e pagamenti

1. La Banca regola contabilmente l'operazione di cui al Singolo Contratto alla scadenza - o al momento di chiusura anticipata dell'operazione ai sensi dell'art. 11 - provvedendo alle relative operazioni di addebito o di accredito sul conto corrente ordinario intestato al Cliente o sul conto corrente in valuta eventualmente intrattenuto dal Cliente.

2. Alla Data di Scadenza il Venditore è tenuto al pagamento del Nominale di Riferimento, mentre il Compratore è tenuto al Pagamento del Corrispettivo.

3. In caso di inadempimento rispetto alle obbligazioni di cui al comma che precede, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni importo ad essa spettante in ragione del Singolo Contratto sul conto corrente ordinario intestato al Cliente o sul conto corrente in valuta eventualmente intrattenuto dal Cliente.

Art. 7 – Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC. Riconciliazione del portafoglio

1. Il Cliente riconosce che il documento contenente i termini fondamentali e la valorizzazione di ogni Singolo Contratto (di seguito anche il "Rendiconto") e periodicamente comunicato al Cliente costituisce una proposta della Banca per la riconciliazione del portafoglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Delegato (di seguito anche la "Riconciliazione del Portafoglio").

2. La Riconciliazione del Portafoglio avviene nell'ultimo Giorno Lavorativo del mese di Dicembre, salvo che tra le Parti siano in essere oltre 100 (cento) operazioni in strumenti finanziari derivati *over the counter* in un qualsiasi

momento nel corso del trimestre; in tal caso, la Riconciliazione del Portafoglio avviene nell'ultimo Giorno Lavorativo dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre. In mancanza di specifiche contestazioni sollevate dal Cliente entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione, il Rendiconto si intende confermato dal Cliente e la Riconciliazione del Portafoglio intervenuta.

3. Qualora non ritenga di confermare il contenuto del Rendiconto, il Cliente deve comunicare alla Banca gli specifici elementi sui quali manifesta il proprio dissenso. Nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione di tale comunicazione, le Parti esperiscono un tentativo di composizione della controversia. In caso di esito negativo, nei 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel periodo precedente per il tentativo di composizione della controversia, il Cliente può promuovere il procedimento per la risoluzione delle controversie disciplinato dal successivo art. 8. Decorso tale termine, il Rendiconto si intende approvato e la Riconciliazione del Portafoglio intervenuta.

4. Qualora la controversia, nel contesto della Riconciliazione del Portafoglio, riguardi la valorizzazione del Singolo Contratto, la Banca verifica la corretta applicazione delle metodologie di calcolo del Costo di Sostituzione, reperisce da un primario operatore di mercato la valorizzazione del Singolo Contratto oggetto di controversia e comunica al Cliente le proprie definitive determinazioni.

Art. 8 – Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC. Risoluzione delle Controversie

1. Salvo quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 7, con riferimento, rispettivamente, alla facoltà di recesso della Banca e alla procedura per la Riconciliazione del Portafoglio, la Parte che non concordi sulla coerenza della Conferma trasmessa dall'altra Parte con le intese relative al Singolo Contratto, sullo scambio di garanzie reali tra le Parti o su altri aspetti relativi al riconoscimento e alla valutazione del Singolo Contratto, comunica all'altra Parte il proprio dissenso, specificandone in dettaglio l'oggetto.

2. La controversia si intende instaurata dal momento della ricezione di tale comunicazione e la Banca provvede alla relativa registrazione in un apposito registro, nel quale è indicato l'importo contestato.

3. Nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione di tale comunicazione, le Parti esperiscono un tentativo di composizione della controversia.

Art. 9 – Plafond operativo - Provvista per l'adempimento dei Singoli Contratti

1. La Banca comunica al Cliente il plafond operativo utilizzabile per operazioni a termine in cambi.

2. Qualora in relazione ai Singoli Contratti dovessero emergere passività potenziali in misura superiore al 10% del Corrispettivo del Singolo Contratto, il Cliente si impegna, a semplice richiesta della Banca, a costituire idonea provvista per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai Singoli Contratti.

Art. 10 – Comunicazione del superamento della soglia di perdite potenziali

1. La Banca, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, informa il Cliente quando il controvalore del Nominale di Riferimento del Singolo Contratto subisca un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è effettuata entro la fine del Giorno Lavorativo nel quale tale soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del Giorno Lavorativo successivo.

Art. 11 – Estinzione dei rapporti e close-out netting

1. Ferma la possibilità di esercitare qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla disciplina vigente, anche per il risarcimento del maggior danno, in caso di inadempimento del Cliente di uno degli obblighi previsti dai precedenti artt. 6 e 9, ovvero qualora venga meno la finalità di copertura per cui il Cliente ha concluso il Singolo Contratto, ovvero quando ricorra una giusta causa, la Banca ha facoltà di recedere dal Singolo Contratto.

2. Con l'esercizio di tale facoltà di recesso:

a) le obbligazioni delle Parti diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di prestare il Costo di Sostituzione;

b) calcolato il debito di ciascuna Parte nei confronti dell'altra con riguardo al Costo di Sostituzione, agli altri importi dovuti eventualmente già maturati e non corrisposti, i reciproci debiti sono compensati e la Parte il cui debito è più elevato deve prestare il saldo netto a estinzione dei reciproci rapporti.

Art. 12 – Obblighi Informativi

1. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Banca l'eventuale venir meno delle finalità di copertura per cui è stato concluso il Singolo Contratto.

2. Fintanto che siano in essere Singoli Contratti o ragioni di credito da essi derivanti, ciascuna Parte ha diritto di richiedere ed ottenere dall'altra ogni informazione e documento di natura finanziaria ed economica ritenuto opportuno.

Art. 13 – Modifiche, durata e applicabilità del contratto

1. Il presente contratto può essere modificato solo in forza di accordo scritto delle Parti e, salvo diversa convenzione, le relative modifiche trovano applicazione ai soli contratti successivamente conclusi.

2. Il presente contratto si intende a tempo indeterminato e ciascuna Parte può recedervi dandone comunicazione all'altra a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, ferma l'applicazione del contratto ai Singoli Contratti in corso al momento del recesso.

Art. 14 – Imposte e tasse

1. Le imposte e le tasse relative al presente contratto e ai Singoli Contratti sono a carico del Cliente.

Art. 15 – Legge applicabile

1. I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana e, in caso di controversie, il Foro competente è quello indicato nella normativa vigente.

Art. 16 – Ufficio reclami della Banca e sistemi di risoluzione delle controversie

1. Reclami. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può in primo luogo rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca tramite raccomandata A/R all'indirizzo Via Ettore Vernazza, 27 – 16121 GENOVA, tramite e-mail o pec (e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), o direttamente allo sportello. I reclami sono trattati dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile e indicati nel Regolamento dell'Ufficio Reclami consultabile sul sito internet della Banca.

2. Sistemi di risoluzione stragiudiziale. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo può ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale; nel caso, invece, in cui il Cliente intenda adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve, prima, obbligatoriamente attivare uno dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche secondo le modalità in esso previste. In particolare, il Cliente non soddisfatto dell'esito del reclamo o che non abbia ricevuto adeguata risposta entro i termini, ha a disposizione i seguenti sistemi di tutela stragiudiziale per tentare di pervenire ad un accordo che risolva la controversia:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore Bancario Finanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

3. Ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Con riferimento a quanto delineato al comma 2, tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

4. Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela

1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Ufficio reclami della Banca e sistemi di risoluzione delle controversie

1. Reclami. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può in primo luogo rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca tramite raccomandata A/R all'indirizzo Via Ettore Vernazza, 27 – 16121 GENOVA, tramite e-mail o pec (e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), o direttamente allo sportello. I reclami sono trattati dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile e indicati nel Regolamento dell'Ufficio Reclami consultabile sul sito internet della Banca.

2. Sistemi di risoluzione stragiudiziale. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo può ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale; nel caso, invece, in cui il Cliente intenda adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve, prima, obbligatoriamente attivare uno dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche secondo le modalità in esso previste. In particolare, il Cliente non soddisfatto dell'esito del reclamo o che non abbia ricevuto adeguata risposta entro i termini, ha a disposizione i seguenti sistemi di tutela stragiudiziale per tentare di pervenire ad un accordo che risolva la controversia:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore BancarioFinanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

3. Ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Con riferimento a quanto delineato al comma 2, tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

4. Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, compreso il caso in cui gli ordini siano inesatti o incompleti degli elementi necessari per l'esecuzione oppure se il conto di addebito è soggetto a vincoli che ne impediscono l'utilizzo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

5. Resta inteso che la Banca potrà rifiutarsi di eseguire gli incarichi richiesti dal Cliente se il conto non ha disponibilità sufficienti e la Banca sarà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente la mancata esecuzione o il mancato pagamento.

Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

3. Il Cliente, per richieste di informazioni, può utilizzare anche il seguente indirizzo di posta elettronica: info@bancapassadore.it

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Clientela

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.

2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e sia decorso il termine di 2 giorni; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto

medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Cod. Civ. e dell'art. 5 delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", per le comunicazioni in formato cartaceo eleggo/eleggiamo domicilio all'indirizzo indicato nel presente Contratto.

NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI – SEZIONE 1

NORME GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente", dalle seguenti norme generali e dalle norme particolari relative al servizio di gestione di portafogli.

2. Gli adempimenti informativi della Banca prima della stipula del contratto avvengono secondo quanto indicato in premessa nel frontespizio.

3. Nel presente Contratto, alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il corrispondente significato:

- "Area Riservata": la sezione riservata del Servizio di Internet Banking o di altro servizio utilizzabile dal Cliente per la mera ricezione e visualizzazione di documentazione (c.d. repository) forniti dalla Banca e funzionali alla messa a disposizione in formato elettronico delle comunicazioni e notifiche relative al Contratto e dei documenti tramite i quali la Banca adempie agli obblighi informativi previsti dalla Normativa di Riferimento relativa ai Servizi di Investimento;

- "Contratto": il presente contratto con i relativi allegati;

- "Cliente": la persona fisica o il soggetto diverso dalla persona fisica che, sottoscrivendo il Contratto, usufruisce dei Servizi prestati dalla Banca;

- "Banca": Banca Passadore & C. S.p.A.;

- "Parti": il Cliente e la Banca, qualora menzionati congiuntamente;

- "Consulenti Finanziari": i soggetti di cui all'art. 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che svolgono l'attività di cui al medesimo articolo a favore della Banca;

- "Normativa di Riferimento": la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della "offerta al pubblico di prodotti finanziari" e, comunque, quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE (Mifid2), la

2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni

1. Le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei prospetti contenuti nei moduli contrattuali riferiti ai rispettivi rapporti.

2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai singoli contratti, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 126-sexies del D.Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario ovvero dall'art. 33 n. 4 del D.Lgs. 206/05 e successive modifiche.

Art. 14 - Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente

1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana ed in caso di controversie il Foro competente è quello indicato dalla relativa normativa vigente.

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo (c.d. "Quick Fix"), recepita dal D.Lgs. 31/2023, il Regolamento UE 600/2014, regolamento Consob n. 20307/2018 (e successive modificazioni ed integrazioni), regolamento Consob 20249/2017 (e successive modificazioni ed integrazioni), il regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d'Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di anticirclaggio ed, in particolare, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. Con l'espressione "Normativa di Riferimento" si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni ed il Regolamento UE 2016/679;

- "Incentivi": onorari e/o commissioni pagati a/percepiti da un soggetto terzo diverso dal cliente in relazione alla prestazione da parte della Banca di Servizi di Investimento o accessori, nonché i benefici non monetari forniti a/ricevuti da un soggetto terzo diverso dal cliente in relazione alla prestazione da parte della Banca di Servizi di Investimento o accessori;

- "Strumenti Finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- Servizio di Gestione: il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF;

- "Prodotti" o "Prodotti Finanziari": gli Strumenti Finanziari, depositi strutturati emessi da banche ed i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. u) anche emessi da banche;

- "Portafoglio Cliente": l'insieme dei Prodotti Finanziari, dei servizi di investimento e della liquidità riconducibili ai rapporti intestati al Cliente stesso, così come identificato dal Codice di Direzione Generale ("CDG") assegnato dalla Banca. Il

“CDG” è attribuito dalla Banca all’atto del censimento anagrafico nel proprio sistema informativo ed a seconda della natura del Cliente, alla singola persona fisica, alla “cointestazione” tra due o più persone fisiche o al soggetto diverso dalle persone fisiche;

- “Società Prodotto”: le società i cui prodotti e servizi sono collocati/intermediati dalla Banca;

- “Codice LEI”: c.d. Legal Entity Identifier, ossia il codice univoco internazionale conforme allo standard ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici che consente di identificare i clienti della Banca dotati di personalità giuridica o comunque che svolgono un’attività economica il cui esercizio sia eventualmente riscontrabile in un pubblico registro, che sono parte di un’operazione finanziaria;

- “FEA”: soluzione di firma elettronica avanzata eventualmente erogata dalla Banca nel rispetto del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e delle norme tecniche di attuazione emanate con le Regole Tecniche e che consiste in un insieme di dati biometrici in forma elettronica, allegati ad un documento informatico, che garantiscono la connessione univoca della firma al soggetto che appone la stessa, il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma da parte del firmatario e la possibilità di rilevare se i dati siano stati modificati dopo l’apposizione della firma. La sottoscrizione con FEA garantisce pertanto sia l’identificabilità dell’autore che l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico sottoscritto con la medesima.

Art. 2 - Struttura, conclusione ed efficacia del Contratto.

1. Il Contratto ha la struttura del contratto unico e la natura di un accordo quadro che impegna la Banca a prestare a favore del Cliente il Servizio di Gestione. La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata su documento cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca.

2. L’efficacia del Contratto è subordinata all’avvenuta identificazione del Cliente ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente.

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve dalla Banca copia della relativa proposta di contratto debitamente sottoscritta dalla stessa in segno di accettazione.

4. Qualora il Cliente rientri nell’ambito dei soggetti ai quali può essere attribuito il Codice LEI, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, dovrà richiedere il Codice LEI. La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente se quest’ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI. L’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

Art. 3 - Invio delle comunicazioni e registrazioni telefoniche – Fornitura dell’informativa in materia di servizi di investimenti

1. Tra le Parti sono consentite comunicazioni, autorizzazioni e istruzioni anche telefoniche.

2. Il Cliente prende atto e autorizza espressamente la Banca a registrare le conversazioni nonché le comunicazioni elettroniche che danno luogo o che possono dare luogo ad operazioni. La Banca pertanto è espressamente autorizzata a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare anche in via continuativa le conversazioni telefoniche relative allo svolgimento dei Servizi. Il Cliente prende atto che la Banca conserva dette registrazioni per cinque anni o, ove richiesto dall’Autorità di vigilanza, per un periodo fino a sette anni e che, su propria richiesta ed a proprie spese, ne potrà ricevere copia.

3. Nei confronti del Cliente sono opponibili le registrazioni e le scritture effettuate dalla Banca.

4. Le comunicazioni inviate dalla Banca al Cliente, anche aventi ad oggetto la modifica del presente Contratto o altre comunicazioni riferite al presente Contratto diverse da quelle di cui al comma 6, potranno essere effettuate su supporto durevole cartaceo o non cartaceo, in quest’ultimo caso anche mediante l’Area Riservata a condizione che il Cliente si avvalga di tale modalità di comunicazione; in tal caso, tali comunicazioni si considereranno validamente effettuate una volta messe a disposizione nell’Area Riservata. Nel caso in cui il Contratto sia cointestato, l’attivazione del servizio tramite il quale viene messa a disposizione l’Area Riservata anche da parte di un solo cointestatario comporta che l’invio delle suddette comunicazioni sia effettuato dalla Banca esclusivamente tramite tale Area Riservata. In tale caso il cointestatario che attiva il servizio si impegna ad informare preventivamente gli altri cointestatari, ottenere dagli stessi consenso a procedere e a portare a conoscenza degli altri cointestatari le comunicazioni ricevute in formato elettronico.

5. Le comunicazioni in formato cartaceo dalla Banca al Cliente nel caso in cui il contratto sia cointestato sono effettuate all’indirizzo indicato di comune accordo.

6. In deroga a quanto previsto dall’art. 5 della sezione CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE, ed in ragione di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento in relazione al servizio di gestione di portafogli, la Banca, salvo quanto previsto al comma 10, fornisce l’informativa prevista dalla Normativa di Riferimento prima della conclusione del contratto nonché le rendicontazioni previste dalla citata normativa e dal Contratto, in formato elettronico. A tal fine la Banca si avvale dell’Area Riservata e di ogni ulteriore mezzo reso disponibile dall’evoluzione tecnologica che possa, anche in futuro, consentire alla stessa di assolvere agli

obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento. Nel caso di utilizzo del formato elettronico, le comunicazioni/informazioni si considereranno validamente effettuate una volta messe a disposizione nella suddetta Area Riservata.

7. Nel caso in cui il Contratto sia intestato a più persone tutte le comunicazioni in formato elettronico di cui ai precedenti commi 4 e 6 saranno trasmesse, con effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatari, mediante caricamento nell’Area Riservata attivata dal cointestatario/i che abbia/no attivato il servizio che consente l’accesso alla stessa.

8. Qualora il servizio in forza del quale viene messa a disposizione l’Area Riservata dovesse cessare, la Banca invierà le comunicazioni e fornirà le informazioni di cui ai commi 4 e 6 in formato cartaceo. Nel caso in cui il Contratto sia cointestato, tuttavia, la Banca manterrà il formato elettronico rendendo disponibili le informazioni e le comunicazioni nell’Area Riservata del/dei cointestatari che abbiano attivo il servizio con pieno effetto nei confronti di tutti. L’invio in formato cartaceo sarà pertanto effettuato solo nel caso in cui nessuno dei cointestatari sia titolare del servizio tramite il quale la Banca mette a disposizione l’Area Riservata.

9. Il Cliente prende atto che, dal momento della cessazione del presente Contratto o del servizio che consente l’accesso all’Area Riservata, le comunicazioni messe a disposizione nell’Area Riservata non saranno più visualizzabili e pertanto dichiara di essere consapevole che in tal caso è suo onere memorizzarle, prima della cessazione, su un proprio dispositivo.

10. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, mediante apposita modulistica dalla stessa predisposta e disponibile presso le sue filiali, che le informazioni e comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 (queste ultime solo qualora il Cliente sia classificato come cliente al dettaglio) siano trasmesse in formato cartaceo. Il Cliente prende atto che, nel caso di cointestazione la scelta del formato cartaceo deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari.

11. Resta inteso che la richiesta relativa all’utilizzo del supporto cartaceo di cui al comma 10 si intenderà automaticamente revocata nel momento in cui il Cliente, o nel caso di cointestazione anche uno solo dei cointestatari del Contratto, provveda ad attivare il servizio che consente l’accesso all’Area Riservata abilitando a tal fine il presente Contratto. In questo caso, qualora il Cliente voglia successivamente ripristinare l’utilizzo del supporto cartaceo si applica quanto previsto al comma 10.

12. L’indirizzo cui inviare la corrispondenza del Cliente non può essere quello di alcun Consulente Finanziario di cui la Banca eventualmente si avvalga.

Art. 4 - Informazioni dal Cliente – Questionario di Profilatura e Profilatura

1. Al fine della individuazione del profilo dell’investitore, la Banca ottiene dal Cliente, tramite apposito Questionario di Profilatura, le informazioni di cui la Banca stessa necessita per comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e disporre di una base ragionevole per determinare se l’operazione che il Cliente intenda effettuare:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le eventuali preferenze di sostenibilità;

- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; e/o

- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi inerenti all’operazione.

2. La Banca potrà fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi Clienti o potenziali Clienti.

3. Nel caso di rapporto intestato a più persone fisiche (“cointestazione”) la Banca farà affidamento per la Profilatura sulle informazioni fornite da tutti i cointestatari del rapporto.

4. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore). Ai fini della determinazione del profilo sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarata nella Parte I – “Scheda Intervista Appropriatazza” – del Questionario di Profilatura.

5. In caso di Clienti beneficiari di amministrazione di sostegno, ai fini della determinazione del profilo, l’amministratore di sostegno ed il Cliente qualora a questo sia consentito di operare, sono tenuti a fornire le informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza. L’amministratore di sostegno per conto del Cliente o il Cliente stesso sono tenuti inoltre a rilasciare le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del Cliente. La Banca, nella determinazione del profilo tiene conto della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente e della conoscenza e dell’esperienza del Cliente o dell’amministratore di sostegno a seconda del soggetto che di volta in volta dispone l’operazione.

6. Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il profilo del soggetto è rilasciato, in nome e per conto dello stesso, da colui che ne ha la rappresentanza tenuto conto delle caratteristiche di esperienza e conoscenza del soggetto deputato ad assumere decisioni di investimento nell’interesse del Cliente. Ai fini della determinazione del profilo, sono presi in considerazione la

situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del soggetto deputato ad assumere le decisioni di investimento.

7. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto, ai fini della valutazione di adeguatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Cliente e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di Profilatura. Ugualmente, ai fini della valutazione di appropriatezza, sono presi in considerazione l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario di Profilatura.

8. Quando la Banca presta il Servizio di Gestione ad un Cliente professionale trovano applicazione le presunzioni previste dalla Normativa di Riferimento.

9. Qualora la Banca non ottenga le informazioni di cui al comma 1 si astiene dal prestare il Servizio di Gestione.

10. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l'aggiornamento del Questionario di Profilatura. Nel caso di mancato aggiornamento del Questionario di Profilatura la Banca ha facoltà di recedere dal presente Contratto.

11. In base alle informazioni fornite dal Cliente e sulla base di quanto sopra previsto, la Banca procede a stabilire un profilo dell'investitore ("Profilatura") in merito alla sua esperienza complessiva in materia finanziaria, al suo orizzonte temporale ed al suo profilo di rischio. L'elaborazione effettuata dalla Banca delle informazioni fornite dal Cliente può generare un profilo di rischio differente, cioè più conservativo, rispetto a quello dichiarato dal Cliente. Tale profilo, risultante dall'elaborazione delle informazioni, costituisce la base su cui la Banca effettua la valutazione di adeguatezza in ordine all'operatività complessiva del Cliente in Prodotti e in servizi di investimento, avuto riguardo al Portafoglio del Cliente.

12. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete e che è onere del Cliente stesso informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse, ai fini della verifica di un'eventuale modifica della Profilatura.

13. Eventuali modifiche delle informazioni potranno essere fornite dal Cliente alla Banca anche telefonicamente: in tal caso la Banca registra su nastro magnetico o altro supporto equivalente le istruzioni del Cliente ed inserisce la modifica delle informazioni fornite nel proprio Sistema Informativo.

14. Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare l'aggiornamento della Profilatura anche in suo nome e per suo conto.

15. Nel caso di Società Fiduciarie che agiscono per conto di Fiducianti le informazioni di cui al presente articolo sono fornite alla Banca dalla Fiduciaria, che sottoscrive (la parte I) – "Scheda Intervista Appropriatazza" – e la parte II) – "Scheda intervista adeguatezza" – del Questionario di Profilatura, sulla base delle informazioni raccolte dal Fiduciante, identificato da un codice convenzionale attribuito dalla Fiduciaria. In questo caso le valutazioni di adeguatezza delle operazioni disposte e dei Servizi di Investimento richiesti dalla Fiduciaria alla Banca vengono effettuate avuto riguardo a tutti i depositi/diversi rapporti/posizioni contabili esistenti presso la Banca e riferibili al codice convenzionale attribuito dalla Fiduciaria.

Art. 5 - Richiesta di un differente livello di protezione

1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere alla Banca un differente livello di protezione nei termini e con le modalità previste nell'Informativa sulla strategia di classificazione della Clientela" riportata nell'allegato "A" del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.

2. Nell'Allegato di cui al comma precedente sono indicati i limiti che potrebbero derivare, sotto il profilo della tutela del Cliente, nel caso di modifica del livello di protezione.

Art. 6 - Conflitti di interesse

1. La Banca ha identificato, alla luce di quanto prescritto dalla vigente normativa di settore, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere – in riferimento al Servizio di Gestione – tra la Banca stessa ed il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce tali conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Una descrizione in forma sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta nell' "Informativa sulla politica di gestione dei conflitti di interesse" riportata nell'allegato "B" del "Documento Informativo" consegnato prima della sottoscrizione del presente contratto al Cliente il quale può chiedere maggiori dettagli.

3. L'informativa di cui al comma 2 che precede riporta l'evidenziazione delle situazioni conflittuali; eventuali nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto saranno rese note dalla Banca al Cliente.

4. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse e delle sue fonti e dei rischi connessi alla situazione di conflitto e delle azioni intraprese dalla Banca per attenuarli, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata.

Art. 7 - Delega di gestione

1. La Banca, nell'ottica di una più efficiente gestione del patrimonio del Cliente, potrà delegare in tutto o in parte l'attività di gestione ad intermediari autorizzati alla prestazione del Servizio di Gestione anche appartenenti al proprio gruppo.

2. La delega sarà conforme alle caratteristiche della linea di gestione prescelta.

3. La Banca comunicherà per iscritto al Cliente il nominativo del soggetto delegato, il contenuto della delega, i limiti e le condizioni di questa, prima dell'inizio dell'operatività dello stesso. Analogamente la Banca comunicherà ogni eventuale variazione del soggetto delegato e/o del contenuto della delega.

4. La delega, revocabile con effetto immediato dalla Banca, non implica alcun esonero e/o limitazione di responsabilità della Banca stessa, con riferimento alle operazioni compiute dal soggetto delegato nell'ambito del presente Contratto.

Art. 8 - Durata del contratto - Recesso

1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r e/o tramite PEC.

Art. 9 - Costi ed oneri del Servizio di Gestione - Incentivi

1. La Banca ha diritto ad un compenso per l'attività svolta ed al rimborso delle spese, imposte e tasse relative allo svolgimento dei Servizi come indicato nella "Informazione sui costi e sugli oneri" riportata nella sezione IV del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.

2. I compensi e le spese previste dal Contratto sono di norma addebitate direttamente dalla Banca sul conto di gestione. Qualora la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese e degli oneri dovuti, la Banca è sin d'ora autorizzata a liquidare, in tutto o in parte, gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente stesso per soddisfarsi sul ricavato della vendita.

3. La Banca, come indicato nell'"Informativa sugli incentivi" riportata nell'Allegato D del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto, non accetta benefici monetari e/o benefici non monetari a meno che non rappresentino benefici non monetari di minore entità accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento. La Banca si impegna a restituire al Cliente onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione al Servizio di Gestione non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento ed informa lo stesso nella rendicontazione periodica prevista dal contratto.

4. Prima della prestazione del Servizio la Banca fornisce al Cliente le informazioni in forma aggregata previste dalla Normativa di Riferimento in materia di costi ed oneri. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.

5. La Banca invia al Cliente, per ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca e restituiti al Cliente, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente, con comunicazione scritta da inviarsi alla Banca in occasione del ricevimento della suddetta rendicontazione, può chiedere che sia fornita una rappresentazione analitica dei dati inclusi nella rendicontazione.

6. Se il Cliente è classificato come cliente professionale, la Banca è esonerata dalla fornitura e dall'invio delle informazioni relative ai costi ed agli oneri a meno che il Cliente, mediante comunicazione per iscritto, non ne faccia espressa richiesta. In tal caso la Banca trasmette la documentazione esclusivamente su supporto durevole non cartaceo tramite l'Area Riservata.

Art. 10 - Limitazione di responsabilità

1. E' esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamenti dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della Banca ed alla natura dell'attività svolta.

2. La Banca non è comunque mai tenuta ad intervenire qualora si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie, nella fruizione del Servizio di Gestione da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.

3. La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere il Servizio di Gestione in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio stesso nonché di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. Tuttavia la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di

informazioni ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

Art. 11– Modifiche unilaterali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare – nel caso in cui sussista un giustificato motivo le norme e le condizioni economiche che regolano i servizi disciplinati nel presente contratto indicate nel prospetto **NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI - SEZIONE 2** del presente Contratto con comunicazione inviata con un preavviso di 15 giorni qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di gestione e di due mesi qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma che precede il Cliente potrà recedere dal rapporto senza penalità e ottenendo, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, comunicando il proprio recesso alla Banca:

(i) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto il Servizio di gestione;

(ii) entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione del Servizio di gestione.

3. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro i termini indicati al comma che precede, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella comunicazione inoltrata dalla Banca ai sensi del comma 1.

NORME PARTICOLARI

Art. 1 - Adeguatezza

1. Nella prestazione del Servizio di Gestione la Banca è tenuta a valutare l'adeguatezza della linea di gestione prescelta dal Cliente al suo profilo, ossia che la linea di gestione, considerando il Portafoglio del Cliente, corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, ivi inclusa la sua tolleranza al rischio, sia di natura tale che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i relativi rischi.

2. Qualora la Banca ritenga che una linea di gestione non sia adeguata per il Cliente si astiene da prestare il Servizio di Gestione.

3. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli il Cliente modifichi la composizione del Portafoglio Cliente e in conseguenza di ciò la gestione in essere non risulti più adeguata per il Cliente, la Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente di tale circostanza, invitando quest'ultimo a rendere noti alla Banca eventuali elementi che possono modificare le informazioni rese in precedenza e, quindi, a richiedere un eventuale aggiornamento della profilatura ovvero a scegliere una differente linea di gestione che risulti adeguata al profilo finanziario in essere.

4. Analogamente, qualora successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli il Cliente aggiorni le informazioni di cui all'art. 4 della sezione "Norme comuni" e in conseguenza di ciò la gestione in essere non risulti più adeguata per il Cliente, la Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente di tale circostanza, invitandolo a scegliere una differente linea di gestione che risulti adeguata al profilo finanziario in essere o a intervenire sul Portafoglio.

Art. 2 - Patrimonio in gestione

1. Al momento della conclusione del Contratto, la Banca aprirà al Cliente un conto di gestione, in cui accreditare la liquidità presente in Portafoglio ed un deposito titoli in cui depositare gli strumenti finanziari presenti in Portafoglio ai sensi del successivo art. 3.

2. Il conferimento iniziale non può essere inferiore a quello previsto nella linea di gestione prescelta dal Cliente. E' comunque facoltà della Banca accettare in gestione conferimenti inferiori al minimo stabilito.

3. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento conferimenti successivi, fatti affluire con le modalità previste per l'effettuazione del conferimento iniziale.

4. La Banca non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di denaro e di strumenti finanziari compresi i ritardi, smarrimenti e sottrazioni.

5. Qualora gli Strumenti Finanziari conferiti dal Cliente inizialmente o successivamente non siano compatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta, la Banca provvederà a venderli o a chiederne il rimborso e ad acquistare o sottoscrivere tipologie di strumenti finanziari previsti dalla linea di gestione prescelta nei tempi tecnici necessari, salvo istruzioni vincolanti del Cliente medesimo.

6. I Consulenti Finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

7. E' fatto comunque divieto al Cliente di consegnare denaro contante o assegni diversi da quelli sopra specificati direttamente ai Consulenti Finanziari della Banca.

8. Costituiscono il patrimonio in gestione sia gli Strumenti Finanziari e la liquidità trasmessi inizialmente e nel perdurare dell'incarico sia quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.

9. La valutazione del patrimonio è effettuata con i criteri indicati al successivo art. 7 della presente sezione e con riferimento alla data di effettiva disponibilità degli strumenti finanziari e della liquidità.

Art. 3 - Apertura di deposito titoli e di conto corrente "di gestione"

1. Il Cliente autorizza la Banca ad aprire a proprio nome presso la Banca stessa: a) uno specifico deposito titoli a custodia ed amministrazione nel quale depositare/registrare gli strumenti finanziari e/o i valori ricompresi nel patrimonio in gestione, con facoltà della Banca stessa di subdepositare gli strumenti finanziari medesimi come disciplinato nelle "Norme sul servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari e servizio di cambio nella prestazione dei servizi di investimento" del presente contratto; b) uno specifico conto corrente rubricato come di "gestione", nel quale versare ogni importo liquido facente parte del patrimonio in gestione.

2. Il tasso al quale sono regolati gli interessi creditori che maturano sul conto corrente di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo, nonché la frequenza di capitalizzazione degli stessi sono indicati nella Sezione 2 del presente Contratto.

3. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolata produce interessi secondo la medesima modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi come indicato al comma 2; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

4. In relazione ai suddetti rapporti, il Cliente dà atto e dichiara che gli strumenti finanziari e/o i valori e gli importi liquidi in essi immessi potranno essere utilizzati esclusivamente dalla Banca e solamente per l'esecuzione del presente contratto. Conseguentemente, il Cliente conferisce alla Banca procura esclusiva per la durata del presente contratto per l'esercizio, in merito ad essi in nome e per conto del Cliente stesso, di qualsiasi atto di disposizione connesso all'esecuzione del presente contratto. Il Cliente si obbliga inoltre ad esercitare, in merito ai suddetti rapporti, atti di disposizione unicamente nei limiti e con le modalità previste dalle norme dal presente contratto, riguardo alle attività concernenti gli ulteriori versamenti, i prelevamenti e l'estinzione del mandato. Tutti i rapporti aperti in forza della sottoscrizione del contratto di gestione di portafogli, ivi compresi il rapporto di conto corrente e di deposito titoli a custodia ed amministrazione, saranno regolati dalle presenti norme e devono intendersi come inscindibilmente collegati e creati in espresso e funzionale collegamento di accessoria e strumentalità al contratto di gestione di portafogli di investimento.

5. I proventi tutti derivanti da titoli, come i rimborsi di capitale, nonché i diritti di custodia, commissioni, spese ed ogni altro accessorio dovranno essere accreditati e/o addebitati sul conto corrente accessorio di gestione.

6. Qualora il Cliente eserciti la facoltà di recesso dal Servizio di conto di gestione ai sensi dell'art. 8 delle Norme generali che regolano il Servizio di Gestione di Portafogli, stante la natura strumentale del Conto di Gestione rispetto al Servizio di Gestione, la Banca avrà la facoltà, a sua volta di recedere dal Contratto.

Art. 4 - Prelievi parziali

1. Il Cliente potrà disporre con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, il trasferimento o il ritiro parziale della liquidità o degli Strumenti Finanziari presenti in portafoglio nel rispetto del limite minimo previsto per ciascuna linea di gestione. La Banca provvederà ad effettuare il trasferimento o la restituzione compatibilmente alle esigenze ed ai tempi tecnici delle operazioni in corso. Al Cliente non sarà applicata alcuna penalità. La richiesta dovrà essere impartita, di norma per iscritto, mediante sottoscrizione di documento cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca.

Art. 5 - Caratteristiche della gestione, leva finanziaria e operazioni con passività potenziali

1. La linea di gestione prescelta dal Cliente ed indicata nella Sezione 2 del presente Contratto determina le categorie di Strumenti Finanziari nei quali potrà essere investito il Portafoglio e gli eventuali limiti, i tipi di operazioni che possono essere realizzati e gli eventuali limiti, gli obiettivi di gestione, il livello del rischio

entro il quale la Banca potrà esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità, l'eventuale presenza dell'effetto leva finanziaria e la misura massima della stessa, la descrizione del parametro di riferimento (cosiddetto "benchmark"), ove significativo, al quale sarà raffrontato il rendimento del Portafoglio del Cliente.

2. Il Cliente prende atto che il parametro di riferimento rappresenta un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere, pertanto, ritenuto indicativo del rendimento minimo o comunque garantito della gestione stessa. Tale parametro non costituisce inoltre un indicatore di risultati futuri e non vi è alcun obbligo da parte della Banca di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal metodo di valutazione e comparazione. La Banca è dunque esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.

3. Inoltre il patrimonio gestito, anche in funzione delle dimensioni e della specificità delle caratteristiche della gestione prescelta, nonché per effetto di condizionamenti nello svolgimento dell'attività di gestione riconducibili ad istruzioni o vincoli disposti dal Cliente, può non essere in grado di replicare fedelmente i risultati prodotti dal metodo di valutazione, il cui risultato può, tra l'altro, discostarsi da quello del portafoglio a causa della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti quali, a titolo puramente esemplificativo, oneri fiscali, spese, costi di transazione, commissioni di gestione, ecc.

4. Il Cliente prende atto che la Banca è autorizzata a modificare il parametro di riferimento a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio. La modifica sarà comunicata con un preavviso di 15 giorni salvo il caso in cui per cause tecniche o di forza maggiore tale preavviso non possa essere rispettato: in tal caso, inoltre, la decorrenza della variazione potrà essere anche antecedente alla data della suddetta comunicazione.

5. Nella Sezione 2 del presente Contratto è precisato se la Banca è autorizzata a far uso della leva finanziaria e, dunque, potrà contrarre obbligazioni che impegnino il Cliente oltre l'entità del Portafoglio in gestione, ponendo in essere operazioni con passività potenziali. L'eventuale uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e, pertanto, il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.

6. Nella Linea di gestione è inoltre precisato se la Banca è autorizzata a far uso di strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili. La Banca può procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che comporti pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio in coerenza con la politica di investimento della linea di gestione.

7. La Banca ha facoltà di mantenere parte del portafoglio in liquidità (Euro ed altre valute) nonché di effettuare operazioni del mercato monetario (ivi inclusa la facoltà di impiegare in conti correnti di deposito bancari le somme in attesa di investimento o derivanti da disinvestimento) in coerenza con la politica di investimento della linea di gestione.

8. In relazione agli investimenti effettuati in paesi che non adottano l'euro, la Banca opererà nei limiti e con il rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa valutaria. La Banca non ha l'obbligo di procurare al Cliente la documentazione probatoria dell'assolvimento in via definitiva dei tributi esteri su dividendi, interessi ed altri proventi relativi ai titoli e valori esteri presenti nel portafoglio.

Art. 6 - Modalità di gestione

1. La Banca, nell'esecuzione del Contratto, agisce conformemente alle caratteristiche della linea di gestione prescelta dal Cliente, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa, senza necessità di autorizzazione o consenso per ogni atto gestorio e con la facoltà di compiere tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento utili alla gestione, nei limiti previsti nel Contratto e nella Normativa di Riferimento. Resta ferma la facoltà del Cliente di impartire ordini o istruzioni vincolanti, ai sensi del successivo art. 8.

2. La Banca non può, salvo diversa previsione di cui alla Sezione 2 del presente Contratto, compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del patrimonio gestito. Le percentuali di investimento in strumenti finanziari indicate nella linea di gestione prescelta possono essere superate esclusivamente in via transitoria per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o da operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc.). La Banca provvederà al ripristino delle predette percentuali di investimento nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse del Cliente.

3. La Banca è autorizzata ad adempiere, anche in nome e per conto del Cliente, agli eventuali obblighi di deposito titoli, di copertura in contanti, di depositi di garanzia ed all'assolvimento dei margini di garanzia previsti dalla Normativa di Riferimento per l'esecuzione dell'operazione, disposti dalle sedi di esecuzione in cui viene eseguito l'ordine, richiesti dagli intermediari di cui si avvalga per la negoziazione o comunque ritenuti opportuni dalla Banca.

4. Nella prestazione del Servizio di Gestione la Banca attua la propria strategia al fine di realizzare il miglior risultato possibile per il Cliente ("best execution"). La strategia di trasmissione degli ordini è contenuta nella "Informativa sulla strategia di

trasmissione ed esecuzione degli ordini" riportata nell'allegato "C" del "Documento Informativo" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.

5. La Banca potrà eseguire al di fuori di un Mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione (OTF) un ordine impartito dal Cliente soltanto previo consenso preliminare ed esplicito del Cliente stesso.

6. La Banca è sin d'ora autorizzata ad eseguire operazioni concernenti strumenti finanziari per il tramite della propria struttura di negoziazione e/o trasmissione di ordini, fino al limite del 100% del patrimonio in gestione.

7. La Banca verifica in via continuativa l'efficacia della propria strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini. Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca riesamina la strategia adottata, comunicando al Cliente qualsiasi eventuale modifica rilevante apportata.

8. Il Cliente, ai sensi del successivo art. 8, può trasmettere alla Banca un'istruzione specifica avente ad oggetto una sede di esecuzione ovvero una particolare modalità di esecuzione, che dovrà essere rispettata dalla Banca ai fini dell'esecuzione dell'ordine stesso, fermo restando quanto stabilito dall'art. 8 comma 5 delle presenti norme.

9. La Banca, ove abbia effettivamente eseguito operazioni per conto dei portafogli gestiti, pubblicherà sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, la Banca pubblicherà sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

La Banca applica le misure più idonee a garantire una trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni effettuate per conto di clienti diversi nonché agli interessi propri della Banca stessa. A tal fine la Banca:

a) assicura che le operazioni svolte nell'ambito della prestazione del Servizio di Gestione siano prontamente ed accuratamente registrate ed assegnate;

b) tratta le operazioni equivalenti dei Clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente;

10. La Banca inoltre adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei Clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito nell'ambito del servizio di Gestione siano prontamente e correttamente trasferiti sul dossier titoli e sul conto di gestione del Cliente.

11. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti come definiti dalla Normativa di Riferimento.

12. La Banca può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente in aggregazione con quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti. In tale circostanza la Banca si impegna a minimizzare il potenziale rischio a carico del Cliente, fermo restando il riconoscimento da parte del Cliente stesso della circostanza che tale aggregazione è suscettibile di determinare uno svantaggio relativamente al rendimento dell'operazione svolta. La Banca definisce una strategia di ripartizione delle operazioni aggregate, atta a disciplinare il modo in cui il volume e il prezzo delle operazioni determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

13. La Banca, qualora aggrega operazioni per conto proprio con una o più operazioni svolte per conto del Cliente si impegna (i) a non assegnare le relative operazioni in modo dannoso per il Cliente; (ii) in caso di esecuzione parziale di operazioni per conto proprio aggregate con altre per conto del Cliente, ad assegnare le operazioni eseguite prima al Cliente, salvo che senza tale aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'operazione a condizioni altrettanto vantaggiose, circostanza nella quale la Banca può assegnare le operazioni eseguite in proporzione dell'esposizione. In ogni caso la Banca si impegna ad adottare le misure necessarie per impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in aggregazione con operazioni del Cliente secondo modalità svantaggiose per quest'ultimo.

14. Qualora, a seguito di istruzioni vincolanti del Cliente nell'esercizio dell'attività di gestione, siano acquisite o raggiunte partecipazioni per le quali sussistano gli obblighi di informativa societaria, previsti dalla Normativa di Riferimento, la Banca può darne comunicazione al Cliente affinché lo stesso possa effettuare gli adempimenti prescritti. A tale comunicazione la Banca sarà tenuta nel caso di

ogni successiva variazione in aumento o diminuzione delle suddette partecipazioni, rilevante ai fini dell'informativa societaria. La Banca non è tenuta a verificare le partecipazioni già detenute dal Cliente, indipendentemente dal fatto che le stesse, cumulate con quelle acquisite nell'ambito dell'attività di gestione, possano determinare gli obblighi di informativa societaria.

Art. 7 - Criteri di valutazione degli Strumenti Finanziari

1. Il metodo e la frequenza di valutazione degli Strumenti Finanziari contenuti nel portafoglio del cliente sono rispondenti alla Normativa di riferimento. La valorizzazione degli stessi è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o in un sistema organizzato di negoziazione (OTF) il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui al punto successivo;

b) per gli Strumenti Finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione viene effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");

c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;

g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;

h) nel caso di operazioni in Strumenti Finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

2. Il valore del patrimonio ai fini dell'applicazione delle commissioni di gestione, è determinato in base alle risultanze del rendiconto trimestrale del successivo art. 15.

Art. 8 - Ordini ed istruzioni vincolanti

1. Il Cliente ha facoltà di impartire alla Banca, nell'ambito della linea di investimento sottoscritta, ordini ed istruzioni vincolanti in relazione a singole operazioni da compiere, a condizione che siano conformi alla linea di gestione prescelta. Gli ordini potranno essere conferiti per iscritto o per telefono, con formalizzazione tempestiva per iscritto mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca. Nel caso di operatività telefonica trova applicazione l'art. 3 delle Norme Generali. Nel caso di operatività telefonica, la Banca, con il consenso del Cliente, potrà provvedere all'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla Normativa di Riferimento mediante invio della relativa documentazione a mezzo email, all'indirizzo email personale dello stesso e/o tramite l'area riservata del sito della Banca, qualora il cliente abbia sottoscritto il contratto di internet banking. Le istruzioni vincolanti potranno essere conferite alla Banca esclusivamente per iscritto mediante sottoscrizione di istruzione in forma cartacea o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca. Il Cliente considererà per valide ed approvate le istruzioni e gli ordini inviati con una delle modalità sopra menzionate. La Banca sarà tenuta a conformarsi a tali disposizioni compatibilmente con i tempi tecnici delle operazioni eventualmente in corso, salva in ogni caso la facoltà di recesso dal Contratto e fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 5.

2. La Banca si asterrà dall'eseguire le operazioni richieste dal Cliente che risultino non adeguate al suo profilo di rischio, dandone comunicazione immediata allo stesso ed esponendo le ragioni, restando la Banca sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell'istruzione.

3. Ove le disposizioni impartite dal Cliente comportino uno scostamento dalla linea di gestione prescelta, la Banca potrà subordinarne l'esecuzione alla variazione di tale Linea di gestione, con le modalità previste dall'art. 10. La Banca avrà comunque la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1727 c.c.

4. Ove per la consistenza del portafoglio le disposizioni del Cliente non possano essere eseguite, la Banca lo comunicherà immediatamente allo stesso e le eseguirà soltanto nel momento in cui il Cliente metterà a disposizione la liquidità e/o gli Strumenti Finanziari necessari, diversamente essendo sollevata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione dell'istruzione.

5. Nel caso di ordine conferito dal Cliente contenente una specifica istruzione in merito alle modalità di esecuzione o alla sede di esecuzione la Banca è tenuta nei limiti di cui al precedente comma 1 ad eseguire l'ordine in accordo con tale specifica istruzione limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal Cliente. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca applicherà la propria strategia di trasmissione degli ordini relativamente agli aspetti dell'ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal Cliente. Il Cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia di trasmissione degli ordini, di cui all'art. 6 comma 4 limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. In particolare il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di eseguire tutte le misure previste nella strategia di trasmissione degli ordini, in relazione agli elementi oggetto di tali istruzioni.

6. Il Cliente ha inoltre facoltà di impartire telefonicamente o per iscritto le istruzioni relative al trasferimento di liquidità da un conto di gestione ad altro conto o viceversa. Resta a discrezione della Banca accettare le istruzioni conferite in altre forme.

7. La Banca, valuta altresì la compatibilità dei Prodotti oggetto degli ordini del Cliente rispetto al Target Market in cui questo rientra ("Test di Target Market"). Per target market deve intendersi il mercato di riferimento a cui si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto del fatto che la Banca potrà pertanto rifiutare l'esecuzione o la trasmissione di un ordine di acquisto ove, conformemente alla Normativa di Riferimento ed alle procedure di verifica adottate, il Test di Target Market dia esito negativo. In tali ipotesi, la Banca è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per la mancata esecuzione o trasmissione dell'ordine.

Art. 9 - Rischi connessi alle operazioni di gestione

1. Il Cliente prende atto che il Servizio di Gestione oggetto del presente Contratto non comporta per la Banca obbligazioni di risultato e che, pertanto il Cliente non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione, indipendentemente dalla misura di leva finanziaria ovvero dal metodo di valutazione dei risultati della gestione (es. parametro di riferimento) concordato. L'attività di gestione infatti non implica alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.

2. La Banca informerà prontamente il Cliente nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio affidato in gestione, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione di rendicontazione, subisca un deprezzamento del 10% e, successivamente, di multipli del 10%.

3. Nel caso in cui nel patrimonio affidato in gestione siano presenti strumenti finanziari a leva o operazioni con passività potenziali, come definiti dalla Normativa di Riferimento o dalle Autorità di Vigilanza, le Parti concordano che la predetta comunicazione sarà effettuata solo nel caso in cui il deprezzamento di tali strumenti ed operazioni comporti una diminuzione pari o superiore al 10% del valore complessivo del portafoglio e che pertanto la comunicazione di cui al comma che precede si intenderà inclusiva della presente.

4. Tale comunicazione dovrà essere inviata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la suddetta soglia sia stata superata. Qualora la soglia sia stata superata in un giorno non lavorativo, la comunicazione verrà effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo. La modalità di calcolo della perdita è determinata secondo le previsioni della Normativa di Riferimento.

5. Se il Cliente è classificato come cliente professionale, la Banca è esonerata dalla fornitura e dall'invio delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 a meno che il Cliente, mediante comunicazione per iscritto, non ne faccia espressa richiesta. In tal caso la Banca trasmette la documentazione esclusivamente su supporto durevole non cartaceo tramite l'Area Riservata.

Art. 10 - Variazioni della linea di gestione

1. Il Cliente può in ogni tempo chiedere, con la sottoscrizione, in formato cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l'apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca, di un atto integrativo del presente Contratto, di variare la linea di gestione scegliendone un'altra tra quelle offerte dalla Banca. Salva diversa determinazione della Banca, la variazione della linea di gestione non comporterà effetti novativi e non implicherà né darà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. La Banca è sin da ora autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e disinvestimento necessarie per adeguare la composizione del Portafoglio alle caratteristiche della nuova linea di gestione prescelta.

2. Il Cliente prende atto che la Banca non accetterà la richiesta di variazione della linea di gestione prescelta ove questa risultasse non adeguata per il Cliente, secondo i criteri indicati nell'art. 1 delle presenti Norme Particolari o nel caso in cui il cliente abbia caratteristiche non compatibili (c.d. "target market negativo") con il Target Market attribuito dalla Banca alla linea stessa.

Art. 11 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

1. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, qualora ciò sia previsto alla Sezione 2 del presente Contratto.
2. Il Cliente prende atto che la Banca deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo, addebitando i relativi importi sul conto di gestione intestato allo stesso Cliente e accreditando in contropartita l'apposito conto margini acceso per l'occorrenza presso la Banca.
3. E' facoltà della Banca coprire il rischio di cambio e di tassi con strumenti finanziari derivati o prodotti simili. Gli strumenti finanziari derivati potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in portafoglio solo se esplicitamente previsto nella Linea di Gestione prescelta.

Art. 12 - Esecuzione dell'incarico ed oneri collegati

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2 commi 2 e 3 delle Norme Generali della presente sezione, l'esecuzione dell'incarico inizierà non appena il Contratto avrà acquistato efficacia, a condizione che gli strumenti finanziari e/o la liquidità siano nella disponibilità della Banca.
2. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca è tenuta ed è espressamente autorizzata dal Cliente:
 - a depositare gli strumenti finanziari in gestione presso di sé, con facoltà di subdepositarli presso altre banche e/organismi, italiani ed esteri che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata, ovvero a tenere presso di sé e/o altri intermediari le registrazioni relative a strumenti finanziari dematerializzati. Nel caso di subdeposito, gli strumenti finanziari saranno rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. Per l'individuazione del patrimonio conferito in gestione, la Banca mantiene esclusivamente presso di sé conti individuali a nome della clientela. Le parti di OICR potranno essere immesse in un certificato cumulativo in deposito presso la Banca depositaria degli stessi;
 - a versare ogni importo liquido facente parte del patrimonio sul conto corrente di gestione acceso presso la Banca o altri intermediari.
3. Il patrimonio conferito in gestione dal singolo Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

Art. 13 - Compensi, spese ed altri oneri

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 delle Norme Generali, la Banca a titolo di compenso per il Servizio di Gestione di Portafogli prestato, ha diritto a percepire quanto stabilito nel prospetto NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI - SEZIONE 2 del presente Contratto.
2. La Banca provvederà ad effettuare il calcolo delle commissioni, spese ed altri oneri ed a comunicare l'importo al Cliente mediante il rendiconto di cui all'art. 15. L'importo delle commissioni e spese si intenderà approvato negli stessi termini del rendiconto.
3. In caso di risultato di gestione negativo, non sarà applicata al Cliente alcuna commissione di performance. Nel caso di variazione della Linea di gestione o di recesso dal Contratto in corso d'anno, la commissione sarà calcolata ed applicata relativamente al periodo chiuso alla data di variazione o alla data di efficacia del recesso.
4. Ove la liquidità presente in Portafoglio non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese e degli oneri indicati nella Sezione 2, la Banca è sin d'ora autorizzata a liquidare in tutto o in parte gli strumenti finanziari presenti in portafoglio per soddisfarsi così sul ricavato della liquidazione.

Art. 14 - Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
2. Il Cliente deve specificare il regime fiscale prescelto nella Sezione 2 del presente contratto.

Art. 15 - Rendiconto

1. Entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare o comunque nel termine previsto dalla Normativa di Riferimento, la Banca invierà al Cliente un rendiconto.
2. Nel caso in cui il portafoglio in gestione possa essere caratterizzato dall'effetto leva, la Banca invia al Cliente in ogni caso un rendiconto mensile.

3. Unitamente al rendiconto periodico la Banca fornisce una dichiarazione aggiornata che indica il motivo per cui l'investimento risulta adeguato per il Cliente.
4. In alternativa ai rendiconti di cui sopra il Cliente può richiedere alla Banca l'invio, entro il termine previsto dalla Normativa di Riferimento, di informazioni sulle operazioni eseguite di volta in volta contenenti le informazioni richieste dalla normativa stessa. In tal caso, la Banca in aggiunta alle informazioni inviate di volta in volta per ciascuna operazione, invia al Cliente un rendiconto con cadenza almeno annuale fatte salve le eccezioni previste dalla Normativa di Riferimento. In tal caso la Banca invia la dichiarazione di cui al comma 3 con cadenza trimestrale.
5. Se il Cliente è classificato come cliente professionale, la Banca è esonerata dalla fornitura e dall'invio delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 a meno che il Cliente, mediante comunicazione per iscritto, non ne faccia espressa richiesta. In tal caso la Banca trasmette la documentazione esclusivamente su supporto durevole non cartaceo tramite l'Area Riservata.
6. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro sessanta giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

Art. 16 - Estinzione del rapporto

1. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 8 delle Norme generali che regolano il Servizio di Gestione o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, ivi compreso il caso di morte dell'intestatario, la Banca provvederà ad interrompere il Servizio di Gestione, salvo le operazioni che si rendano necessarie per la conservazione del Portafoglio.
2. La Banca potrà comunque compiere le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate. Non appena perfezionate le eventuali operazioni in corso e compatibilmente ai tempi tecnici previsti dai regolamenti degli Strumenti Finanziari presenti in Portafoglio ed alle caratteristiche degli stessi, provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo quanto dallo stesso impartito, presso il conto di destinazione da questo indicato o, in carenza, la propria sede ed entro il termine di trenta giorni, gli Strumenti Finanziari in proprio possesso.
3. Qualora gli Strumenti Finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di consegna si intenderà assolto ai sensi delle norme sul servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari anche impartendo al subdepositario l'ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questo indicato.
4. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli Strumenti Finanziari congruamente correlata a tali diritti comunque non superiore a 2 volte i diritti stessi.
5. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico sul conto corrente di gestione saranno messe a disposizione del Cliente, secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.
6. L'invio di Strumenti Finanziari o di assegni al Cliente dovrà da questi essere richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
7. La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto che evidenzierà i dati relativi al patrimonio conferito in gestione in modo analogo a quello previsto per i rendiconti periodici. Tale rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente decorso il termine indicato al precedente articolo 15 comma 4.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi in cui il Cliente chieda - con preavviso di almeno quindici giorni da darsi mediante lettera raccomandata - la restituzione parziale o totale del patrimonio. Se il patrimonio, per effetto dei prelievi o per altro motivo, risulta, alla data di riferimento del rendiconto periodico di cui all'art. 15, inferiore al conferimento iniziale minimo indicato nella Sezione 2 del presente contratto e non viene ricostituito entro i quarantacinque giorni successivi, la Banca può recedere dal contratto.
9. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità o obbligo di risarcimento a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.

NORME SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZIO DI CAMBIO NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 1 - Oggetto del Servizio

1. La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e di strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

2. Nel caso in cui il contratto sia cointestato, le Parti convengono che, in caso di cointestazione con facoltà di utilizzo disgiunto, a fini meramente ed unicamente amministrativi i titoli nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del Contratto saranno intestati a favore del soggetto concordemente indicato dai cointestatori nel Contratto ferma restando la facoltà degli altri cointestatori di disporre ai sensi dell'art. 8 che segue.

3. Le Parti riconoscono che le seguenti disposizioni si applicano in quanto compatibili ai prodotti finanziari.

Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli nonché i dati fiscali eventualmente richiesti dalla normativa vigente.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

4. Le eventuali consegne di Strumenti finanziari cartacei e certificati rappresentativi sono effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione del Cliente che deve essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, la Banca si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione/consegna e la copertura assicurativa che più ritiene adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.

Art. 3 - Svolgimento del servizio

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca non effettuerà le comunicazioni relative alle convocazioni delle assemblee dei soci degli emittenti i cui titoli siano oggetto del presente servizio, a meno che il Cliente non ne faccia espressamente richiesta scritta contestualmente alla sottoscrizione del contratto o in un momento successivo. L'eventuale richiesta può essere effettuata solo con riferimento a tutti gli emittenti, è esclusa la possibilità di selezionare solo alcuni emittenti. In tal caso le comunicazioni relative alla convocazione delle assemblee sono fornite con le modalità di cui all'art. 3 della Sezione "NORME GENERALI".

3. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli Strumenti finanziari – tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole del mercato.

4. Per i titoli non negoziati nei Mercati Regolamentati italiani, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo nel caso della prestazione del Servizio di Gestione la Banca è sin d'ora autorizzata a curare la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente nonché ad eseguire le altre operazioni senza necessità di istruzioni da parte del Cliente medesimo.

6. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro quindici giorni dalla data di negoziazione «ex cedola» o «ex dividendo», la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

7. Qualora il Cliente intenda impartire istruzioni specifiche per l'esecuzione di ordini presso sedi di esecuzione che comportano il trasferimento dei relativi strumenti finanziari tra differenti organismi di deposito centralizzato o Depositari abilitati, la Banca potrà chiedere al Cliente di fornire tempestivamente e preventivamente anche le opportune istruzioni per consentire l'esecuzione ed il regolamento dell'operazione da esso specificamente istruita.

8. La Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2 cod. civ. ad apporre, in nome e per conto del Cliente intestatario, la girata sugli strumenti finanziari nominativi oggetto di contrattazione e ciò anche in deroga all'art. 1395 cod. civ.

9. La Banca non eserciterà in assenza di specifiche istruzioni del Cliente, il diritto di voto relativo agli Strumenti Finanziari oggetto della gestione. Eventuali istruzioni dovranno pervenire alla Banca stessa in tempo utile per la data fissata per l'assemblea; fermo restando che la Banca, nell'ambito del servizio dedotto in contratto, è esonerata dall'obbligo d'informare il Cliente della convocazione delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli presenti nel patrimonio. Salvo il caso in cui la Banca sia delegata dal Cliente per la partecipazione all'assemblea, la Banca stessa è altresì esonerata dal depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione stessa.

Art. 4 - Obblighi del Cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente,

anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente/conto di gestione, alla rogazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 5 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di quindici giorni decorrente dalla spedizione della lettera.

2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di dieci giorni.

4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno tre giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 11 e 12, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro sette giorni dal ricevimento dei titoli da parte degli organismi subdepositari, salvo ritardi o impossibilità ad adempiere dipendenti dalla necessità di ricevere gli Strumenti finanziari stessi dagli organismi subdepositari e/o da vincoli esistenti su tali Strumenti Finanziari e/o da cause di forza maggiore.

3. All'atto del ritiro, il depositante deve sottoscrivere e rilasciare alla Banca un'apposita ricevuta. Qualora il depositante intenda trasferire a terzi gli strumenti finanziari depositati, la Banca provvederà all'esecuzione delle relative formalità. Tali trasferimenti sono effettuati solo su richiesta del depositante a suo rischio e responsabilità.

4. Per gli strumenti finanziari dematerializzati la Banca non può procedere alla consegna fisica.

Art. 7 - Invio dell'estratto titoli

1. La Banca invia il rendiconto relativo al servizio di custodia ed amministrazione di titoli unitamente al rendiconto relativo al servizio di gestione di cui all'art. 15 della Sezione "NORME PARTICOLARI".

Art. 8 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito

1. In deroga all'art. 9 delle «Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente», quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.

2. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo necessario per provvedere.

3. Per quanto concerne i titoli nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca, in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario del rapporto riguardo ai titoli intestati agli altri.

Art. 9 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.

Art. 10 - Subdeposito dei Titoli

1. La Banca è autorizzata a subdepositare in tutto o in parte i Titoli presso Organismi di Deposito centralizzato o Depositari abilitati nel rispetto della Normativa di Riferimento. Al riguardo la Banca è sin d'ora espressamente autorizzata dal Cliente a procedere col sub-deposito dei Titoli presso gli intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari di cui al comma seguente ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati nelle comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente inviate al Cliente che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata. Il Cliente prende altresì atto ed acconsente affinché i depositari si avvalgano a propria volta, e per particolari esigenze, dei servizi di altri depositari.

2. L'elenco dei Depositari abilitati presso i quali la Banca potrà depositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti è indicato nella "Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela" riportate nella Sezione 2 del "Documento Informativo" consegnato

al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto nonché presso altri organismi comunicati al Cliente stesso.

3. In ciascun conto di deposito acceso presso la Banca sarà indicata la denominazione del subdepositario.

4. Il Cliente prende atto che per alcuni OICR non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse e che la titolarità delle Parti dell'OICR può risultare da registrazioni extra-contabili tenute da agenti incaricati dell'OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario. In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Titoli riflettono le evidenze rilasciate dall'agente dell'OICR.

5. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

Art. 11 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero

1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 da Depositari abilitati, depositando

conseguentemente i titoli presso gli stessi. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di detti Depositari.

Art. 12 - Utilizzo dei titoli da parte della Banca

1. Il Cliente dichiara ed acconsente all'utilizzo da parte della Banca – anche al fine del prestito titoli – dei titoli depositati, nell'interesse proprio o di terzi. Le modalità di utilizzo saranno regolate in apposita convenzione scritta ovvero contratto tra la Banca ed il Cliente.

Art. 13 – Servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento

1. Per le operazioni in strumenti finanziari in valuta diversa dall'Euro, la Banca provvederà alla conversione della valuta estera in Euro o viceversa, applicando le condizioni indicate nella "Informazione sui costi e sugli oneri" riportata nella sezione IV del "Documento Informativo".

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI – SEZIONE 2

Art. 1 – DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INVESTIMENTO

(differisce in base ad ogni specifica linea di gestione)

Art. 2 – ISTRUZIONI VINCOLANTI (*disposizioni particolari*) DEL CLIENTE

Art. 3 – CAPITALE CONFERIBILE

(differisce in base ad ogni specifica linea di gestione)

Art. 4 - PARAMETRO DI RIFERIMENTO (*Nota*)

Le operazioni disposte dal Cliente compresi i prelievi ed i conferimenti possono influenzare anche sensibilmente i risultati della gestione, con conseguente divergenza dei risultati rispetto al parametro di riferimento prefissato.

Il confronto tra la gestione ed il parametro di riferimento non può essere significativo finché la Banca non ha costruito il portafoglio della gestione secondo le direttive di investimento previste dalla linea prescelta; quanto sopra si può verificare in occasione del primo conferimento, di quelli successivi e nelle operazioni di cambio di linea di investimento, a causa dei tempi tecnici richiesti per la loro esecuzione.

Il parametro di riferimento non può essere ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione. Tale parametro non costituisce inoltre un indicatore di risultati futuri e non vi è alcun obbligo da parte della Banca di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal metodo di valutazione e comparazione. La Banca è dunque esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.

Art. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE

(differiscono in base ad ogni specifica linea di gestione)

Normativa di riferimento

la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della "offerta al pubblico di prodotti finanziari" e, comunque, quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la /UE ("MiFID II"), la Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo (c.d. "Quick Fix"), recepita dal D.Lgs. 31/2023, Il Regolamento UE 600/2014, regolamento Consob n. 20307/2018 (e successive modificazioni ed integrazioni), regolamento Consob 20249/2017 (e successive modificazioni ed integrazioni), regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni), regolamento Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (e successive modifiche ed integrazioni), nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d'Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. Con l'espressione "Normativa di Riferimento" si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni ed il Regolamento UE 2016/679.

Supporto durevole

Qualsiasi strumento che (i) permetta al cliente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che esse possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che (ii) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Il supporto durevole può essere di tipo cartaceo o non cartaceo.

Sedi di Esecuzione (o *trading venue*)

- i Mercati Regolamentati;
- i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- sistemi organizzati di negoziazione (OTF);
- gli Internalizzatori sistematici;
- i market maker, o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolga in un paese terzo una funzione simile a quelle eseguite da una qualsiasi delle entità predette.
- gli intermediari che agiscono in qualità di Market Maker o Liquidity Provider;

Sede di negoziazione

- Mercato regolamentato
- Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)
- Sistema organizzato di negoziazione (OTF)

Mercato regolamentato

Il sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro al suo interno e in base a regole non discrezionali di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)

Presenta caratteristiche analoghe al mercato regolamentato. Si differenzia da quest'ultimo principalmente per due fattori: richiede il rispetto di minori requisiti per l'ammissione a quotazione ed il soggetto che lo gestisce può non avere come oggetto esclusivo tale attività.

Sistema organizzato di negoziazione (OTF)

È un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati.

Internalizzatore sistematico

Un'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale.

Market Maker o Liquidity Provider

Soggetto che si propone, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo Strumenti Finanziari ai prezzi da esso definito.

Over the Counter (OTC):

Operazioni effettuate al di fuori delle sedi di negoziazione

Organismi di Deposito Centralizzato

Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari.

Depositari abilitati

Le banche centrali, le banche italiane ed estere, le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della Clientela nonché altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi.

Intermediario Negoziatore

Un intermediario autorizzato a prestare il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o negoziazione per conto proprio.

Rendimento

Viene così definito il rapporto fra il reddito che viene generato da un investimento e la corrispondente somma investita, espresso come percentuale del capitale impiegato. Fornisce, in altre parole, la misura dell'efficienza economica di una operazione finanziaria, commerciale o industriale.

Rischio

È la probabilità che un evento negativo si verifichi. Il rischio di tasso d'interesse segna l'oscillazione di valore subita da un investimento a causa di variazioni nei rendimenti di mercato. Il rischio di cambio mostra l'influenza sul valore di un bene espresso in valuta straniera quando a variare è il rapporto di cambio. Il rischio di credito è proprio di un ente creditizio che ha concesso del credito e che potrebbe non essere in grado di ottenerne la restituzione dello stesso dal debitore mentre il rischio liquidità è invece sopportato da un investitore che può non essere in grado di smobilizzare un investimento in un tempo ragionevole. Il rischio politico infine, deriva dalla situazione politica di una nazione in cui sono stati effettuati degli investimenti.

Orizzonte temporale d'investimento

L'orizzonte temporale di riferimento è espresso in termini di mesi e rappresenta il periodo di tempo per il quale l'investitore rinuncia alle proprie disponibilità finanziarie o a parte di esse e le investe al fine di conseguire un rendimento "in linea" con gli obiettivi prefissati.

ESG (*Environmental, Social, Governance*)

Si riferisce alla c.d. finanza sostenibile, con particolare riguardo alle tematiche ambientali ('E'), sociali ('S') e di *governance* ('G'). Tali aspetti caratterizzano gli sviluppi del mercato nel segno della sostenibilità e della tutela dell'ambiente, dei diritti dell'uomo e delle pratiche di buon governo da parte di ciascuna società e costituiscono elementi di valutazione delle imprese a fianco ai fattori più strettamente finanziari. La finanza sostenibile è l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile all'attività finanziaria,

garantendo la c.d. 'capacità di futuro', ossia l'uso razionale delle risorse in modo da non compromettere la capacità delle risorse stesse di continuare a produrre valore nel tempo.

S.R.I. (Sustainable and Responsible Investment)

Tale acronimo si riferisce a quegli investimenti caratterizzati da profili di sostenibilità. Secondo la definizione di S.R.I. elaborata nel 2013 dal gruppo di lavoro del Forum per la Finanza sostenibile «*l'investimento sostenibile e responsabile mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo*». Al fine di conseguire gli obiettivi di sostenibilità, gli investimenti socialmente responsabili si basano su 6 strategie che comprendono, tra i vari criteri di valutazione, anche quelli 'ESG':

- 1) Esclusioni: approccio che prevede l'esclusione esplicita di singoli emittenti o settori o Paesi dall'universo investibile, sulla base di determinati principi o valori.
- 2) Convenzioni internazionali: selezione degli investimenti basata sul rispetto di norme e standard internazionali (es. Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile);
- 3) *Best in class*: approccio che seleziona o pesa le imprese secondo criteri ambientali, sociali e di *governance* ('ESG'), privilegiando gli emittenti migliori all'interno di un universo, una categoria o una classe di attivo;
- 4) Investimenti tematici: approccio che seleziona le imprese in portafoglio secondo criteri ambientali, sociali e di *governance* ('ESG') focalizzandosi su una o più tematiche (es. cambiamenti climatici, efficienza energetica, salute, etc.);
- 5) *Engagement*: attività che si sostanzia nel dialogo tra impresa di investimento (es. Banca) e impresa su questioni di sostenibilità, nonché sulla possibilità di esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario dell'impresa stessa. Si tratta di un processo di lungo periodo, finalizzato a influenzare positivamente i comportamenti dell'emittente e ad aumentarne il grado di trasparenza;
- 6) *Impact investing*: investimenti in imprese, organizzazioni e fondi realizzati con l'obiettivo di generare un impatto socio-ambientale positivo e misurabile, assieme a un ritorno finanziario (es. investimenti in microfinanza, *social housing*, etc.).

Principal Adverse Impacts (PAI)

Per principali effetti negativi (PAI) si intendono gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.

Con riferimento ai titoli di debito:

Categorie emittenti

I titoli di debito possono essere classificati, in base all'emittente, in titoli emessi da emittenti sovrani (Stati), da emittenti sovranazionali ovvero istituzioni ed entità internazionali che godono del massimo grado di affidabilità come ad es. la Banca Mondiale (World Bank o BIRS) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) e da emittenti societari cosiddetti "corporate".

Merito creditizio ("rating")

Il "rating" è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Tra le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating figurano Standard&Poor's (S&P), Fitch e Moody's. Tutte le agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (AAA per S&P e Fitch, Aaa per Moody's,) viene assegnato agli emittenti che offrono le massime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C) è attribuito agli emittenti con altissimo rischio di solvibilità. Il livello minimo di rating, nella fascia c.d. di "investment grade", affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari, è pari a BBB- (S&P e Fitch) e Baa3 (Moody's). In assenza di rating assegnato al titolo è indicato, ove disponibile, il rating dell'emittente. Nel caso in cui sia disponibile più di un rating, si assume il "secondo migliore" tra quelli rilasciati dalle suddette agenzie.

Duration

La duration è una misura del rischio di tasso di interesse. A parità di altre condizioni, la duration cresce all'aumentare della vita residua dei titoli di debito, al diminuire della cedola ed al diminuire dei tassi di rendimento. Più elevata è la duration, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo di debito a parità di variazione del tasso. Più elevata è la duration del portafoglio, maggiore sarà la variabilità del valore del patrimonio in relazione ad una variazione dei tassi. Per i titoli a tasso fisso esiste una relazione inversa prezzo/tasso: più i tassi aumentano più i prezzi dei titoli scendono e viceversa. Per i titoli a tasso variabile la duration può considerarsi pari alla periodicità degli stacchi cedola. La duration è espressa in anni e frazioni di anno o giorni. La "duration modificata" permette di calcolare la variazione percentuale del prezzo di un titolo obbligazionario nell'ipotesi di un movimento parallelo e istantaneo della curva dei tassi. Con riferimento al servizio di gestione di portafogli la duration indicata nell'allegato al contratto di gestione deve intendersi come duration modificata media di portafoglio.

Con riferimento alla ripartizione del portafoglio complessivo e del portafoglio azionario

Aree geografiche di investimento

- area Italia
- area Asia-Pacifico ex Giappone
- area Europa ex Italia
- area Paesi Emergenti
- area Nord America (Stati Uniti e Canada)
- area Globale
- area Giappone
- altre Aree

La suddivisione si basa, per quanto riguarda i singoli strumenti finanziari, sul paese in cui l'emittente ha sede; nel caso di OICR/ ivi compresi ETF, ETN, ETC, certificate e covered warrant sull'area di investimento degli stessi.

Con riferimento alla ripartizione del portafoglio obbligazionario

Comparti

Obbligazioni / Fondi Governativi: sono ricompresi i titoli di Stato che i governi dei singoli Stati emettono periodicamente al fine di finanziare il fabbisogno statale ed i fondi/sicav che investono in tali strumenti.

Obbligazioni sovranazionali: Sono ricomprese le obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che godono del massimo grado di affidabilità (Rating); i principali emittenti sono la Banca Mondiale (World Bank o BIRS), la Banca Europea degli investimenti (BEI), la Inter-American Development Bank (IADB).

Obbligazioni / Fondi Corporate: sono ricomprese le obbligazioni emesse da Società private ed i fondi/sicav che investono in tali strumenti.

Obbligazioni/Fondi Emergenti e Fondi High Yield: sono ricomprese le obbligazioni emesse da Paesi Emergenti, i fondi/sicav che investono in Paesi Emergenti ed i fondi/sicav che investono in obbligazioni emesse sia da enti governativi che da società private che, a fronte di alti rendimenti, comprendono rischi assai elevati, in relazione in particolar modo alla possibilità che l'emittente possa diventare insolvente durante la vita del titolo.

Fondi Globali/Flessibili: sono ricompresi i fondi/sicav che investono in obbligazioni senza avere una specializzazione geografica (fondi obbligazionari globali) oppure senza particolari vincoli nelle scelte di investimento (fondi obbligazionari flessibili).

Obbligazioni Subordinate: sono ricomprese le obbligazioni che, in caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo il rimborso delle altre obbligazioni non subordinate (definite anche Senior) emesse dall'emittente. È importante tenere conto anche del livello di subordinazione che implica caratteristiche nettamente diverse e rischiosità crescenti. Aumentando il livello di subordinazione possono variare sia la durata del prestito sia la certezza dei tempi d'incasso delle cedole o l'ammontare delle cedole stesse.

Con riferimento agli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio):

OICR assoggettati alla direttiva 2014/91/UE (UCITS V) e successive modifiche ed integrazioni cd. UCITS.

OICR assoggettati direttiva 2011/61/UE (AIFM) e successive modifiche ed integrazioni cd. FIA

Volatilità

La volatilità misura il grado di variazione del prezzo di uno strumento finanziario. E' pertanto un indicatore della rischiosità di un dato investimento. Per misurare la volatilità degli OICR è adottato il valore di rischio indicato nel documento KID (Key Information Document) di ciascun fondo, che va da 1 (rischio molto basso) a 7 (rischio molto alto).

Principali parametri e criteri di classificazione adottati nel servizio di gestione di portafogli

Indice di rischio

L'indice di rischio sintetizza la rischiosità complessiva della linea di gestione indicata in termini descrittivi attraverso uno dei seguenti aggettivi: "molto basso", "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto", "molto alto" e "altissimo".

Leva finanziaria

La leva finanziaria è rappresentata da un numero uguale o superiore a 1; una leva finanziaria superiore all'unità comporta un aumento del rischio della gestione in quanto il controvalore degli impegni assunti supera il patrimonio affidato in gestione.

Parametro di riferimento

Il parametro oggettivo di riferimento ("benchmark") è costruito sulla base di indicatori finanziari di comune utilizzo elaborati da soggetti terzi e sintetizza l'andamento dei mercati su cui è investito il patrimonio in Gestione. E' il parametro con cui si confronta il risultato della gestione.

Un indice se *Total return* ricapitalizza i dividend/cedole che le società distribuiscono periodicamente agli azionisti/obbligazionisti.

Patrimonio

Il patrimonio rappresenta l'insieme degli investimenti finanziari, compresa la liquidità.

Gli investimenti finanziari possono essere costituiti, a seconda della linea prescelta, da titoli di natura obbligazionaria (come ad es. titoli di stato, obbligazioni, OICR obbligazionari, Etf obbligazionari) e/o da titoli rappresentativi di capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio (come ad es. azioni, OICR azionari, ETF azionari)

Settori industriali

I principali settori industriali sono:

energia	beni materiali
industria	beni voluttuari
beni di prima necessità	salute
finanza	informatica
servizi di comunicazione	servizi di pubblica utilità
investimento immobiliare	

Il portafoglio può inoltre essere diversificato per **Valute, Aree geografiche di investimento, Sede dell'emittente, Mercato di negoziazione e Settore industriale.**